

---

# MASSIMARIO 2010



## DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LOMBARDE



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
*PER LA LOMBARDIA*

*Di grande utilità per ogni cittadino, l'imponente lavoro di selezione, classificazione e scansione – così come previsto dall'art. 37 commi 1 e 3 del D. Lgs 546/1992, ai fini di cui al successivo art. 40 comma 3 - è stato preparato con grande impegno da tutte le Segreterie delle Commissioni Tributarie della Lombardia.*

*Oltre ai componenti dell'Ufficio del Massimario ed a tutti i Direttori e Presidenti degli Uffici giudiziari tributari della Lombardia, si ringraziano per la preziosa collaborazione: dott. Ferruccio Bogetti, avv. Roberto De Savino, dott. Giuseppe Fredella, avv. Gianluca Gigantino, dott. Paolo Mandarinò, avv. Fabio Pace, avv. Antonino Palmeri.*

*Direttore Responsabile:*        **Salvatore Labruna**

*Redattore dei contenuti:*       **Pasquale Stellato**

*Web-Master e grafica:*        **Mauro Gliatta & Vincenzo Carollo**



Nota:

In copertina: **Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia***, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

# INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO .....	pag. 4
ACCERTAMENTO - NOTIFICA - PERSONA FISICA .....	pag. 6
AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE .....	pag. 7
CONDONO ED AMNISTIA .....	pag. 7
COMUNITARIO (rapporti con l'ordinamento) .....	pag. 8
CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE .....	pag. 8
CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO .....	pag. 9
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (Statuto) .....	pag. 11
ELUSIONE E FRODE .....	pag. 12
FINANZA LOCALE (e tributi ambientali) .....	pag. 12
CONSORZI .....	pag. 12
ICI .....	pag. 13
ILOR .....	pag. 13
IRAP .....	pag. 13
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI .....	pag. 14
IMPOSTE DIRETTE – IRPEF .....	pag. 14
IRPEG- IRES .....	pag. 15
IMPOSTE INDIRETTE .....	pag. 16
DAZI e DIRITTI DOGANALI .....	pag. 17
IMPOSTA DI BOLLO .....	pag. 17
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI .....	pag. 17
IVA .....	pag. 17
REGISTRO .....	pag. 18
SUCCESSIONI E DONAZIONI .....	pag. 19
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE .....	pag. 20
RISCOSSIONE .....	pag. 20
TERMINI (di sospensione, prescrizione e decadenza) .....	pag. 21
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI .....	pag. 22
VARIE .....	pag. 22

## ACCERTAMENTO

1.	Irreperibilità - Benefici prima casa – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 1 del 05/01/2010	pag. 24
2.	Diritto di difesa – C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 43 del 12/01/2010	pag. 25
3.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia, Sez. 33, Sentenza n. 3 del 13/01/2010	pag. 26
4.	Studi di settore – C.T.P. di Milano, Sez. 1, Sentenza n. 69 del 14/01/2010	pag. 27
5.	Studi di settore – C.T.P. di Milano, Sez. 1, Sentenza n. 76 del 14/01/2010	pag. 28
6.	Omessa presentazione, C.T.P. di Milano, Sez. 24, Sentenza n. 14 del 21/01/ 2010	pag. 29
7.	Crediti da precedenti dichiarazioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 8 del 05/02/2010	pag. 30
8.	Valore IRPEF e Registro – C.T.P. di Milano, Sez. 18, Sentenza n. 26 del 08/02/2010	pag. 31
9.	Modalità di calcolo – C.T.P. di Milano, Sez. 18, Sentenza n. 27 del 08/02/2010	pag. 32
10.	Presunzione distribuzione utili – C.T.R. Lombardia, Sez. 27, Sentenza n. 116 del 12/02/2010	pag. 33
11.	Listino CAMM - C.T.R. Lombardia, Sez. n. 5 - Sentenza. n. 52 del 24/02/2010	pag. 34
12.	Studi di settore - C.T.P. di Milano, Sez. n 18 – Sentenza n. 47 del 08/03/2010	pag. 35
13.	Scostamento redditi presunti – C.T.P. di Milano, Sez. 18, Sentenza n. 53 del 08/03/2010	pag. 36
14.	Movimenti bancari e soc. familiari – C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 54 del 10/03/2010	pag. 37
15.	Amministratore di fatto – C.T.R. Lombardia, Sez. 31, Sentenza n. 34 del 11/03/2010	pag. 38
16.	Applicabilità percentuale di ricarico – C.T.R. Lombardia, Sez. 15, Sentenza n. 32 del 17/03/2010	pag. 39
17.	Frode carosello - C.T.P. di Milano, Sez. n. 5 – Sentenza n. 100 del 31/03/2010	pag. 41
18.	Accertamento induttivo – C.T.R. Lombardia, Sez. 32, Sentenza n. 54 del 23/04/2010	pag. 42

19.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia - Milano, Sez. 33, Sentenza n. 44/33/2010 del 27/04/2010	pag. 43
20.	Obbligo motivazionale - C.T.P. di Milano, Sez. 25, Sentenza n. 106 del 04/05/2010	pag. 44
21.	Ricostruzione induttiva – C.T.R. Lombardia, Sez. 30, Sentenza n. 82 del 10/05/2010	pag. 45
22.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia, Sez. 50, Sentenza n. 80 del 27/05/2010	pag. 46
23.	Motivazione <i>per relationem</i> – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 58 del 03/06/2010	pag. 47
24.	Criterio per il maggior valore – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 60 del 10/06/2010	pag. 48
25.	Accertamento sintetico – C.T.R. Lombardia, Sez. 27, Sentenza n. 39 del 03/07/2010	pag. 49
26.	Notificazione a persone giuridiche – C.T.R. Lombardia, Sez. 24, Sentenza n. 128 del 13/07/2010	pag. 50
27.	Accertamento bancario – C.T.R. Lombardia, Sez. 50, Sentenza n. 97 del 16/07/2010	pag. 51
28.	Distribuzione utili – C.T.R. Lombardia, Sez. 26, Sentenza n. 117 del 14/07/2010	pag. 52
29.	Omessa notifica atto presupposto – C.T.P. di Milano, Sez. 12, Sentenza n. 228 del 20/09/2010	pag. 53
30.	Dichiarazioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 119 del 23/09/2010	pag. 54
31.	Presunzioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 238 del 23/12/2010	pag. 55
32.	Onere della prova – C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 141 del 23/09/2010	pag. 56
33.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 111 del 17/07/2010	pag. 57
34.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 97 del 03/08/2010	pag. 58
35.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia, Sez. 36, Sentenza n. 134 del 12/11/2010	pag. 59
36.	Studi di settore – C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 7 del 14/01/2010	pag. 60
37.	Motivazione dell'avviso - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 137 del 22/11/2010	pag. 61

38. Accertamento sintetico - C.T.R. Lombardia, Sez. 38, Sentenza n. 95 del 04/10/2010 pag. 62
39. Controllo delle dichiarazioni - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 124 del 27/10/2010 pag. 63

## **ACCERTAMENTO - NOTIFICA - PERSONA FISICA**

1. Notifica avv. liquidazione - C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 4 del 12/01/2010 pag. 65
2. Affissione all'albo – C.T.R. Lombardia, Sez. 30, Sentenza n. 20 del 18/01/2010 pag. 66
3. Stato d'avanzamento lavori - C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 1 del 25/01/2010 pag. 67
4. Ricerca del destinatario – C.T.R. Lombardia, Sez. 20, Sentenza n. 2 del 25/01/2010 pag. 68
5. Deducibilità oltre la quota deducibile - C.T.C. Milano, Coll. 10, Decisione n. 780 del 10/02/2010 pag. 69
6. INVIM straordinaria – C.T.C. Milano, Coll. 4 , Decisione n. 3221 del 25/10/2010 pag. 70
7. Stime FIAIP - C.T.R. Lombardia, Sez. 1 - Sentenza n. 41 del 12/03/2010 pag. 71
8. Parametri - C.T.R. Lombardia, Sez. 1 - Sentenza n. 43 del 12/03/2010 pag. 72
9. Verifica fiscale e motivazione - C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 37 del 20/05/2010 pag. 73
10. Rimborso di somme - C.T.R. Lombardia Sez. 1 – Sentenza n. 90 del 13/05/2010 pag. 74
11. Controlli incrociati - C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 79 del 14/05/2010 pag. 75
12. Variazione di classamento – C.T.R. Lombardia, Sez. 14, Sentenza n. 84 del 25/06/2010 pag. 76
13. Plusvalenza - C.T.R. della Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 98 del 07/07/2010 pag. 77
14. Sanatoria dello scopo – C.T.R. Lombardia, Sez. 24, Sentenza n. 139 del 28/09/2010 pag. 78
15. Domicilio fiscale – C.T.R. Lombardia, Sez. 65, Sentenza n. 166 del 04/10/2010 pag. 79

16. Notificazione – C.T.R. Lombardia, Sez. 27, Sentenza n. 61 del 29/04/2010  
pag. 80

## **AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE**

1. Onlus – C.T.R. Lombardia, Sez. 28, Sentenza n. 123 del 11/06/2010  
pag. 82
2. Piano urbanistico particolareggiato – C.T.R. Lombardia, Sez. 38, Sentenza n. 69 del 23/06/2010  
pag. 83
3. Prima casa - C.T.P. Milano, Sez. 36, Sentenza 320 del 02 /07/2010  
pag. 84
4. Carbon tax - C.T.R. Lombardia – S.S. di Brescia, Sez. 67 Sentenza n. 195 del 28/09/2010  
pag. 85
5. Prima casa - C.T.R. Lombardia, Sez. 40, Sentenza n. 121 del 07/10/2010  
pag. 86
6. Prima casa – C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 32 del 12/02/2010  
pag. 87
7. Prima casa - C.T.R. Lombardia, Sez. 13, Sentenza n. 35 del 01/03/2010  
pag. 88

## **CONDONO ED AMNISTIA**

1. Fatture inesistenti - C.T.P. di Milano, Sez. 1, Sentenza n. 26 del 14/01/2010  
pag. 90
2. Omesso pagamento – C.T.R. Lombardia, Sez. 27, Sentenza n. 23 del 15/01/2010  
pag. 91
3. Istanza di condono - C.T.C. Milano, Coll. 10, Sentenza n. 199 del 21/01/2010  
pag. 92
4. Istanza di sgravio - C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 39 del 23/03/2010  
pag. 93
5. Omesso versamento - C.T.P. di Milano, Sez. 43, Sentenza n. 76 del 15/04/2010  
pag. 94
6. Diniego - C.T.R. Lombardia, Sez. n. 42, Sentenza n. 50 del 27/04/2010  
pag. 95
7. Errore formale – C.T.R. Lombardia, Sez. 24, Sentenza n. 73 del 27/04/2010  
pag. 96

8.	Definizione agevolata delle sanzioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 81 del 14/05/2010	pag. 97
9.	Condono tombale - C.T.R. Lombardia, Sez. 40, Sentenza n. 83 del 01/06/2010	pag. 98
10.	Spese di giudizio – C.T.R. Lombardia, Sez. 40, Sentenza n. 87 del 11/06/2010	pag. 99
11.	Definizione automatica - C.T.R. Lombardia, Sez. 36, Sentenza n. 89 del 24/09/2010	pag. 100

## **COMUNITARIO**

### **(rapporti con l'ordinamento)**

1.	Aiuti di Stato - C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 32 del 29/01/2010	pag. 102
----	--	----------

## **CONTENZIOSO - GIURISDIZIONE**

1.	Contributi INPS - C.T.P. Milano, Sez. 43, Sentenza n. 7 del 12/01/2010	pag. 104
2.	Legittimazione passiva – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 15 del 24/02/2010	pag. 105
3.	Domanda definizione agevolata – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 14 del 24/02/2010	pag. 106
4.	Diniego di sgravio - C.T.R. Lombardia, Sez. 6 – Sentenza n. 49 del 15/03/2010	pag. 107
5.	Competenza delle Commissioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 44, Sentenza n. 44 del 16/04/2010	pag. 108
6.	Giudizio sul rapporto di autotutela – C.T.R. Lombardia, Sez. 26, Sentenza n. 68 del 21/05/2010	pag. 109
7.	Poteri delle Commissioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 65, Sentenza n. 109 del 17/06/2010	pag. 110
8.	Giudicato esterno – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 89 del 18/06/2010	pag. 111
9.	Giurisdizione – C.T.R. Lombardia, Sez. 64, Sentenza n. 178 del 10/09/2010	pag. 113



## CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO

1. P.V.C. - C.T.P. Milano, Sez. 43, Sentenza n. 1 del 11/01/2010 pag. 115
2. Errore sulla norma – C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 12 del 13/01/2010 pag. 117
3. Irregolare contraddittorio – C.T.R. Lombardia, Sez. 32, Sentenza n. 6 del 13/01/2010 pag. 118
4. Accertamento con adesione - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 6 del 14/01/2010 pag. 119
5. Rilevanza dei vizi – C.T.R. Lombardia, Sez. 29, Sentenza n. 15 del 27/01/2010 pag. 120
6. Revocazione della Sentenza - C.T.R. Lombardia, Sez. 5 - Sentenza n. 30 del 29/01/2010 pag. 121
7. Notifica mezzo posta del ricorso – C.T.R. Lombardia, Sez. 29, Sentenza n. 64 del 04/02/2010 pag. 122
8. Difformità dell'appello dalla copia – C.T.R. Lombardia, Sez. 26, Sentenza n. 13 del 04/02/2010 pag. 123
9. Accordo tra le parti – C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 11 del 11/02/2010 pag. 124
10. Integrazione motivi del ricorso – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 10 del 18/02/2010 pag. 125
11. Inversione onere della prova – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 11 del 24/02/2010 pag. 126
12. Notifica per compiuta giacenza – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 40 del 26/02/2010 pag. 127
13. Liquidazione spese di giudizio – C.T.R. Lombardia, Sez. 29, Sentenza n. 44 del 26/02/2010 pag. 128
14. Giudicato esterno – C.T.R. Lombardia, Sez. 30, Sentenza n. 47 del 08/03/2010 pag. 129
15. Sottoscrizione delega in appello – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 23 del 10/03/2010 pag. 130
16. Presupposti della revocazione – C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 15 del 23/03/2010 pag. 131
17. Autorizzazione appello – C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 46 del 24/03/2010 pag. 132
18. Litisconsorzio necessario – C.T.R. Lombardia, Sez. 29, Sentenza n. 70 del 08/04/2010 pag. 133

19.	Notifica al precedente domicilio – C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 30 del 23/04/2010	pag. 134
20.	Capacità processuale – C.T.R. Lombardia, Sez. 45, Sentenza n. 46 del 26/04/2010	pag. 135
21.	Carenza motivi in appello – C.T.R. Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 72 del 06/05/2010	pag. 136
22.	Domande ed eccezioni nuove – C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 90 del 13/05/2010	pag. 137
23.	Nullità della notifica – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 72 del 13/05/2010	pag. 138
24.	Prove documentali – C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 89 del 13/05/2010	pag. 139
25.	Termini per il deposito documentale – C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 86 del 18/05/2010	pag. 140
26.	Domicilio eletto – C.T.R. Lombardia, Sez. 29, Sentenza n. 90 del 20/05/2010	pag. 141
27.	Mancato rinnovo della notifica – C.T.R. Lombardia, Sez. 50, Sentenza n. 76 del 27/05/2010	pag. 142
28.	Modificabilità dichiarazione – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 64 del 10/06/ 2010	pag. 143
29.	Instaurazione del contraddittorio – C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 109 del 10/06/2010	pag. 144
30.	Procura alle liti – C.T.R. Lombardia, Sez. 43, Sentenza n. 80 del 24/06/2010	pag. 145
31.	Litisconsorzio necessario – C.T.R. Lombardia, Sez. 11, Sentenza n. 84 del 25/06/2010	pag. 146
32.	Sospensione del rimborso – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 92 del 28/06/2010	pag. 147
33.	Procedimento cautelare – C.T.R. Lombardia, Sez. 46, Sentenza n. 82 del 30/06/2010	pag. 148
34.	Ricorso per ottemperanza – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 93 del 01/07/2010	pag. 149
35.	Ricorso per ottemperanza – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 94 del 01/07/2010	pag. 150
36.	Notifica a mezzo posta – C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 102 del 09/07/2010	pag. 151
37.	Prove atipiche – C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 103 del 09/07/2010	pag. 152

38.	Deposito e notifica Sentenza – C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 71 del 22/07/2010	pag. 153
39.	Definitività della Sentenza – C.T.R. Lombardia, Sez. 36, Sentenza n. 80 del 23/07/2010	pag.154
40.	Tutela - C.T.R. Lombardia - Sez. 65 - Sentenza n. 174 del 04/10/2010	pag. 155
41.	Silenzio rifiuto - C.T.C. Sez. Milano, Coll. 3, Sentenza n. 3266 del 26/10/2010	pag. 156
42.	Atti impugnabili - C.T.R. Lombardia - Sez. 36 - Sentenza n. 115 del 02/11/2010	pag. 157
43.	Poteri delle Commissioni - C.T.R. Lombardia - Sez. 38 - Sentenza n. 98 del 04/10/2010	pag. 158
44.	Legittimazione processuale - C.T.R. Lombardia - Sez. 27 - Sentenza n. 65 del 29/04/2010	pag. 159
45.	Inammissibilità dell'appello - C.T.R. Lombardia - Sez. 7 - Sentenza n. 146 del 23/09/2010	pag. 160
46.	Revocazione - C.T.R. Lombardia - Sez. 6 - Sentenza n. 128 del 03/08/2010	pag. 161
47.	Atti impugnabili - C.T.R. Lombardia - Sez. 11 - Sentenza n. 102 del 13/09/2010	pag. 162
48.	Parti processuali – C.T.R. Lombardia, Sez. 50, Sentenza n. 107 del 06/07/2010	pag. 163
49.	Revocazione – C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 148 del 28/09/2010	pag. 164
50.	Legittimazione passiva – C.T.R. Lombardia, Sez. 27, Sentenza n. 34 del 12/03/2010	pag. 165

## **DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)**

1.	Mutui prima casa - C.T.P. di Milano, Sez. 1, Sentenza n. 13 del 14/01/2010	pag. 167
2.	Questionario - C.T.P. di Milano, Sez. 1, Sentenza n. 32 del 14/01/2010	pag. 168
3.	Mancata ricezione - C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 55 del 14/04/2010	pag. 169

4. Mancata compilazione quadro R.U. - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 97 del 16/07/2010 pag. 170
5. Termine 60 gg. - C.T.R. Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 150 del 16/12/2010 pag. 171

## **ELUSIONE E FRODE**

1. Donazione a parenti - C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 2 del 14/01/2010 pag. 174
2. Simulazione contrattuale - C.T.P. Milano, Sez. 43, Sentenza n. 102 del 17/05/2010 pag. 175
3. Interposizione fittizia - C.T.R. Lombardia S.S. BS, Sez. 64, Sentenza 176 del 10/09/2010 pag. 176

## **FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI) ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI**

1. Utenze acqua pubblica - C.T.P. Milano, Sez. 24, Sentenza n. 177 del 04/05/2010 pag.178

## **CONSORZI**

1. Servizio idrico integrato - C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 1 del 14/01/2010 pag. 180
2. Principio del beneficio - C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 11 del 27/01/2010 pag. 181
3. Vantaggio - C.T.R. Lombardia, Sez. n 2, Sentenza n. 26 del 18/02/2010 pag. 182
4. Migliorie – C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 50 del 30/03/2010 pag. 183

## **ICI**

1. Sede stradale - C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 24 del 19/02/2010  
pag. 185
2. Classamento - C.T.P. Milano, Sez. 3, Sentenza n. 106 del 11/03/2010  
pag. 186
3. Fabbricati rurali – C.T.R. Lombardia, Sez. 32, Sentenza n. 53 del 23/04/2010  
pag. 187
4. Abitazione principale - C.T.R. Lombardia, Sez. 34, Sentenza n. 83 del 20/05/2010  
pag. 188
5. Attribuzione e modifica R.C. – C.T.R. Lombardia, Sez. 34, Sentenza n. 113 del 24/06/2010  
pag. 189
6. Base imponibile - C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 118 del 24/09/2010  
pag. 190

## **ILOR**

1. Zone depresse - C.T.C. Milano, Coll. 8, Sentenza n. 99/2010 del 13/01/2010  
pag. 192
2. Accertamento maggior reddito – C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 53 del 14/04/2010  
pag. 193
3. Impresa familiare - C.T.C. Milano, Coll. n. 8, Sentenza n. 2932/2010 del 22/06/2010  
pag. 194
4. Rimborso - C.T.C. Milano, Coll. 1, Sentenza n. 3179/2010 del 21/10/2010  
pag. 195

## **IRAP**

1. Costi sostenuti - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 5 del 12/01/2010  
pag. 197
2. Ravvedimento operoso - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 77 del 14/01/2010  
pag. 198
3. Avvocato – C.T.P. Milano, Sez. n. 1, Sentenza n. 41 del 14/01/2010  
pag. 199
4. Avvocato - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 46 del 14/01/2010  
pag. 200

5.	Blocco informatico – C.T.R. Lombardia, Sez. 28, Sentenza n. 172 del 20/09/2010	pag. 201
6.	Prova dell’insussistenza – C.T.R. Lombardia, Sez. 11, Sentenza n. 71 del 14/06/2010	pag. 202
7.	Insussistenza ed esclusione – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 91 del 28/06/2010	pag. 203
8.	Rimborso – C.T.R. Lombardia, Sez. 35, Sentenza n. 102 del 26/07/2010	pag. 204
9.	Studi di settore - C.T.P. Milano, Sez. 12, Sentenza n. 246 del 07/10/2010	pag. 205
10.	Presupposti - C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 120 del 06/10/2010	pag. 206
11.	Presupposti - C.T.R. Lombardia, Sez. 36, Sentenza n. 112 del 29/10/2010	pag. 207
12.	Presupposti - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 119 del 11/10/2010	pag. 208

## **PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI**

1.	Segnaletica stradale di indicazione – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 63 del 10/06/2010	pag. 210
2.	Esenzioni - C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 151 del 28/09/2010	pag. 211

## **IMPOSTE DIRETTE – IRPEF**

1.	Discriminazione uomo donna - C.T.R. Lombardia, Sez. n. 1, Sentenza n. 16 del 20/01/2010	pag. 213
2.	Coltivatori diretti - C.T.C. Milano, Coll. 11, Sentenza n. 65 del 13/01/2010	pag. 214
3.	Invio telematico – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 7 del 21/01/2010	pag. 215
4.	Fondo patrimoniale - C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 4 del 25/01/2010	pag. 216

5.	Impresa familiare – C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 7 del 25/01/2010	pag. 217
6.	Socio accomandatario - C.T.P. Milano, Sez. 3, Sentenza n. 14 del 28/01/2010	pag. 218
7.	Indennità di fine rapporto - C.T.C. Milano, Coll. 5, Sentenza n. 929 del 23/03/2010	pag. 219
8.	Ritenute alla fonte - C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 18/03/2010	pag. 220
9.	Redditi società di persone – C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 62 del 26/03/2010	pag. 221
10.	Cessione d’azienda - C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 19 del 15/04/2010	pag. 222
11.	Indici di capacità contributiva - C.T.P. Milano, Sez. 36, Sentenza n. 186 del 10/05/2010	pag. 223
12.	Investimenti all’estero – C.T.R. Lombardia, Sez. 45, Sentenza n. 56 del 13/05/2010	pag. 224
13.	S.n.c. - C.T.R. Lombardia, S.S. Brescia, Sez. 65, Sentenza n. 109 del 17/06/2010	pag. 225
14.	Indennità d’esproprio - C.T.P. Milano, Sez. 9, Sentenza n. 271 del 19/07/2010	pag. 226
15.	Utili società - C.T.R. Lombardia, Sez. 40, Sentenza n. 112 del 24/09/2010	pag. 227

## **IRPEG – IRES**

1.	Impresa commerciale – C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 13 del 12/02/2010	pag. 229
2.	Paradisi fiscali - C.T.P. Milano, Sez. 43, Sentenza n. 123 del 20/05/2010	pag. 231
3.	Deducibilità - C.T.R. Lombardia, Sez. 11, Sentenza n. 95 del 12/07/2010	pag. 232
4.	Costi del personale - C.T.R. Lombardia S.S. Brescia, Sez. 64, Sentenza n. 220 del 05/10/2010	pag. 233

**IMPOSTE INDIRETTE**  
**(ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO)**

1. Avviso di pagamento - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 41 del 18/02/2010  
pag. 235
2. Impianti fotovoltaici - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 43 del 18/02/2010  
pag. 236
3. Autoproduzione - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 63 del 24/03/2010  
pag. 237
4. Cumulo sanzioni - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 10 del 11/02/2010  
pag. 238
5. Dazio antidumping - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 11 del 11/02/2010  
pag. 239
6. Sottrazione di energia - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 13 del 11/02/2010  
pag. 240
7. Criteri di calcolo - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 23 del 11/02/2010  
pag. 241
8. Pagamenti – C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 48 del 19/02/2010  
pag. 242
9. Fonte solare o eolica - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 47 del 19/02/2010  
pag. 243
10. Calcolo rate mensili - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 110 del 29/04/2010  
pag. 244
11. Evasione - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 111 del 29/04/2010  
pag. 245
12. Imputabilità della sanzione - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 63 del 24/03/2010  
pag. 246
13. Regolamenti di classificazione - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 64 del 24/03/2010  
pag. 247
14. Beni di interesse culturale - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 68 del 06/04/2010  
pag. 248
15. Esenzione – C.T.R. Lombardia S.S. Brescia, Sez. 63, Sentenza n. 153 del 26/05/2010  
pag. 249
16. Rimborso imposte – C.T.R. Lombardia S.S. Brescia, Sez. 67, Sentenza n. 169 del 11/08/2010  
pag. 250
17. Avviso di pagamento annullato – C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 216 del 19/07/2010  
pag. 251



18. Esenzione - C.T.R. Lombardia , Sez. 35, Sentenza n. 99 del 23/07/2010  
pag. 252
19. Classificazione voci doganali - C.T.P. Milano, Sez. 7, Sentenza n. 218 del 06/10/2010  
pag. 253

### **DAZI e DIRITTI DOGANALI e misure ad effetto equivalente**

1. Nomenclatura - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 64 del 24/03/2010  
pag. 255
2. Royalties - C.T.P. Milano, Sez. 31, Sentenza n. 49 del 19/02/2010  
pag. 256

### **IMPOSTA DI BOLLO**

1. Esenzione - C.T.R. Lombardia, Sez. 49, Sentenza n. 63 del 07/05/2010  
pag. 258

### **IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI**

1. Classamento – C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 156 del 19/02/2010  
pag. 260
2. Microzone - C.T.P. Milano, Sez. 24, Sentenza n. 88 del 05/03/2010  
pag. 261

### **IVA**

1. Marchio - C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 3 del 20/01/2010  
pag. 263
2. Cessione intracomunitaria – C.T.R. Lombardia, Sez. 2 – Sentenza n. 9 del 20/01/2010  
pag. 264
3. Perdita del credito – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 7 del 21/01/2010  
pag. 265

4.	Detrazione beni strumentali – C.T.R. Lombardia, Sez. 15, Sentenza n. 7 del 03/02/2010	pag. 266
5.	Contratto di leasing - C.T.P. Milano, Sez. 18, Sentenza n 25 del 08/02/2010	pag. 267
6.	Valore normale - C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 46 del 23/02/2010	pag. 268
7.	Modello VR - C.T.P. Milano, Sez. 43, Sentenza n. 63 del 17/03/2010	pag. 269
8.	Operazioni inesistenti – C.T.R. Lombardia, Sez. 36, Sentenza n. 59 del 08/06/2010	pag. 270
9.	Regime del margine - C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 25 del 16/04/2010	pag. 271
10.	Dichiarazione integrativa – C.T.R. Lombardia, Sez. 20, Sentenza n. 56 del 31/05/2010	pag. 272
11.	Recupero IVA compensata - C.T.R. Lombardia, Sez. 33, Sentenza n. 59 del 09/06/2010	pag. 273
12.	Cessionari beni e servizi – C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 94 del 24/06/2010	pag. 274
13.	Costi di costruzione - C.T.R. Lombardia, Sez. 14, Sentenza n. 84 del 25/06/2010	pag. 275
14.	Interessi anatocistici – C.T.R. Lombardia, Sez. 38, Sentenza n. 81 del 02/07/2010	pag. 276
15.	Personale distaccato - C.T.P. Milano, Sez. 9, Sentenza n. 293 del 19/07/2010	pag. 277
16.	Quadro VR – C.T.R. Lombardia, S.S. Brescia, Sez. 67, Sentenza n. 165 del 11/08/2010	pag. 278
17.	Moduli fotovoltaici – C.T.P. Milano, Sez. 7, Sentenza n. 207 del 30/09/2010	pag. 279
18.	Studi di settore – C.T.P. Milano, Sez. 12, Sentenza n. 246 del 07/10/2010	pag. 280
19.	Rimborsi – C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 134 del 22/11/2010	pag. 281

## **REGISTRO**

1.	Outsourcing - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 47 del 14/01/2010	pag. 283
----	--	----------

2.	Marchio d'impresa - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 86 del 14/01/2010	pag. 284
3.	Termini - C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 4 del 14/01/2010	pag. 285
4.	Avviamento e perdite pregresse – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 5 del 21/01/2010	pag. 286
5.	Strumentalità - C.T.C. Lombardia, Coll. 7,– Decisione n. 575 del 24/02/2010	pag. 287
6.	Prima casa – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 30 del 24/02/2010	pag. 288
7.	Listini CAAM / FIMAA - C.T.P. Milano, Sez. 2, Sentenza n. 153 del 18/03/2010	pag. 289
8.	Plusvalenze - C.T.P. Milano, Sez. n. 43, Sentenza n. 69 del 23/03/2010	pag. 290
9.	Abuso del diritto - C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 54 del 27/04/2010	pag. 291
10.	Cooperativa edilizia - C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 87 del 13/05/2010	pag. 292
11.	Avviamento - C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 89 del 01/06/2010	pag. 293
12.	Ramo d'azienda bancaria - C.T.P. Milano, Sez. 7, Sentenza n. 93 del 17/06/2010	pag. 294
13.	Solidarietà - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 101 del 19/07/2010	pag. 295
14.	Stima Agenzia del Territorio - C.T.R. Lombardia, Sez. 20, Sentenza n. 138 del 26/11/2010	pag. 296
15.	OMI - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 128 del 02/11/2010	pag. 297

## **SUCCESSIONI E DONAZIONI**

1.	Donazione remuneratoria - C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 51 del 27/04/2010	pag. 299
----	--	----------

## TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1. Dispositivi radio-mobili - C.T.P. di Milano, Sez. 1, Sentenza n. 23 del 14/01/2010  
pag. 301

### RISCOSSIONE

1. Raddoppio dei termini - C.T.R. Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 11 del 12/01/2010  
pag. 303
2. Impugnazione cartella – C.T.R. Lombardia, Sez. 11, Sentenza n. 7 del 20/01/2010  
pag. 305
3. Consulente fiscale - C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 33 del 29/01/2010  
pag. 306
4. Interpello del contribuente – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 10 del 11/02/2010  
pag. 307
5. Termine di decadenza notifica cartella – C.T.R. Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 7 del 18/02/2010  
pag. 308
6. Responsabile procedimento – C.T.R. Lombardia, Sez. 20, Sentenza n. 36 del 05/03/2010  
pag. 309
7. Intimazione di pagamento – C.T.R. Lombardia, Sez. 27, Sentenza n. 57 del 26/03/2010  
pag. 310
8. Notifica cartella di pagamento – C.T.R. Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 61 del 15/04/2010  
pag. 311
9. Termine dichiarazione integrativa – C.T.R. Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 62 del 15/04/2010  
pag. 312
10. Espropriazione forzata – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 46 del 28/04/2010  
pag. 313
11. Invito a fornire chiarimenti – C.T.R. Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 48 del 06/05/2010  
pag. 314
12. Omessa notifica cartella – C.T.R. Lombardia, Sez. 29, Sentenza n. 85 del 13/05/2010  
pag. 315
13. Motivazione della cartella – C.T.P. Milano, Sez. 3, Sentenza n. 229 del 25/05/2010  
pag. 316
14. Ritenute d'acconto - C.T.P. Milano, Sez. 35, Sentenza n. 218 del 25/06/2010  
pag. 317
15. Impugnazione per vizi propri – C.T.R. Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 95 del 28/06/2010  
pag. 318

16.	Aiuti di stato – C.T.R. Lombardia, Sez. 46, Sentenza n. 82 del 30/06/2010	pag. 319
17.	Inesistenza della notifica - C.T.P. Milano, Sez. 9, Sentenza n. 264 del 19/07/2010	pag. 320
18.	Debito verso l’Erario - C.T.R. Lombardia, Sez. 44, Sentenza n. 95 del 20/07/2010	pag. 321
19.	Sottoscrizione - C.T.R. Lombardia, Sez. 31, Sentenza n. 124 del 17/12/2010	pag. 322
20.	Notifica - C.T.R. Lombardia, Sez. 20, Sentenza n. 95 del 24/09/2010	pag. 323
21.	Comunicazione di irregolarità - C.T.R. Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 131 del 25/11/2010	pag. 324
22.	Cartella di pagamento - C.T.R. Lombardia, Sez. 2, Sentenza n. 137 del 12/11/2010	pag. 325
23.	Riscossione coattiva - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 132 del 22/11/2010	pag. 326

## **TERMINI**

### **(di sospensione, prescrizione e decadenza)**

1.	Notifica per posta - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 52 del 14/01/2010	pag. 328
2.	Beneficio prima casa – C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 66 del 14/01/2010	pag. 329
3.	Istanza di rimborso - C.T.P. Milano, Sez. 5, Sentenza n. 49 del 25/02/2010	pag. 330
4.	Termine per istanza di rimborso – C.T.R. Lombardia, Sez. 24, Sentenza n. 44 del 09/03/2010	pag. 331
5.	Notifica della cartella - C.T.P. Milano, Sez. 3, Sentenza n. 159 del 14/04/2010	pag. 332
6.	Termine per istanza di rimborso – C.T.R. Lombardia, Sez. 42, Sentenza n. 53 del 27/04/2010	pag. 333

## **VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI**

1.	Iscrizione di ipoteca – C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 35 del 14/01/2010	pag. 335
----	--	----------

2.	Ipoteca - C.T.P. Milano, Sez. 1, Sentenza n. 40 del 14/01/2010	pag. 336
3.	Mancato pagamento tributo – C.T.R. Lombardia, Sez. 6, Sentenza n. 33 del 26/02/2010	pag. 337
4.	Elenchi INTRASTAT – C.T.R. Lombardia, Sez. 2 - Sentenza n. 42 del 24/03/2010	pag. 338
5.	Irrogazione delle sanzioni – C.T.R. Lombardia, Sez. 32, Sentenza n. 45 del 06/04/2010	pag. 339
6.	Quadro RW – C.T.R. Milano, Sez. 45, Sentenza n. 56 del 13/05/2010	pag. 340
7.	Definizione agevolata – C.T.R. Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 81 del 15/05/2010	pag. 341
8.	Irrogazione - C.T.R. Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 122 del 11/10/2010	pag. 342

## **VARIE**

1.	Emendabilità della dichiarazione dei redditi – C.T.R. Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 65 del 10/06/2010	pag. 344
2.	Ipoteca, notifica preventiva - C.T.P. Milano, Sez. 17, Sentenza n. 50 del 26 ottobre 2010	pag. 345
3.	Errore formale - C.T.P. Milano, Sez. 16, Sentenza n. 2 del 14 dicembre 2010	pag. 346
4.	Tasse automobilistiche – C.T.R. Lombardia, Sez. 5, Sentenza n. 124 del 6 ottobre 2010	pag. 347
5.	Iscrizione all’AIRE – C.T.R. Lombardia, Sez. 28, Sentenza n. 234 del 26 novembre 2010	pag. 348
6.	Dichiarazione integrativa - C.T.R. Lombardia, Sez. 24, Sentenza n. 167 del 30 novembre 2010	pag. 349
7.	Redditi di lavoro dipendente - C.T.R. Lombardia, Sez. 34, Sentenza n. 219 del 30 dicembre 2010	pag. 350

# ACCERTAMENTO



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**I) ACCERTAMENTO – NOTIFICA – PERSONA FISICA – DOMICILIO FISCALE – Mutamento di domicilio – Ricerca presso il comune – Necessarietà – Art. 60 comma 1 lettera e) d.p.r. 600/73 – Possibilità - Irreperibilità.**

**II) IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI PRIMA CASA Residenza anagrafica – Residenza effettiva – Prova**

Massima:

*I) Nell'eventualità che il contribuente risulti irreperibile presso il domicilio fiscale dichiarato a seguito di trasferimento, l'Agenzia è tenuta ad effettuare un tentativo di reperire il contribuente presso altro domicilio ricadente nel territorio dello stesso comune di precedente domicilio fiscale prima di procedere a notifica ex art. 60, comma 1, lettera e) del d.p.r. 600/73.*

*II) Ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti per la "prima casa" la comprova, da parte del contribuente, del possesso del requisito della dimora abituale è data dalla residenza anagrafica. Ciò detto, rileva il momento di presentazione della domanda di iscrizione anagrafica, specie nel caso in cui eventuali ritardi nel trasferimento della dimora abituale derivino da procedure amministrative particolarmente complesse.*



Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO IRPEF  
PARAMETRI - Presunzione semplice - Contraddittorio Motivazione  
specificata**

Massima:

*L'avviso di accertamento nei confronti di un agente di commercio, avente ad oggetto lo scostamento, ai fini del reddito Irpef, tra i corrispettivi dichiarati e quelli ipotizzati non sulla base dei parametri elaborati dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 3, c. 184 L. 549/1995, è da ritenersi illegittimo. Una presunzione semplice necessita di conferme, motivazionali o probatorie che, nel caso di specie, sono state omesse nel provvedimento finale dell'Agenzia delle entrate, la quale, peraltro, non ha valutato le eccezioni del contribuente in sede di contraddittorio.*

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO METODO ANALITICO INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE Mere presunzioni.**

Massima:

*Qualora, a seguito di accertamento analitico-induttivo, si evidenzino scostamenti anomali ed eccezionali in attività individuate a basso reddito o antieconomiche, e che si allontanino in maniera significativa dalla media degli studi di settore, è necessaria un'indagine approfondita da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che dovrà ricercare in maniera approfondita gli elementi concreti che possano costituire indici di maggiori ricavi, indipendentemente dalla mera comparazione con le risultanze medie e tabellari del settore.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - IRPEF - STUDI DI SETTORE - Presunzione semplice - Principio di capacità contributiva - Giustificazione dello scostamento.**

Massima:

*Gli studi di settore non sono da soli sufficienti per una corretta applicazione dei contenuti del dettato costituzionale; l'avviso di accertamento non può fondarsi unicamente sugli studi di settore (da intendersi quali presunzioni semplici) ma richiedono altri elementi per poterne rinforzare le conclusioni, elementi connotati da gravità, precisione concordanza. Una lettura costituzionalmente orientata degli studi di settore obbliga a tener conto delle specifiche caratteristiche dell'attività del contribuente sottoposto a verifica.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - IRPEF - STUDI DI SETTORE - Inversione dell'onere della prova - Presunzione semplice.**

Massima:

*Il contribuente ha l'onere di spiegare e giustificare lo scostamento dei suoi ricavi da quelli altrimenti determinati mediante gli studi di settore. L'applicazione di questi ultimi da parte dell'Amministrazione Finanziaria determina, di fatto, un'inversione dell'onere della prova. Si presume, infatti, che la natura dell'attività svolta fa desumere che determinati tipi di iniziative economiche non vengono intraprese senza prima uno studio approfondito della realtà della zona, e che quindi se vengono adottate, lo sono con cognizione di causa e con la certezza di ricavi di fatto allineati a quelli degli studi. Anche l'accensione di un finanziamento per il rinnovo delle attrezzature nel periodo d'imposta antecedente a quello di verifica può far presumere che la redditività dell'attività economica. Per il contribuente è, dunque, necessario dimostrare in fase di contraddittorio gli elementi idonei a commisurare, alla concreta realtà economica dell'impresa, la presunzione indotta dagli studi di settore.*

**Responsabilità per l'omessa presentazione - Commissione Tributaria Provinciale di  
Milano Sez. 24 – Sentenza n. 14/24/2010 del 21/01/2010  
Presidente e Relatore: Orsatti**

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO - DICHIARAZIONI FISCALI S.N.C.  
OMESSA PRESENTAZIONE – SANZIONI - Responsabilità del  
professionista incaricato della presentazione e della società**

Massima:

*Risponde dell'operato del professionista, e non può attribuire l'omissione alla responsabilità dello stesso, la società che non verifica la corretta presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il comportamento "disattento" della società è aggravato dalla circostanza che tale disattenzione si sia protratto nel tempo e se la stessa società non ha sporto alcuna denuncia nei confronti del professionista incaricato.*

**Crediti da precedenti dichiarazioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 8 del 5 febbraio 2010 - Presidente: Piglionica, Relatore: Fossa**

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONI - Crediti da precedenti dichiarazioni – Debenza - Verifica**

Massima:

*Relativamente ai crediti riportati da precedenti dichiarazioni, la verifica di debenza va necessariamente estesa alle appostazioni che li hanno formati. Le rettifiche sono circoscritte a quelle azionabili sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 36-bis

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - CESSIONE D'AZIENDA - PLUSVALENZA  
PATRIMONIALE - Imposta registro - Presunzione corrispondenza -  
Onere della prova contraria a carico del contribuente.**

Massima:

*A seguito di accertamento di valore in sede di applicazione dell'imposta di registro, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva ai fini Irpef, applicando l'imposta di registro sulla base dei valori di mercato. Il contribuente deve, per superare la presunzione, dimostrare in concreto la corrispondenza del prezzo incassato dalla vendita per un prezzo inferiore a quello di mercato.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Ricarico  
oggettivamente eccessivo - Indeterminatezza delle modalità di  
calcolo.**

Massima:

*L'accertamento realizzato con il metodo analitico-induttivo è illegittimo quando sia oggettivamente eccessivo il ricarico applicato dall'Amministrazione Finanziaria e di difficile interpretazione la modalità di calcolo applicata.*



**Presunzione distribuzione utili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ,  
Sez. 27, sentenza n. 116 del 12 febbraio 2010 - Presidente e Relatore: Cusumano**

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Presunzione di distribuzione utili – Soci illimitatamente responsabili**

Massima:

*La presunzione legale di attribuzione degli utili conseguiti da società di persona vale solo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, e non per i soci accomandanti, i quali possono affrancarsi dalle responsabilità provando l'effettiva estraneità alla vita sociale.*

**Riferimenti normativi:** C.C., artt. 2727 e 2729

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – AVVIAMENTO – DETERMINAZIONE Listino  
CAMM/FIMAA – Insufficienza – Parametri di cui al d.p.r. 460/96.**

Massima:

*Ai fini della determinazione della redditività aziendale e, dunque, dell'avviamento, necessita computare tutti i fattori dai quali si possa inferire il sovra profitto che il complesso aziendale potrà nel futuro produrre, come la notorietà dell'ubicazione, la presenza di dipendenti, la struttura lavorativa, il regime delle licenze commerciali (liberalizzate o non), il rapporto tra i gerenti. Ciò detto, non si può basare un accertamento unicamente sulle stime elencate nel listino CAMM / FIMAA, poiché le stesse costituiscono un mero indicatore. Del resto si ravvisa ragionevole l'applicazione, per analogia, dei parametri stabiliti dal d.p.r. n. 460/1996 (anche se solo relativamente all'accertamento con adesione), parametri sui quali può fondarsi l'accertamento anche relativamente all'applicazione dell'imposta sui redditi Irpef nel caso di specie.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE – Commercio rottami metallici – Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati – Cause giustificazione Prezzi imposti – Elevata concorrenzialità – Cessione ad altro operatore – Sussistono.**

Massima:

*L'accertamento mediante studi di settore, diretto ad un contribuente operante nel ramo del commercio dei rottami metallici, prevede, come legittima causa di giustificazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore, la prova addotta dallo stesso contribuente che i prezzi applicati siano prezzi imposti da listino, che il settore risulti estremamente concorrenziale nella zona ove il contribuente risiede e che il rifiuto ferroso prelevato dal contribuente sia destinato ad altro operatore, rendendo, in tal modo, esiguo il margine di guadagno a causa del duplice passaggio della merce.*

Scostamento redditi presunti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano -  
Sezione 18 - Sentenza n. 53/18/2010 del 08/03/2010  
Presidente: Pinto, Relatore: Barone

Intitolazione:

**STUDI DI SETTORE – CONTRASTO CON ART. 53 COST. –  
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE – Artt. 62-bis e  
62-sexies, d.l. 331/1993 – Infondata – Scostamento redditi presunti  
redditi dichiarati – Diritto di giustificazione contribuente – In sede  
amministrativa – In sede giurisdizionale – Sussiste.**

Massima:

*Non trova alcun fondamento la questione di legittimità costituzionale degli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto legge n. 331/1993 e della relativa legge di conversione poiché la norma predetta permette al contribuente di illustrare e motivare le ragioni del proprio scostamento dai ricavi derivanti dagli studi di settore. Nell'ipotesi di accertamento mediante studi di settore (vedi sentenza della Corte di Cassazione n. 281 del 27/02/02), al contribuente è consentito, tanto in sede amministrativa in contraddittorio con l'Ufficio, quanto in sede giurisdizionale, innanzi al Giudice tributario, esplicitare e comprovare adeguatamente i motivi per i quali i redditi dichiarati risultino inferiori rispetto a quelli presunti.*

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Bancario – Società familiari - Movimenti bancari Presunzioni**

Massima:

*In una società la cui compagine sociale è riferibile ad uno stretto nucleo familiare, le annotazioni sui conti bancari personali dei soci o dei loro familiari possono essere sufficienti a far ritenere le stesse relative all'attività svolta dalla società.*

*In tema di accertamento delle imposte sul reddito, la presunzione legale relativa posta dall'art. 32 primo comma D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, vincola l'ufficio tributario ad assumere, per certo, che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 32

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Amministratore di fatto – Presupposti**

Massima:

*Il riferimento alla responsabilità di una persona, in quanto amministratore di fatto di un soggetto di diritto, presuppone l'accertamento (e la prova) di una serie di comportamenti che ricolleghino detta persona all'ente di cui sarebbe amministratore di fatto (stipula di contratti, prestazione di garanzie, documenti, etc.), sussiste per contro un vero e proprio "sipario" tra le persone fisiche e l'ente di cui sarebbero state amministratori di fatto.*

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO - Presunzioni - Percentuali di ricarico Applicabilità**

Massima:

*Nell'accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il contribuente deve dimostrare che l'attività sottoposta ad accertamento abbia ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio. In mancanza di tali presupposti, è legittima la presunzione che la percentuale di ricarico applicata sulla merce venduta in evasione di imposta è uguale a quella applicata sulla merce commercializzata ufficialmente, a meno che il contribuente non provi di avere venduto a prezzi inferiori le merci non documentate.*

*Le percentuali di ricarico possono fondarsi su presunzioni semplici desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento che consentono di risalire dal fatto noto al fatto ignoto e che possono essere legittimamente utilizzate dall'Amministrazione e dal giudice.*

*Nell'accertamento tributario l'Amministrazione finanziaria può utilizzare la semplice media aritmetica e non un valore ponderato, per ricostruire la percentuale di ricarico applicata ai costi e dunque il prezzo degli articoli venduti "in nero", salvo che i prodotti "incriminati" riportino una notevole differenza di valore fra loro e che i più venduti presentino una quota di mark up di molto inferiore al ricarico medio. A fornire la prova contraria, tuttavia, deve essere il contribuente.*

*I coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella*

*determinazione del volume d'affari, che si pone alla base dell'accertamento del reddito in un'ottica statistica, non astratta, bensì riferita al singolo settore economico; la loro applicazione pone una presunzione legale relativa, come tale superabile con la prova contraria diretta a dimostrare fatti e circostanze specifiche che concretamente rivelino il conseguimento di un ammontare di ricavi inferiore la cui previsione è enfatizzata dall'invio al contribuente del questionario, con il quale vengono richiesti chiarimenti per iscritto, nell'ottica della disciplina collaborativa disegnata dall'art. 12 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), tutt'altro che pregiudizievole all'esercizio del diritto di difesa.*

*Nell'accertamento di ricavi non contabilizzati ex art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderale è consentito quando risulti l'omogeneità della merce, circostanza la cui valutazione costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.*

*Anche se il concetto di inerenza per la detrazione dei costi non è più legato ai ricavi immediati dell'impresa, ma anche a quelli in proiezione futura secondo le scelte dell'imprenditore, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria verificare tale inerenza, ai soli fini dell'opponibilità al Fisco, salva la prova da parte del contribuente dell'esistenza di un fatto modificativo della pretesa.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 39; D.P.R. n. 633/72, art. 54



Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – FRODE CAROSELLO – INESISTENZA  
SOGGETTIVA – Inesistenza oggettiva – Onere della prova  
Procedimento penale e procedimento tributario.**

Massima:

*L'avviso di accertamento notificato in conseguenza di attività di controllo finalizzata a reprimere il fenomeno delle "frodi carosello" è illegittimo e soggetto ad annullamento per i seguenti motivi: 1. l'avviso non sia stato preceduto da notifica del processo verbale di constatazione, teso ad informare il contribuente delle tipologie di verifiche effettuate; 2. l'avviso non motivi le ragioni in base alle quali operazioni commerciali realmente verificatesi e contabilizzate non vengano riconosciute dall'ufficio procedente; 3. venga dall'ufficio rilevata la sola inesistenza soggettiva delle operazioni, ma non quella oggettiva; 4. la parte fondante delle motivazioni contenute nell'avviso derivi da risultanze di un procedimento penale pendente.*

**Accertamento induttivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia -  
Sezione 32 - Sentenza n. 54/32/2010 del 23/04/2010  
Presidente: Luglio, Relatore: Montalbano**

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO - CONTABILITÀ FORMALMENTE  
REGOLARE - Inattendibilità complessiva – Accertamento dei redditi  
d'impresa - Ammissibilità.**

Massima:

*Pur in presenza di una contabilità formalmente regolare può procedersi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, all'accertamento del reddito d'impresa qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della anti economicità del comportamento del contribuente.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 39

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO – Reddito presunto reddito dichiarato – Giustificazioni contribuente – Gravidanza Assunzione collaboratore dipendente – Sussistono – Prova maggiori imposte dovute – Onere amministrazione finanziaria.**

Massima:

*Compete all'Amministrazione Finanziaria l'onere di comprovare ed esattamente quantificare eventuali maggiori pretese tributarie e maggiore imponibile (a fronte di quello dichiarato), nel caso di accertamento mediante studi di settore, che preveda giustificazioni da parte del contribuente in ordine ad un reddito inferiore rispetto a quello accertato, stante la peculiarità del caso concreto esaminato nel suo contesto soggettivo ed oggettivo.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO METODO -  
STUDI DI SETTORE - Valenza probatoria Presunzione semplice -  
Necessità confronto con condizioni economiche reali - Sussiste -  
Onere prova in capo all'amministrazione finanziaria - Sussiste -  
Avviso d'accertamento - Rigetto argomentazioni contribuente -  
Motivazione inconsistenti e infondate – Mancato assolvimento  
dell'obbligo motivazionale - Illegittimità avviso.**

Massima:

*La valenza probatoria degli studi di settore, e dei relativi indicatori di normalità economica in qualità di indici di riferimento, è definita dall' art. 1, c. 14, L 296/2006. Lo scostamento emerso dalla loro applicazione non determina automaticamente un accertamento in capo al contribuente, ma grava sull'Ufficio fiscale l'onere di fornire motivazioni ed elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei suddetti indicatori. Nel caso di specie l'Ufficio non ha indicato nell'avviso di accertamento né le motivazioni né le prove documentali a sostegno delle rettifiche apportate ai dati contabili, non avendo prodotto i riscontri e gli elementi specifici di incoerenza ed incongruenza utilizzati nel calcolo degli scostamenti rilevati sul reddito.*

**Ricostruzione induttiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia – Sezione 30 Sentenza n. 82/30/2010 del 10/05/2010 – Presidente: Paganini, Relatore: Monaldo**

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Ricostruzione induttiva – Presunzioni qualificate.**

Massima:

*La ricostruzione induttiva può anche avvenire attraverso presunzioni qualificate e può riguardare singoli elementi positivi di reddito, come anche l'insieme dei ricavi. Tale ricostruzione va, quindi, al di là delle mere risultanze contabili, per superarne le infedeltà non riscontrabili in modo diretto.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 600/73, art. 39, comma 1

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO - Studi di settore - Presunzioni - Onere della prova - Contraddittorio**

Massima:

*Gli accertamenti standardizzati sono "indipendenti dall'analisi dei risultati delle scritture contabili" e trovano nel contraddittorio il loro punto centrale. Il contribuente che constati in sede di dichiarazione le incongruenze rispetto ad una dichiarazione fedele si trova dunque nella consapevole situazione di dover affrontare un possibile contraddittorio nel quale le giustificazioni degli scostamenti dal medesimo contribuente predisposte ed offerte potranno risultare insufficienti. Ciò costituisce di per sé una obiettiva situazione d'incertezza sulla portata (cioè sugli effetti finali della sua applicazione in concreto) della norma che autorizza l'uso di forme standardizzate di accertamento, proprio perché, non costituendo gli standard una presunzione legale che produca l'obbligo del contribuente di conformare la sua dichiarazione allo standard, affidano la valutazione finale di fedeltà della dichiarazione non ad un confronto semplicemente numerico fra applicazione dello studio e contenuto della dichiarazione, ma all'esito, di per sé incerto, di un successivo procedimento in contraddittorio.*

*La prevalenza dello standard all'esito del procedimento, costituisce presunzione di maggiore capacità contributiva, ma, proprio per il suo carattere presuntivo, in mancanza di altri elementi valutabili dal Giudice, non può costituire fondamento per l'applicazione di una sanzione, la prova dei cui fatti costitutivi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, può anche essere raggiunta per presunzioni, ma diverse da quelle della, pur corretta, applicazione di standard di capacità contributiva.*

*Mentre la motivazione dell'accertamento può essere ritenuta sufficiente quando la prevalenza dello standard sia giustificata dall'esito sfavorevole al contribuente dell'iter procedimentale, la prevalenza dello standard da sola non è sufficiente a motivare la più complessa fattispecie che presiede alla irrogabilità delle sanzioni, permanendo quello stato di incertezza che giustifica, in applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, la violazione (intesa come discrepanza tra il dichiarato e lo standard che prevale).*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 331/93, art. 62-sexies

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – Motivazione per relationem verbale G. di F. –  
Ammissibilità.**

Massima:

*L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio, in particolare il p.v.c. della Guardia di finanza, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente .*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 42

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Motivazione - Maggior valore - Parametri**  
**Diritto di difesa.**

Massima:

*L'obbligo di motivazione dell'accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore con le specificazioni che si rendano necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per limitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nella successiva eventuale fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere di fornire la prova di fornire in concreto la prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.*

*Può dirsi congrua la motivazione il cui contenuto pone il contribuente in grado di comprendere quale sia il parametro applicato dall'Ufficio e quali siano i punti sui quali si deve difendere .*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 42



Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Accertamento sintetico – Onere della prova**

Massima:

*La norma che disciplina lo strumento dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del DPR 600/1973 dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto alla esistenza di fattori indicativi di capacità contributiva, restando a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 600/1973, art. 38

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Notificazione nei confronti di persone giuridiche**

### **Disciplina speciale**

Massima:

*Per la notificazione degli atti tributari, in forza dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, si rinvia alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, ma con alcune specialità, tra le quali quella di cui alla lett. c) dello stesso art. 60, per cui "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario".*

*Coordinando la disciplina speciale (di cui all'art. 60 DPR 600/1973) con quella generale ( di cui all'art. 146 c.p.c.), si ricava che la notificazione di atti tributari emessi nei confronti di persone giuridiche, eseguita nei confronti del rispettivo legale rappresentante, può essere utilizzata solamente se questi, oltre ad essere identificato nell'atto, risieda nel Comune del domicilio fiscale (di regola, la sede legale) dell'ente rappresentato, salvo che la notifica non avvenga mediante consegna diretta nelle mani dello stesso.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 600\1973, art. 60

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO BANCARIO – Onere della prova**

Massima:

*L'amministrazione finanziaria può procedere ad accertamenti bancari, spostando l'onere della prova in capo al contribuente che è tenuto a dimostrare i vari movimenti bancari ed a dimostrare che questi ultimi siano estranei al proprio reddito.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 32

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Distribuzione utili pro quota – Onere della prova di una diversa destinazione**

Massima:

*Qualora vengano accertati maggiori utili nei confronti di una società, l'onere di provare una destinazione diversa di quella naturale della distribuzione pro quota ai soci, spetta ai soci che negano di aver percepito la loro quota.*

**Riferimenti normativi:** C.C., artt. 2727 e 2729

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento Notifica –  
Notifica dell’atto di imposizione tributaria Omissione – Illegittimità  
della cartella di pagamento.**

Massima:

*La regolarità della notifica dell’avviso di accertamento è comprovata dalle risultanze della relata di notifica. Qualora non si notificchi al contribuente l’avviso di accertamento, è fatto obbligo all’ente impositore di fornire prova della trasmissione della raccomandata con avviso di ricevimento, che informa il contribuente dell’impossibilità della notifica e del deposito dell’accertamento presso la casa comunale. Se manca la notifica dell’avviso di accertamento, al contribuente è sufficiente eccepire la legittimità della cartella di pagamento senza dover entrare nel merito della pretesa, fatta salva la possibilità per l’ente impositore di comprovare l’avvenuta conoscenza del contenuto dell’avviso di accertamento da parte del contribuente.*

Intitolazione:

**I) ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Cartella di pagamento  
Notificazione - Termine.**

**II) ACCERTAMENTO - Cartella di pagamento - Motivazione**

Massima:

*I) In tema di accertamento e controlli delle dichiarazioni tributarie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.*

*II) Alle cartelle di pagamento si applicano i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti per la materia tributaria dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212). Pertanto anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria, dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 36-bis

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – PRESUNZIONI – Tassazione presuntiva Applicabilità ad anni precedenti l'accertamento - Esclusione**

Massima:

*La presunzione di fruttuosità, ex art. 6 del D.L. 167/90, delle somme e dei titoli costituiti all'estero non giustifica anche l'ulteriore presunzione che tale fruttuosità sia maturata non solo nel periodo in cui ne è stata accertata la disponibilità, ma anche negli anni precedenti.*

*Da una presunzione non può mai derivare un'ulteriore presunzione. La presunzione di fruttuosità dei capitali costituiti all'estero, prevista ex lege, è legittima per il periodo in cui si è effettivamente accertato che tali capitali sussistevano. Non lo è, invece, per gli anni antecedenti all'accertamento, perché per essi manca qualsiasi prova sicura dell'effettiva costituzione dei capitali all'estero e la relativa deduzione rimane una mera congettura dell'ufficio accertatore, sfornita di qualsiasi significativo riscontro probatorio.*

*L'art. 6 del D.L. 167/90 giustifica la presunzione di redditività dei capitali esteri solo per il periodo temporale in cui è stata accertata la costituzione del capitale, senza alcun effetto, anche indiretto, sui periodi precedenti, sino all'ultima annualità utile ai fini dell'accertamento.*

**Riferimenti normativi:** D.L. 167/90, art. 6

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Induttivo - Plusvalenze - Presunzioni Onere della prova**

Massima:

*In tema di plusvalenze patrimoniali, poiché l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere, in via induttiva, sulla base della presunzione (semplice) di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta di registro, e poiché non è comunque ammesso nel nostro ordinamento tributario che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva (art. 53 Cost.) del soggetto sottoposto ad accertamento, spetta al Giudice di diritto il dovere di valutare (sulla base di una valutazione comparativa delle eccezioni e delle prove offerte dalle parti, anche in sede contenziosa) la valenza probatoria della presunzione semplice (costituita dalla citata corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta di registro), offerta dall'Ufficio.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 917/86, art. 54



Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO - Studi di settore – Applicazione - Onere della prova - Contribuente**

Massima:

*L'applicazione degli studi di settore deve avvenire in modo ragionevole in superamento del reddito effettivo che deve essere del tutto valutato con riferimento agli elementi della singola situazione. Occorre pertanto riferirsi al merito degli elementi probatori forniti dal contribuente per verificarne la sostanziale trasformazione in maggiori ricavi.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 331/93, art. 62-sexies

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO - Studi di settore – Natura e funzioni Presunzioni - Contraddittorio – prova contraria**

Massima:

*Gli studi di settore rappresentano la predisposizione di indici rilevatori di possibile anomalia fiscale e legittimano l'avvio della procedura finalizzata all'accertamento ove i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere corretti in contraddittorio con il contribuente, contraddittorio che diviene elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore. E' onere del contribuente fornire in contraddittorio i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi del relativo scostamento e inapplicabilità nella specie dello standard.*

*Pur consapevoli che lo studio di settore è strumento ancora perfezionabile per non creare casi di incongruenze fantomatiche, al contribuente è fornita la possibilità di specificare tutte le scusanti atte a confutare le risultanze degli studi, che in quanto tali non possono tener conto di tutte le situazioni di marginalità. Per far fronte all'evasione fiscale, che ovviamente non produce sempre evidenti prove di colpevolezza, gli studi, adeguatamente forniti di strumenti a tutela del contribuente, restano uno strumento privilegiato per verificare la congruenza dei ricavi su larga scala.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 331/93, art. 62-bis

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Studi di settore – Natura di presunzioni semplici Ulteriori elementi probatori - Necessità**

Massima:

*L'efficacia degli studi di settore è circoscritta all'acquisizione di semplici presunzioni che necessitano di ulteriori elementi probatori per imputare al contribuente un reddito reale. In particolare, l'Ufficio non può ignorare le circostanze addotte, e documentate quali esimenti, dall'interessato (modeste dimensioni dell'esercizio, sfavorevole ubicazione del medesimo, spietata concorrenza del settore), trasformando lo studio di settore da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 331/93, art. 62-sexies

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Studi di settore – Incongruenza Mancanza della condizione di “normalità economica” – Prova**

Massima:

*Un accertamento basato sugli studi di settore è legittimo in caso di incongruità dei redditi reiterata nel tempo e in misura esigua in relazione alle dimensioni dell'impresa e al numero dei dipendenti. La condizione di “non normalità economica” per motivi di salute e di età anagrafica va provata con mezzi idonei.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 331/93, art. 62-sexies comma 3

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – Motivazione dell'avviso – Rettifica del valore di immobili - Utilizzo valori OMI - Omessa indicazione unità misura - Scostamento valore OMI - Difetto motivazione Sussiste**

Massima:

*Non è motivato l'avviso di rettifica del valore di trasferimento di un capannone industriale, qualora l'Ufficio ometta di produrre documenti a sostegno delle proprie tesi e neppure offra in comunicazione i valori OMI, su cui si fonda l'avviso stesso. Tali evidenti omissioni non permettono di comprendere né come l'Ufficio sia pervenuto alla determinazione dei valori indicati nell'avviso impugnato, né perché nello stesso vengano richiamati i valori rilevati dall'OMI, senza precisare l'unità di misura a cui rapportarli, e poi di fatto applicati valori di gran lunga superiori a quelli rilevati.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 131/86, artt. 51 e 52

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Sintetico – Acquisto di immobile – Mancato versamento del corrispettivo – Incremento patrimoniale Presunzione – Esclusione**

Massima:

*Gli elementi e le circostanze certe sui quali l'art. 38 del D.P.R. 600/73 impone che il reddito sinteticamente determinato debba poggiare vengono a mancare quando la spesa non sia stata ancora sostenuta dal contribuente nel periodo preso in esame, facendo così venire meno il presupposto indispensabile per rendere legittimo l'accertamento (nel caso di specie si tratta di un presunto incremento patrimoniale connesso all'acquisto di un immobile per un valore pari al prezzo convenuto e, quindi, ripartito ai fini del preteso reddito nei cinque anni precedenti ma non sostenuto in quanto l'immobile risultava ancora gravato da ipoteche per un ammontare superiore al prezzo pattuito).*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 38

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Controllo delle dichiarazioni Emendabilità della dichiarazione – Termini – Risoluzioni ministeriali - Valenza**

Massima:

*La dichiarazione tributaria rappresenta una dichiarazione di scienza e non di volontà ed è pertanto emendabile dal contribuente mediante la presentazione, entro i termini di legge, di una nuova dichiarazione integrativa di quella originariamente trasmessa. Secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 2, D.P.R. 322/1998, il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi entro il termine massimo previsto per l'accertamento di cui all'art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per contro, il minor termine prescritto per la presentazione della cosiddetta dichiarazione integrativa a favore, ovvero sia entro il termine del periodo d'imposta successivo, secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 2, DPR 22 luglio 1998, n. 322, integra una mera facoltà e non già un onere da assolversi a pena di decadenza.*

*Le risoluzioni ministeriali non integrano una fonte del diritto e costituiscono, tutt'al più, la fonte di obblighi di natura interorganica, produttivi di effetti nell'ambito dell'ordinamento interno del plesso organizzatorio dell'Agenzia delle entrate.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 602/73, art. 36-bis;  
D.P.R. n. 322/98, art. 2;  
D.P.R. n. 600/73, art. 43

# ACCERTAMENTO NOTIFICA - PERSONA FISICA



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi



Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - NOTIFICA**

Massima:

*Non è necessario procedere, prima della notifica dell'avviso di liquidazione, alla separata notificazione o comunicazione dell'atto di classamento di un immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, potendo tali atti essere recepiti nell'avviso di liquidazione .*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 131/86, art. 52

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Notificazione – Affissione all'albo**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se non è possibile consegnare l'atto da notificare al destinatario, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.*

*Nel caso suddetto la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Quindi, l'affissione alla porta di abitazione è solo un passaggio intermedio, che si completa con l'invio della raccomandata.*

**Riferimenti normativi:** C.P.C., art. 140

Intitolazione:

- I) ACCERTAMENTO – REDDITI D’IMPRESA - CONTRATTO D’APPALTO - Società committente - Immobiliare – Stati d’avanzamento lavori - Rimanenze di magazzino – Cessione immobile ultimato - Ricavo - Contratto d’appalto - Società appaltatrice - Corrispettivo – Stato d’avanzamento - Ricavo Società controllante - Appaltatrice - Società controllata Committente - Rapporto di finanziamento - Imputazione dei corrispettivi - Rilevanza - Non sussiste.**
- II) PERDITE SU CREDITI - RILEVANZA FISCALE IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO - Onere della prova - grava sul contribuente - Credito iva - Cessione - Rappresentazione in dichiarazione – E’ necessaria.**

Massima:

*I) In un contratto d’appalto, i pagamenti della società committente in base allo stato di avanzamento dei lavori determinano rimanenze di magazzino (i ricavi si concretizzano al momento della vendita dell’immobile a seguito della conclusione dei lavori, e i profitti e le perdite sono calcolati in base alla comparazione fra i ricavi e le rimanenze). Nel caso della società appaltatrice, invece, i compensi derivanti dallo stato di avanzamento dei lavori si qualificano contabilmente come ricavi. Qualora l’appaltatrice abbia il ruolo di controllante della committente necessitante un finanziamento da parte dell’appaltatrice per la realizzazione dei lavori, la rappresentazione contabile dei corrispettivi erogati non deve essere condizionata dal rapporto di natura finanziaria tra le due società. Nella fattispecie la società appaltatrice aveva contabilizzato i corrispettivi erogati nel corso dell’avanzamento dei lavori in qualità di semplici poste finanziarie, che con la conclusione dei lavori si commuterebbero in ricavi, in base al ruolo della società sia committente che finanziatrice della stessa.*

*II) La perdita sui crediti assume rilievo fiscale qualora il contribuente abbia provato il suo carattere definitivo e ne dimostri il tentativo di recupero. Gli importi designati come caparre contrattuali non scontano l’iva, dall’altro lato è altresì vero che è a carico del contribuente l’onere di provare che la loro erogazione sia finalizzata in tal senso.*

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Notificazione – Ricerche del destinatario della notifica**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la notificazione degli atti impositivi, effettuata mediante consegna di copia dell'atto da notificare al custode dello stabile ove è ubicata l'abitazione del destinatario, deve considerarsi nulla qualora l'ufficiale notificatore si limiti a dare atto della predetta consegna senza certificare la precaria assenza del destinatario e l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto.*

*Infatti, la successione preferenziale delle persone alle quali per legge può essere consegnata, in assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare, deve ritenersi tassativa. A nulla rileva di aver ottemperato all'ulteriore adempimento, consistente nell'aver dato notizia al destinatario dell'avvenuta consegna degli atti al custode dello stabile a mezzo raccomandata.*

**Riferimenti normativi:** C.P.C., art. 139

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO ANALITICO- IMPOSTE SUI REDDITI REDDITI DETERMINATI IN BASE ALLE SCRITTURE CONTABILI Contabilità regolare – Disconoscimento di costi rappresentati da spese generali - Deducibilità oltre la quota deducibile Sussiste.**

Massima:

*Sono interamente deducibili i costi raggruppati sotto la voce "spese generali", costi tipici (disposti dal DPR 597/19739) e costi atipici, essendo costi e oneri da cui derivano ricavi e proventi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 597/73, art. 61  
D.P.R. 598/73, art. 58

Intitolazione:

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE - INVIM STRAORDINARIA Richiesta di determinazione forfettaria dell'incremento imponibile ex art. 26, comma 3, Legge 131/83 - Legittimità Sussiste.**

Massima:

*La rettifica di un'imposta dovuta all'Ufficio del Registro, richiesta al contribuente con successivo avviso di liquidazione, è conforme all'art. 26, c. 3, L. 131/1983, se conseguente alla sua esplicita richiesta di determinazione nell'atto.*

**Riferimenti normativi:** Legge 131/83, art. 26, comma 3.

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UN  
TERRENO – Imposta di registro – Perizia di parte – Stime FIAIP Prezzo  
di mercato.**

Massima:

*L'ufficio non è tenuto ad allegare all'atto le stime FIAIP (notoriamente conosciute e facilmente accessibili) al fine di sostanziare un accertamento relativo alla determinazione del valore di un terreno per l'imposta di registro. La perizia asseverata da professionista e depositata in processo riveste natura di prova di parte, con valenza non decisiva. Pertanto, ai fini della quantificazione dell'imposta, la stima di valore della FIAP ha una valenza fondamentale, poiché sulla base della stessa si definisce il prezzo di mercato, applicabile ai fini dell'imposta di registro.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO IRPEF  
PARAMETRI - Presunzione semplice - Contraddittorio Motivazione  
specificata.**

Massima:

*L'avviso di accertamento nei confronti di un agente di commercio, avente ad oggetto lo scostamento, ai fini del reddito Irpef, tra i corrispettivi dichiarati e quelli ipotizzati non sulla base dei parametri elaborati dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 3, c. 184 L. 549/1995, è da ritenersi illegittimo. Una presunzione semplice necessita di conferme, motivazionali o probatorie che, nel caso di specie, sono state omesse nel provvedimento finale dell'Agenzia delle entrate, la quale, peraltro, non ha valutato le eccezioni del contribuente in sede di contraddittorio.*



Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IVA+IRPEG+IRAP – COSTI – Fatture per operazioni inesistenti – Verifica fiscale Guardia di Finanza presso terzi – Motivazione per relationem – Legittimità Condono ex art. 9, comma 9, l. 289/2002 – Credito d'imposta IVA – Diritto di contestazione dell'Ufficio – Sussiste.**

Massima:

*Sulla base di elementi di prova precisi, gravi e concordanti, è stata ritenuta legittima l'ammissibilità degli accertamenti, redatti per relationem, notificati in conseguenza di verifica fiscale condotta presso terzi dalla Guardia di Finanza, con la quale era stata accertata la produzione di fatture per operazioni fittizie a favore di società, tra le quali figurava la ricorrente. Incombe, in capo al contribuente, l'obbligo di dimostrare l'effettività della fatturazione. La vigente normativa non prevede un'autonoma attività istruttoria in ordine all'avviso di accertamento, poiché ciò si opporrebbe ai principi di efficienza ed economicità che regolano l'attività amministrativa oltre che alle norme specifiche, proprie della materia tributaria (art. 12 della L. 212/2000). A tal fine l'Amministrazione Finanziaria può avvalersi dell'attività di altri organi, secondo quanto previsto dagli articoli 51 e 52 del d.p.r. 633/72. Per ciò che concerne il condono fiscale, si esplicita che la definizione automatica (ex art. 9, comma 9, della l. 289/2000) non agisce sui crediti, originati da dichiarazioni presentate ai fini IVA, consentendo all'Ufficio di contestare il credito.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IRPEG+ILOR – SENTENZA DI ANNULLAMENTO – Rimborso di somme versate in corso di causa – Onere – Agenzia delle Entrate – Sussiste – Diritto al pagamento degli interessi – Sussiste.**

Massima:

*Spetta al contribuente il rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio in conseguenza dell'annullamento degli avvisi di accertamento statuito dalle Commissioni Tributarie adite. Non rileva la rimostranza dell'Agenzia delle Entrate resistente, secondo la quale il rimborso sarebbe in carico al concessionario della riscossione e non all'ente impositore (ex art. 26 del d.lgs. 122/99), visto che, nella fattispecie, il pagamento è stato effettuato in pendenza del processo ex art. 68, d.lgs. n. 546/92. Relativamente a domanda di rimborso, presentata in giudizio d'appello dinanzi alla Commissione Regionale, si esplicita che il diritto alla restituzione insorge posteriormente alla sentenza di primo grado e, pertanto, non ricade nell'istituto della *condictio indebiti* (ex art. 2033 c.c.), ma è invero identificabile come esigenza di restaurazione di situazione patrimoniale anteriore alla sentenza che ha annullato gli avvisi di accertamento, facendo insorgere una obbligazione restitutoria in seno all'*accipiens*.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 122/99, art. 26;  
D.Lgs. 546/92, artt. 57, 58 e 69;  
C.C., art. 2033

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – IVA – Controllo incrociato tra società controllante e controllata – Omessa tempestiva esibizione di fatture già acquisite dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale effettuata presso la controllata – Conseguenze – PVC della Guardia di Finanza – Obbligo di esame critico da parte dell’Ufficio finanziario.**

Massima:

*Non possono essere valutati a favore del contribuente i documenti omessi in sede di accertamento amministrativo o contenzioso. Esula dalla norma generale l’esclusione di documenti (nella fattispecie fatture di acquisto) che fossero precedentemente stati acquisiti dai verificatori e per i quali non era stata peraltro riscontrata alcuna irregolarità.*

*Non è legittimo l’accertamento dell’Ufficio che si limiti a far proprie le informazioni dei verificatori della Guardia di Finanza caratterizzate, nella fattispecie, da errori nella ricostruzione delle giacenze di magazzino, come evidenziato dalla società ricorrente.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4;  
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5.

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – INDEBITA DETRAZIONE IVA PER COSTI DI COSTRUZIONE – VARIAZIONE DI CLASSAMENTO Da fabbricato a destinazione abitativa a A/10 – Richiesta di variazione successiva all’accesso dell’Agenzia – Indetraibilità parziale dei costi sostenuti.**

Massima:

*Espleta la propria efficacia la variazione del classamento di un immobile, anche qualora tale richiesta di variazione subentri in un momento successivo all’accesso dei funzionari dell’Agenzia. Ai fini della deducibilità dei costi affrontati per la costruzione del complesso edilizio, si rende necessaria un riproporzionamento alla luce della percentuale di reale consistenza tra gli immobili di abitazione civile e quelli a destinazione di attività e/o commerciale, con natura strumentale.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 633/72, art. 19 comma 4.

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF PLUSVALENZA –  
Cessione di immobile avvenuta a breve distanza dalla donazione –  
Donante defunta repentinamente Imponibilità ex art. 37, comma 3,  
d.p.r. 600/73 – Imponibilità Non sussiste.**

Massima:

*Non è legittima l'applicazione dell'art. 37, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, sulla plusvalenza, realizzabile qualora la venditrice fosse coincisa con la madre donante (defunta in un lasso di tempo minimo tra l'atto di donazione e quello di cessione a terzi da parte della figlia donataria), a causa dell'insussistenza dell'interposizione fittizia di persona, non attestata da presunzioni precise, gravi e concordanti, a fronte della definitiva percezione delle disponibilità in capo alla figlia erede e donataria.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 600/73, art. 37, comma 3.

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Notificazione – Proposizione dell'impugnazione Sanatoria dello scopo**

Massima:

*La proposizione dell'impugnazione, da parte della società destinataria dell'avviso di accertamento, dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione alla medesima società e comporta la sanatoria della pretesa nullità, applicandosi la sanatoria dell'art. 156 c.p.c. anche alla notificazione dell'avviso di accertamento ex art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973. La sanatoria è subordinata alla condizione che il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d'imposta – per l'esercizio del potere di accertamento.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 600\1973, art. 60

**Domicilio fiscale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 166 del 4 ottobre 2010, Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini**

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – Notificazioni – Domicilio fiscale Coincidenza con residenza anagrafica – Insussistenza**

Massima:

*Per le persone fisiche, il domicilio fiscale è fissato nel comune alla cui anagrafe un soggetto è iscritto, ma esso non coincide con l'esatto recapito ove è posta la residenza anagrafica.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, artt. 58 e 60

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – NULLITÀ**

Massima:

*La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore.*

*L'eventuale irregolarità della notificazione non può dunque comportare la nullità dell'accertamento, ma può soltanto venire in rilievo in quelle ipotesi in cui si discuta della validità o dell'impugnabilità di atti successivi o dell'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal suo potere di rettifica.*

**Riferimenti normativi:** C.P.C., art. 156



# AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

## **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – ONLUS**

Massima:

*La locuzione "in ogni caso" contenuta nell'art. 10, comma 10 del D. Lgs. 460/97 costituisce un divieto assoluto per gli enti pubblici non solo di accedere al campo ONLUS direttamente, ma anche di accedervi indirettamente mediante la costituzione di soggetti terzi a partecipazione pubblica presente.*

**Riferimenti normativi:** D. Lgs. 460/97, art. 10, comma 10

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE – IPOTECARIE E CATASTALI - PIANO URBANISTICO PARTICOLAREGGIATO**  
**Rilevanza della successione degli eventi – Agevolazioni spettanti.**

Massima:

*Determina il diritto alla fruizione del regime fiscale agevolato, relativo ai piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati, la sola sottoscrizione degli stessi, ex art. 2, co. 30 della L. 350/2003, essendo rilevante la stipula della convenzione relativa al trasferimento degli immobili oggetto della stessa, e non il momento temporale che la caratterizza (nella fattispecie in oggetto contestuale al trasferimento dell'immobile).*

**Riferimenti normativi:** L. 350/03, art. 2 comma 30;  
L.388/2000, art. 33 comma 3.

Intitolazione:

**IVA – AGEVOLAZIONI – BENEFICI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA – Estensione delle agevolazioni fiscali alla pertinenza della prima casa – Vendita e riacquisto infraquinquennale del box pertinenziale – Esenzione dalla revoca delle agevolazioni prima casa – Fattispecie.**

Massima:

*Al fine di evitare la decadenza dal regime agevolato, vigente per l’acquisto della prima casa, a seguito di cessione infraquinquennale dell’immobile-box, pertinenziale ad abitazione principale, il contribuente dovrà procedere, entro un anno dall’alienazione, al riacquisto di immobile, di analoga tipologia, egualmente adibito a servizio pertinenziale dell’abitazione principale e/o dimora abituale dello stesso.*

**Riferimenti normativi:** *c. 4, ultimo periodo, nota II-bis, art. 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.*

Intitolazione:

**CARBON TAX – RIDUZIONE ACCISA SUL GASOLIO PER  
AUTOTRAZIONE - DINIEGO RIMBORSO CREDITO D’IMPOSTA  
Decadenza dalle agevolazioni fiscali – Natura eccezionale  
dell’agevolazione.**

Massima:

*In materia di imposte “carbon tax” e “riduzione accisa sul gasolio per autotrazione” il diritto al rimborso della parte di credito non compensata ha termine di decadenza semestrale, come disposto dall’art. 4, co. 3, DPR 277/2000, norma di carattere speciale che, in qualità di vera e propria agevolazione fiscale, ha natura eccezionale e non si applica, invece, il termine generale di decadenza biennale previsto dall’art. 14, co. 2, TU 504/1995.*

**Riferimenti normativi:** *d.lgs. 504/95, art. 14, comma 2, art. 4;  
d.p.r. 277/2000, art. 4, comma 3.*

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Registro – Acquisto quota di  
comproprietà dell’immobile prima casa – Mancato trasferimento di  
residenza - Rivendita dell’immobile Trasferimento della residenza –  
Riacquisto dell’immobile in comune di residenza - Agevolazione –  
Non sussiste.**

Massima:

*Non spettano le agevolazioni prima casa al contribuente che non ha, prima della vendita della sua quota di immobile (acquistato con i benefici prima casa), trasferito la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, a nulla rilevando che la vendita della predetta quota sia avvenuta prima della scadenza dei 18 mesi e che il contribuente abbia riacquistato nell’anno altro immobile con i benefici prima casa in altro Comune ove, nei termini, ha trasferito la residenza.*

**Riferimenti normativi:** *Nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131.*

**Prima casa – Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12, sentenza n. 32 del 22 novembre 2010 - Presidente: Pizzo, Relatore: Lucido**

Intitolazione:

## **AGEVOLAZIONI – Prima casa - Mancato trasferimento nei termini della residenza – Cause di forza maggiore**

Massima:

*Ai fini dei requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa, non rileva il trasferimento di residenza in modo fattuale, né può essere ritenuta causa di forza maggiore la circostanza che per motivi di lavoro all'estero il contribuente non abbia potuto trasferire nei termini la propria residenza.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 131/86, art. 76 e art. 1, Tariffa parte I

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – Prima casa - Mancato trasferimento nei termini della residenza - Cause di forza maggiore Caratteristiche – Rilevanza.**

Massima:

*In caso di mancato trasferimento della propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall'acquisto, rileva la valutazione dell'esistenza di una esimente che giustifichi il ritardo, più in particolare una causa di forza maggiore. Ricorre il caso della forza maggiore quando si verifichi e sopravvenga un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata. La causa di forza maggiore, oltre che verificarsi successivamente all'acquisto dell'immobile, non deve essere prevedibile all'atto dell'acquisto (requisito insussistente in caso di acquisto di immobile inagibile con consapevolezza dell'impossibilità di utilizzo immediato come abitazione, se non successivamente all'effettuazione di un'importante ristrutturazione).*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 131/86, nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I



# CONDONO ED AMNISTIA



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**I) CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ - Registro delle imprese Notifica atti - Sopravvivenza per i rapporti giuridici pendenti Sussiste.**

**II) CONDONO – Fattispecie relativa a emissione per fatture inesistenti - Non è possibile - Utilizzazione di atti di indagini penali nel processo tributario - Autorizzazione del p.m. Tutela della segretezza delle indagini.**

Massima:

*I) L'estinzione di una società, mediante cancellazione dal registro delle imprese, consente la notificazione alla stessa, rappresentata per quanto occorra dal cessato liquidatore, degli atti giudiziari pendenti fino alla soddisfazione dei creditori.*

*II) Nei confronti di una cosiddetta "società cartiera" non si producono gli effetti del "condono tombale", che non si estende a reati tributari quali la sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte e la fatturazione di operazioni inesistenti, ex artt. 8, 11 D.lgs. 74/2000. Nella seconda fattispecie, in particolare, il condono produrrebbe un esonero di responsabilità di natura fiscale a beneficio dell'utilizzatore della fattura, reato commesso dall'agente al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte. Il condono è previsto per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 2 D. Lgs. 74/2000), al fine di evadere le imposte da lui dovute. Ne deriva l'applicabilità dell'art. 43 del DPR 600/1973, con termini di accertamento raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Nella fattispecie l'utilizzo nel procedimento tributario degli atti di indagine penale è legittimato dalla tutela di natura pubblica, e non privata, della segretezza delle indagini in fase istruttoria.*

**Omesso pagamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 27 - Sentenza n. 23/27/2010 del 15/01/2010 - Presidente: Cusumano, Relatore: Tangari**

Intitolazione:

## **CONDONO – Omesso pagamento del tributo – Efficacia del condono**

Massima:

*La disciplina contenuta nell'art. 12 della L. 289/02, non prevede alcuna decadenza conseguente all'omesso o ritardato versamento del tributo, per cui il ritardato pagamento della rata offre al fisco solo la possibilità di recuperare l'importo del tardivo versamento, con l'applicazione delle penalità di specie previste.*

**Riferimenti normativi:** L. 289/02, art. 12

Intitolazione:

**AVVISO ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Art. 32 Legge 516/82 – Liquidazione definitiva dell’Ufficio Mancata comunicazione – Presentazione regolare dell’istanza di condono e versamenti regolari – Estinzione della controversia – Sussiste.**

Massima:

*L’art. 32 della legge sul condono subordina l’estinzione del giudizio alla comunicazione di intervenuta liquidazione definitiva. Questa può avere forma anche orale, non necessitando di requisito formale, e l’eventuale silenzio dell’Ufficio, come nel caso di specie, conduce a ritenere cessata la controversia.*

**Riferimenti normativi:** art. 32, Legge 516/82.

Intitolazione:

**CONDONO - Istanza di sgravio - Legittimazione passiva Agenzia delle entrate.**

Massima:

*Il contenzioso relativo ad un diniego di sgravio è subordinato al rapporto fra contribuente e Agenzia delle Entrate. Al contribuente che, come nel caso di specie, non abbia completato i pagamenti dovuti versando solo l'80% dell'importo può derivare il conseguente rigetto dell'istanza di condono da parte dell'amministrazione finanziaria. Permane infatti a carico dell'Agenzia il dovere di decidere sull'istanza di sgravio, rimanendo in posizione terza il concessionario della riscossione.*

Intitolazione:

**CONDONO - Efficacia transattiva - Omesso versamento della seconda rata - Effetti sul rapporto di condono.**

Massima:

*Il mancato pagamento della seconda rata di condono non comporta la decadenza del diritto allo stesso, stante la ratio della norma che si basa su un negozio giuridico avente carattere transattivo. Condizione per avvalersi validamente del condono è il versamento entro il termine stabilito della somma dovuta insieme alla tempestiva produzione della domanda per essere ammessi al beneficio. Qualora il contribuente non provveda al pagamento della seconda rata (20% del debito complessivo) l'Ufficio ha solo il diritto di richiedere la riscossione di quell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni, ma non il diritto di riprendere le cartelle originarie.*

Intitolazione:

**CONDONO - DINIEGO - Autonoma impugnazione Legittimazione attiva - Fattori impeditivi - Fattispecie penale.**

Massima:

*Non è impugnabile il diniego di un'istanza di condono che sia stata regolarmente notificata, salvo il caso in cui sia carente dell'indicazione dell'autorità a cui ricorrere e dei tempi per il ricorso. Nel caso si tratti di una società, questa è legittimata al ricorso nella persona dell'amministratore, i cui eventuali fattori di impedimento a carattere penale si riflettono sulla stessa società.*

Intitolazione:

## **CONDONO – ERRORE FORMALE – EFFICACIA**

Massima:

*L'adesione al condono, sia pure in astratto non è preclusa dall'errore formale e riconoscibile e costituisce una facoltà esercitabile solo nei modi e nei termini prescritti dalla legge.*

*Il perfezionamento della sanatoria non è precluso qualora il contribuente abbia compilato per errore una colonna diversa da quella prevista per la definizione dell'imposta dovuta, sempreché quell'errore materiale appaia manifesto ed immediatamente riconoscibile.*

**Riferimenti normativi:** L 289\2002, art. 9, comma 3



Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Incidenti - Cessazione della materia del contendere – Definizione agevolata delle sanzioni - Irripetibilità**

Massima:

*La definizione agevolata delle sanzioni, ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997, scelta liberamente dal contribuente, si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione.*

*Le somme pagate sono irripetibili anche qualora il giudizio di primo grado sia dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di autotutela.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 46;  
D.Lgs. 472/97, art. 17

**Condono tombale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione  
40 - Sentenza n. 83/40/2010 del 01/06/2010  
Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà**

Intitolazione:

**CONDONO ED AMMNISTIA – Accertamento – Imposte indirette –  
IVA – Condono tombale ai sensi dell’art. 9, L. 289/2002 – Proroga dei  
termini per l’avviso di accertamento Sussiste.**

Massima:

*Il condono di cui alla L. 289/2002 riguarda solo i debiti, consolidandoli, come disposto dall’art. 9, e non anche i crediti, per i quali il potere accertativo dell’Ufficio è stato prorogato per due anni ai sensi dell’articolo 10, della citata L. 289/2002.*

**Riferimenti normativi:** l. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 10.

**Spese di giudizio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 40**  
**- Sentenza n. 87/40/2010 del 11/06/2010**  
**Presidente: Lodolini, Relatore: Subani**

Intitolazione:

## **CONDONI – Definizione delle liti pendenti – Estinzione del giudizio**

### **Consegue**

Massima:

*La chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese di giudizio.*

**Riferimenti normativi:** Legge n. 289/02, art. 16

**Definizione automatica anni pregressi – Commissione tributaria regionale per la Lombardia  
Sez. 36, sentenza n. 89 del 24 settembre 2010, - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi**

Intitolazione:

## **CONDONI – Definizione automatica per gli anni pregressi Redditi soggetti a tassazione separata - Esclusione**

Massima:

*L'adesione ai benefici della L. 289/02 con la presentazione del c.d. condono tombale, ex art. 9 della richiamata legge, non esime dalla dichiarazione di plusvalenza realizzata a seguito di vendita di terreni. Infatti, i redditi provenienti da tassazione separata non possono essere assorbiti dal tipo di condono in esame.*

**Riferimenti normativi:** Legge n. 289/02, art. 2



Fai doppio clic sul fermacarte  
per aprire la sentenza integrale

# COMUNITARIO

(rapporti con l'ordinamento)



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE - AIUTI DI STATO**  
**Prevalenza della norma comunitaria sui principi della buona fede e del legittimo affidamento.**

Massima:

*Un aiuto di stato dichiarato contrastante con il mercato comune a seguito di una decisione della Commissione europea, la quale sanziona gli aiuti stanziati senza l'osservanza della normativa comunitaria, deve essere oggetto di restituzione.*

*La tutela in caso di violazioni di norme procedurali sugli aiuti di stato determinerebbe uno svuotamento del valore precettivo della normativa vigente. Nel caso di specie il comportamento colposo nel fruire in modo illegittimo degli aiuti di stato è confermato dalla disposizione dell'irrogazione delle sanzioni contestualmente al recupero dell'aiuto erogato.*

# CONTENZIOSO GIURISDIZIONE



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE CIVILE E  
AMMINISTRATIVA – Contributi previdenziali - INPS Competenza –  
Commissioni tributarie - Non sussiste Competenza del giudice  
ordinario.**

Massima:

*La giurisdizione relativa alle controversie aventi ad oggetto i contributi previdenziali è di competenza del Tribunale del lavoro. La giurisdizione è sempre determinata dalla natura del diritto di credito azionato e non dalla procedura di esazione adottata, conformemente all'art. 24 D.Lgs. 49/1999*



Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Parti - Avviso di mora - Legittimazione passiva –  
Titolare del credito - Spettanza**

Massima:

*Nel caso in cui il contribuente cui sia stato notificato un avviso di mora abbia contestato, in via mediata, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione, e non al concessionario, essendo la stessa titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il secondo è un (mero) destinatario del pagamento.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 10

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Atti impugnabili - Rigetto di domande di definizione agevolata – Impugnabilità - Sussistenza**

Massima:

*L'art. 19, lettera h), del D.Lgs. n. 546/1992 include tra gli atti impugnabili il rigetto della domande di definizione agevolata dei rapporti tributari, il quale non è condizionato all'osservanza di forme prestabilite: è pertanto ammissibile il ricorso avverso una nota con cui l'Amministrazione finanziaria abbia negato la definizione agevolata, trattandosi di un atto amministrativo idoneo ad esplicitare la volontà negativa dell'Ufficio rispetto all'istanza avanzata dal contribuente.*

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – GIURSDIZIONE TRIBUTARIA – ATTI IMPUGNABILI – Diniego di sgravio – Diritto di detrazione Termini – Indicazione in dichiarazione.**

Massima:

*Tra gli atti autonomamente impugnabili in sede di proposizione di ricorso, l'art. 19 del d.lgs. 546/92 cita anche il diniego di sgravio. Rientra nelle competenze del giudice tributario decidere in merito alla correttezza dell'utilizzo del potere discrezionale esercitato dall'amministrazione, senza entrare nella valutazione dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela, generante lo sgravio. Nella fattispecie è legittimo esercitare il diritto di detrazione per credito Iva (a seguito di due fusioni per incorporazione successive) nel termine previsto per la dichiarazione successiva del secondo anno, in seguito alla quale il soggetto passivo poteva indicare il credito da far valere in detrazione.*

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Competenza delle Commissioni Riassunzione del  
giudizio – Riconoscimento del diritto al rimborso – Risoluzione di  
questioni - Necessità**

Massima:

*In materia tributaria il giudice investito da una richiesta di  
ottemperanza è tenuto ad esplicitare e a rendere effettivo il  
riconoscimento del diritto al rimborso spettante al contribuente,  
risolvendo ogni questione inerente, pur in pregressa mancanza di  
una statuizione conclusiva formulata in termini di comando  
restitutorio .*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 546/92, art. 5

Intitolazione:

## **AUTOTUTELA – Giudizio sul rapporto**

Massima:

*Il giudizio in questione sulla legittimità del rifiuto non può estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria in presenza di un rapporto tributario già chiuso a causa della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 287/92, art. 68

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Poteri delle Commissioni – Dichiarazioni della parte in assenza di difensore – Valore istruttorio . Prove irritualmente acquisite - Limiti**

Massima:

*Non può essere estesa al giudizio tributario la limitazione al valore istruttorio delle dichiarazioni rese dalla parte in assenza del difensore, trattandosi di norme dettate dal codice di procedura penale a garanzia dei diritti di difesa da circoscriversi nell'ambito del procedimento penale. In materia tributaria non vige il principio dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 7

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Poteri delle Commissioni - Giudicato Rilevanza del giudicato esterno relativo a diverse annualità Rilevabilità d'ufficio**

Massima:

*Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di tale previsione, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.*

*In difetto di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata, il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.*

*Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio quando esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; qualora la produzione del relativo documento avvenga oltre il termine stabilito per il deposito delle memorie, la Corte deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.*

*In una fattispecie di esenzione fiscale pluriennale, accertato con sentenza passata in giudicato che al contribuente spetta l'esenzione per un segmento dell'arco temporale di estensione dell'esenzione medesima, tale sentenza ha efficacia di giudicato esterno in un diverso giudizio nel quale si discute della spettanza dell'esenzione per un altro segmento di quell'arco temporale.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 7



Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Giurisdizione – Difetto di giurisdizione Tempestività dell'eccezione – Necessità - Formazione del giudicato**

Massima:

*Per disposto dell'art. 3 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Tuttavia la disposizione deve essere coordinata con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in applicazione dei quali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dettato i nuovi canoni di interpretazione dell'art. 37 c.p.c. così, statuendo: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) Le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione solo se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) Il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.*

*Qualora una questione di giurisdizione non sia stata sollevata in primo grado, né con i motivi d'appello, ma soltanto all'udienza di discussione del giudizio di secondo grado, deve ritenersi formato il giudicato implicito per acquiescenza.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, artt. 2 e 3;  
C.P.C. art. 37

# CONTENZIOSO PROCESSO TRIBUTARIO



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**I) PROCESSO TRIBUTARIO - ONERI DELLE PARTI - Mancata notificazione ed allegazione del processo verbale di constatazione al contribuente - Violazione del principio del contraddittorio Non sussiste - Violazione diritto alla difesa Non sussiste - Causa di nullità - Non è tale - Motivazione per relationem - È ammissibile - Mancata allegazione in sede processuale - Onere della prova**

**II) FATTURA - OPERAZIONE FITTIZIA - ONERE DELLA PROVA Spetta all'Agenzia - Natura indiziaria - Requisiti Adeguatezza del supporto documentale.**

**III) PROCESSO TRIBUTARIO - PRINCIPIO DISPOSITIVO - Onere della Prova - Supplenza della Commissione - Non sussiste.**

Massima:

*I) L'assenza del processo verbale di constatazione, non prodotta contestualmente all'avviso di accertamento nel momento del deposito del ricorso o delle eventuali memorie di replica alla commissione tributaria, non è indispensabile ai fini della salvaguardia dei principi del contraddittorio, essendo, nel caso di specie, già noti alla contribuente tutti gli elementi fondanti la pretesa tributaria. Assume, però, rilievo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della falsità dei documenti gravante sull'Ufficio come nel caso di specie relativo a fatture oggettivamente fittizie.*

*II) La prova indiziaria della falsità dei documenti deve essere fornita con elementi oggettivi puntuali e specifici, corredati da un adeguato supporto documentale. L'onere della prova contraria di concreta effettuazione dell'operazione contestata sorge in capo al contribuente soltanto una volta che l'Amministrazione Finanziaria abbia adempiuto al proprio onere probatorio.*

*Nel caso di specie, la mancata allegazione, nel fascicolo processuale, del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia, pur non influenzando sulla validità formale dell'atto di accertamento con riferimento al rispetto dell'obbligo di motivazione, non consente di verificare nel merito la fondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio, che risulta, pertanto, non sufficientemente provata in giudizio.*

*III) Il potere inquisitorio attribuito alla Commissione tributaria non può e non deve intendersi sostitutivo degli oneri probatori incombenti sulle parti, essendo attivabile solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire in giudizio, in quanto solo in possesso dell'altra, ex art. 7 c. 1 D.Lgs. 546/92.*

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Errore sulla norma tributaria - Sanzioni Non applicabilità**

Massima:

*Appare conforme a giustizia applicare l'art. 8 del D.Lgs. 546/92, e ritenere non applicabili le sanzioni comminate per l'erronea compilazione dei quadri relativi alla dichiarazione di condono, che comporti la conseguenza che il versamento della II rata dell'acconto Irpef, effettuato secondo l'imputazione legale di cui all'art. 31 DPR 602/73, debba essere ritenuto tardivo e comporti così l'applicazione, oltre che degli esigui interessi maturati, anche delle rilevanti sanzioni previste per tali ipotesi. Infatti, il complicato meccanismo per evitare l'applicazione delle sanzioni, stabilito nel modulo ministeriale previsto per la dichiarazione di condono, supera le normali capacità di conoscenza del contribuente medio ed è idoneo a produrre incertezze e disorientamento nella concreta regolamentazione delle situazioni.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 8

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Irregolare costituzione del contraddittorio  
Mancata presenza all'udienza - Impugnazione ruolo**

Massima:

*Sussiste l'irregolare costituzione del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa nel caso in cui risulti dimostrato che la mancata presenza all'udienza di discussione del contribuente sia stata determinata dalla circostanza che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado previsto è stato notificato in un domicilio diverso dal domicilio anagrafico indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 31

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - Accertamento con adesione - Art. 15 D.lgs  
218/97 - Versamento dell'imposta - Processo tributario Effetto  
preclusivo.**

Massima:

*E' preclusa la possibilità di porre in essere un contenzioso tributario su un avviso di accertamento di liquidazione, qualora il contribuente abbia rinunciato ad impugnarlo e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso la somma complessivamente dovuta, tenuto conto della riduzione, ex art. 15 D.Lgs. 218/1997.*

**Rilevanza dei vizi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione  
29 - Sentenza n. 15/29/2010 del 27/01/2010  
Presidente: Alparone, Relatore: Moneta**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Atti impugnabili – Rilevanza dei vizi**

Massima:

*La tardività della notifica della cartella, non si risolve soltanto in un vizio di questa, ma comporta anche effetti sostanziali, ed in particolare la decadenza della Amministrazione finanziaria dal diritto di esigere il pagamento dei tributi iscritti a ruolo.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 602/73, art. 17



Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – REVOCAZIONE DELLA SENTENZA 395  
c.p.c. – Fattispecie relativa all'imposta sulla pubblicità.**

Massima:

*L'eventuale erroneo apprezzamento di risultanze processuali, rientranti nell'attività valutativa del giudice, non costituisce motivo legittimante per la revocazione di una sentenza ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c.. Nella fattispecie il supposto errore riveste natura giuridica, non fattuale, che, univocamente, legittimerebbe la revocazione della sentenza.*

**Notifica mezzo posta del ricorso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 29 Sentenza n. 64/29/2010 del 04/02/2010**  
**Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – RICORSO – NOTIFICA A MEZZO POSTA**

Massima:

*L'inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta, deve essere comminata solo nel caso in cui vi sia una "effettiva" difformità tra atto depositato e atto notificato alla controparte: non rileva al fine il difetto di attestata conformità di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/1992.*

*Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 22*

**Difformità dell'appello dalla copia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 26 Sentenza n. 13/26/2010 del 04/02/2010**  
**Presidente: Di Blasi, Relatore: Bavuso**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – APPELLO – DIFFORMITÀ TRA ORIGINALE E COPIA**

Massima:

*Nel caso in cui l'atto di appello depositato dall'Agenzia delle Entrate presso la Segreteria della Commissione sia difforme dall'atto notificato alla Società, sussiste la violazione dell'art. 22 D. Lgs. n. 546/92 con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 22*

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Accordo tra le parti – Cessazione della materia del contendere**

Massima:

*La definizione della controversia secondo accordo integra la cessazione della materia del contendere e determina l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 46, co. 2 e 3, D.Lgs. 1992/546, mentre è inammissibile la domanda di vincolare la decisione giudiziale ai contenuti di merito concordati tra le parti.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 46, commi 2 e 3

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Ricorso - Motivi - Integrazione – Presupposti  
Assenza – Inammissibilità – Sentenza – Necessità di riforma**

Massima:

*L'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che l'integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo quando sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione. Ne consegue l'impossibilità, in mancanza del deposito di documenti, di proporre motivi integrativi di quelli già proposti nel ricorso introduttivo. Un'eccezione proposta solo con memoria illustrativa depositata in Segreteria dieci giorni prima dell'udienza di trattazione rende inammissibile il motivo, che non può essere esaminato dalla Commissione. Conseguentemente, se la sentenza si pronuncia esclusivamente su tale doglianza, essa va totalmente riformata, per violazione degli artt. 18 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 18

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Poteri delle Commissioni - Onere della prova Inversione**

Massima:

*Nel giudizio tributario l'onere della prova incombe sull'attore sostanziale, cioè sul soggetto che fa valere la pretesa giuridica. L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 7;  
c.c., art. 2697

Intitolazione:

**CONTENZIOSO - Notificazioni - Notifica a mezzo posta**  
**Perfezionamento – Compiuta giacenza - Avviso di ricevimento**

Massima:

*La notifica a mezzo posta si perfeziona in seguito alla compiuta giacenza per la decorrenza di dieci giorni dall'avvenuto deposito del plico (non consegnato al destinatario) presso l'Ufficio postale, qualora al destinatario sia stato dato avviso di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.*

*L'Ufficiale postale, in tale situazione, deve provvedere alla compilazione dell'avviso di ricevimento con tutte le indicazioni delle formalità compiute, avviso che, insieme con il plico, deve essere restituito al mittente dopo la scadenza del termine di giacenza, con la conseguenza che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le operazioni compiute, la notifica risulterà radicalmente nulla*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 546/92, artt. 20 e 47

**Liquidazione spese di giudizio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 29 - Sentenza n. 44/29/2010 del 26/02/2010**  
**Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

Massima:

*Le spese e competenze di legge devono essere liquidate secondo la tariffa professionale dell'Ordine di appartenenza del difensore anche quando vi sia coincidenza con la parte rappresentata e difesa in giudizio, e ciò per il solo fatto dell'espletamento della sua attività difensiva consentitagli dalla legge.*

**Riferimenti normativi:** C.P.C., art. 86



Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – GIUDICATO ESTERNO – EFFETTI**

Massima:

*Il giudicato esterno deve essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio opera anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d'imposta. Ovviamente, il giudicato non copre tutti i punti che costituiscono antecedente logico della pronuncia, in particolare la valutazione di prove o la ricostruzione dei fatti.*

**Riferimenti normativi:** C.C., art. 2909

**Sottoscrizione delega in appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 8 - Sentenza n. 23/08/2010 del 10/03/2010**  
**Presidente: Dello Russo, Relatore: De Costanzo**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – APPELLO - ATTO DI APPELLO SOTTOSCRIZIONE - DELEGA**

Massima:

*Il sottoscrittore di un atto di appello, nel processo tributario, è da intendersi delegato in via generale a sostituire il direttore senza che sia necessaria una delega specifica, salvo che non sia eccepita e provata l'estraneità del sottoscrittore all'Ufficio appellante o comunque l'usurpazione del potere di impugnare.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 53

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – REVOCAZIONE – PRESUPPOSTI – ASSENZA INAMMISSIBILITÀ**

Massima:

*La domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 non è ammissibile qualora non sussista il dedotto "errore di fatto" ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, quindi, sia insussistente il presupposto di legge per procedere alla revoca della sentenza impugnata*

**Riferimenti normativi:** *D.Lgs. 546/92, art. 64;*  
*c.p.c., art. 395*

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – APPELLO – AGENZIE FISCALI – DIRITTO ALL'IMPUGNAZIONE – AUTORIZZAZIONE - NATURA**

Massima:

*La normativa di cui al D.Lgs. n. 300/99, che ha istituito le Agenzie Fiscali e che ai sensi dell'art. 57 ha determinato la soppressione di tutti gli Uffici e organi ministeriali, esclude ogni condizionamento al diritto delle Agenzie di impugnare in appello le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale ad esse sfavorevoli e in tale quadro normativo la detta autorizzazione ha natura di atto meramente interno irrilevante ai fini processuali.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 546/92, art. 52;  
D.Lgs. n. 300/99, art. 57

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Litisconsorzio – Rettifica della dichiarazione dei redditi di società e soci - Automatica imputazione Litisconsorzio necessario originario – Configurabilità Integrazione del contraddittorio – Necessità.**

Massima:

*In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 546/92, art. 14

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Appello – Notifica al precedente domicilio - Inesistenza**

Massima:

*Nel caso in cui l'atto d'appello risulti spedito al precedente indirizzo del domiciliatario, modificato con formale comunicazione di variazione, depositata nel corso del giudizio di primo grado e regolarmente annotata sulle stessa sentenza impugnata, suddetta notifica dell'atto è inesistente in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto dal contribuente ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 546/92.*

**Riferimenti normativi:** D. Lgs. 546/92, art. 16

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Parti - Qualità di parte - Capacità processuale -  
Ufficio accertatore - Direttore - Delega Funzionario**

Massima:

*A mente degli artt. 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio sono riconosciute all'Ufficio organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegato in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura. Finché non siano eccepite e provate la non appartenenza del funzionario, sottoscrittore in luogo del direttore, all'Ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovrà l'atto stimarsi proveniente dall'Ufficio interessato ed altrettanto idoneo ad esprimerne la volontà.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, artt. 10 e 11

Intitolazione:

## CONTENZIOSO – APPELLO – MOTIVI – INAMMISSIBILITÀ

Massima:

*E' inammissibile l'appello che consista nella identica ripetizione dei motivi adottati nel giudizio di primo grado, mancando del tutto le dovute impugnazioni in punto di diritto alla sentenza emessa dai giudici di prime cure.*

*Il giudizio di appello ha per oggetto non il merito contenuto nell'atto di primo grado bensì la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 53



Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Appello – Domande ed eccezioni nuove Domanda di rimborso formulata per la prima volta in appello**

Massima:

*La domanda di rimborso, formulata per la prima volta nel giudizio d'appello dinanzi la Commissione Regionale, non ricade sotto il divieto di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92, perché il diritto alla restituzione, insorto successivamente alla sentenza di primo grado, non è inquadrabile nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., ma è riconducibile ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che ha annullato gli avvisi di accertamento, con conseguente nascita dell'obbligazione restitutoria in capo all'accipiens.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 57

**Nullità della notifica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia -  
Sezione 19 Sentenza n. 72/19/2010 del 13/05/2010  
Presidente: Piglionica, Relatore: Fossa**

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Notificazioni – Relata - Mancata indicazione della  
qualifica del ricevente – Nullità.**

Massima:

*La mancata indicazione, sulla relata di notifica, della qualifica del  
soggetto e l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto che  
avrebbe ritirato la raccomandata, determina la nullità della notifica  
stessa.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 16

Intitolazione:

## CONTENZIOSO - RICORSO - PROVE DOCUMENTALI CARATTERISTICHE

Massima:

*La parte in causa la quale esibisce, a fondamento del proprio diritto più documenti, non può limitarsi ad un generico riferimento, talvolta, approssimato, al loro contenuto per sostenere la fondatezza delle proprie ragioni, ma deve effettuare una precisa e puntuale specificazione oltre che un collegamento dei singoli documenti non certamente un elenco di spese senza alcun specifico, puntuale ed inequivocabile riferimento, alle variegate articolazioni della propria richiesta da cui il giudice dovrebbe presumere la legittimità del diritto vantato, ergo la inerenza agli incarichi specifici elencati puntualmente e non identificati come "altro".*

*L'onere della prova, per la parte processuale che ne è gravata nella produzione di un coacervo di documenti nei quali, al di là delle somme, si dovrebbe rinvenire, attraverso uno spoglio analitico ed una indagine intesa ad istituire un nesso logico tra ciascuno di loro e la tesi da dimostrare, la prova ricercata, poiché un tale comportamento non integra la dimostrazione che la legge pone a carico della parte, ma si traduce in un mandato esplorativo al giudice chiamato, implicitamente, a sostituirsi alla parte nella ricerca della prova.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 18

**Termini per il deposito documentale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 12 - Sentenza n. 86/12/2010 del 18/05/2010**  
**Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella P.**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – RICORSO – DEPOSITO DI DOCUMENTI E MEMORIE – TERMINI**

Massima:

*I documenti a prova delle proprie ragioni vanno depositati entro venti giorni liberi prima della trattazione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 546/92. A nulla rileva l'eccezione che tale documentazione dovesse essere già in possesso dell'Agenzia delle entrate; la norma non ammette eccezioni.*

**Riferimenti normativi:** *D.Lgs. 546/92, artt. 21 e 32*

**Domicilio eletto - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 29 -  
Sentenza n. 90/29/2010 del 20/05/2010  
Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – APPELLO – NOTIFICA PRESSO IL DOMICILIO ELETTO**

Massima:

*Ai fini di un regolare e tempestivo contraddittorio, in caso di domiciliazione della parte presso lo studio del suo difensore, l'atto di appello deve essere notificato nel domicilio eletto di quest'ultimo.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 53

Intitolazione:

**CONTENZIOSO - Notificazioni - Mancata rinnovazione**  
**Conseguenze**

Massima:

*In tema di impugnazione, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio che ne comporti la nullità, determina l'inammissibilità del gravame, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.*

*Riferimenti normativi: c.p.c., art. 291*

**Modificabilità dichiarazione dei redditi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 8 - Sentenza n. 64/08/2010 del 10/06/2010**  
**Presidente: Dello Russo, Relatore: De Costanzo**

Intitolazione:

## **DICHIARAZIONI - Dichiarazione dei redditi – Modificabilità in sede processuale – Errori - Onere della prova**

Massima:

*Le dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei redditi possono essere liberamente modificate dal contribuente anche attraverso la difesa nel processo, trattandosi di dichiarazioni di scienza e non di volontà; la prova circa la erroneità dei dati indicati in dichiarazione deve essere data da chi assume l'errore.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 322/98, art. 2

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Mancata instaurazione del contraddittorio Ricorso per cassazione**

Massima:

*Qualora venga dedotto un vizio relativo alla nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio d'appello, deve essere proposto ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 cpc. In luogo del ricorso per revocazione.*

*Riferimenti normativi: C.P.C., art. 395, n. 4*



Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Ricorso - Procura alle liti – Assenza di esplicito conferimento per il grado successivo – Appello Inammissibilità**

Massima:

*L'art. 83 c.p.c. applicabile al processo tributario in forza del richiamo operato dall'art. 1 del D.Lgs. 546/92 esplicitamente esclude che la procura speciale alle liti conferita per un determinato grado del processo possa ritenersi idonea anche per gli altri gradi, salvo che nell'atto sia espressa una volontà diversa. Le conseguenze del difetto di procura in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto di appello, che non risulta nemmeno sottoscritto dalla parte personalmente, non possono che essere quelle stesse previste dall'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 546/92, e cioè l'inammissibilità dell'impugnazione.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 18

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Litisconsorzio – Separati ricorsi di società e soci -  
Trattazione distinta in primo grado - Litisconsorzio necessario –  
Esclusione**

Massima:

*Nel caso in cui l'accertamento coinvolga una società di persone e il successivo contenzioso venga radicato dalla società e dai soci con separati ricorsi, trattati nella medesima udienza e con logica successione di essi, non sussiste alcuna violazione del litisconsorzio.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 14

Intitolazione:

**RIPARTO DI GIURISDIZIONE - Oggetto della contestazione Criterio sostanziale. RISCOSSIONE – Istanza di rimborso IVA 1997 Provvedimento di sospensione del rimborso Impugnabilità – Sussiste Omessa presentazione del modello VR – Irrilevanza.**

Massima:

*Quand'anche sia ritenuta tassativa l'elencazione degli atti opponibili giudizialmente delineata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, non pare revocabile in dubbio che il regime processuale di un atto impositivo debba essere apprezzato in riferimento alla sua concreta valenza lesiva.*

*L'impugnabilità dell'atto di sospensione del rimborso Iva va desunta dal suo contenuto ovvero dalla sua qualificazione sostanziale, anziché dal nomen juris ad esso attribuito.*

*E se, per un verso, l'atto medesimo viene impugnato per vizi propri, in riferimento all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, per altro verso, lo stesso non è stato preceduto da alcun atto presupposto, suscettibile di disconoscere la pretesa verso l'erario*

**Riferimenti normativi:** art. 2, D. Lgs. 546/92  
art. 19, D. Lgs. 546/92

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Procedimento cautelare – Recupero di aiuti di Stato  
Disposizioni speciali – Applicabilità – Sospensione Irrilevanza**

Massima:

*Lo speciale procedimento ex art. 47 bis d. lgs 546/92 che prevede tra l'altro appositi termini acceleratori e decadenziali del giudizio nonché l'obbligo della decisione immediata (a pena di nullità), mediante lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza, deve essere applicato a tutti i procedimenti aventi ad oggetto aiuti di stato ratione materiae, a prescindere dall'avvenuta pronuncia di sospensione del provvedimento di recupero*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 47-bis

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Incidenti - Sentenza passata giudicato - Omesso pagamento – Ottemperanza - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Esclusione**

Massima:

*Qualora la sentenza oggetto di ottemperanza abbia accertato la titolarità, in capo al contribuente, di un credito e questi censuri l'operato dell'Ufficio, per non satisfattorietà dei pagamenti eseguiti, va disattesa la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che tale pronuncia può essere disposta soltanto quando risulti sopito qualsiasi contrasto fra le parti sull'oggetto della lite.*

**Riferimenti normativi:** D. Lgs.. 546/92, artt. 46 e 70

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Ottemperanza - Sentenza passata giudicato  
Omesso pagamento - Condanna alle spese di lite - Consegue**

Massima:

*Una volta passata in giudicato la decisione oggetto di richiesta di ottemperanza, e risultando rispettato l'iter procedurale seguito dalla parte vittoriosa, che ha sollecitato l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, in caso di inesecuzione del dictum da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla stessa gravano le spese, ivi incluse quelle di lite.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, artt. 15 e 70

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Notificazioni - Notifica a mezzo posta Relata di notifica - Mancata Apposizione - Conseguenze**

Massima:

*In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 890/1982 - comporta non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dalla attività dell'Agente postale. Di conseguenza, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata indica un semplice vizio.*

**Riferimenti normativi:** Legge n. 890/82, art. 3

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Poteri delle Commissioni - Prove atipiche Perizia di parte - Utilizzabilità**

Massima:

*Nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche una perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 7



**Deposito e notifica Sentenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia -  
Sezione 4 Sentenza n. 71/04/2010 del 22/07/2010  
Presidente: Borgonovo, Relatore: Fucci**

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Sentenza – Pubblicazione e notificazione Termini -  
Natura ordinatoria**

Massima:

*I termini di deposito della decisione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 546/92, hanno natura ordinatoria e non è prevista alcuna specifica sanzione processuale per il mancato rispetto degli stessi.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 37

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Sentenza – Passaggio in giudicato e definitività -  
Obbligati in solido – Applicabilità**

Massima:

*Qualora, con sentenza passata in giudicato e resa definitiva, venga annullata la cartella esattoriale emessa nei confronti dell'obbligato principale, per la previsione di cui all'art. 1306, secondo comma c.c., stessa sorte seguono gli obbligati in solido, ancorché a ciascuno di essi non sia stata notificata in via autonoma alcuna cartella esattoriale.*

**Riferimenti normativi:** c.c., art. 1306

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – RICORSO - Presentato dal genitore in qualità di tutore di un minore – Atto di appello proposto dall'Ufficio Legittimazione passiva dell'erede minore divenuto maggiorenne Sussiste.**

Massima:

*La notifica dell'appello effettuata nei confronti di persona carente di legittimazione passiva, nonché la mancata notifica dell'appello nei confronti del legittimato passivo, determinano l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (nel caso in cui nel periodo intercorso tra il giudizio di primo grado e il giudizio d'appello il minore raggiunga la maggiore età, l'atto di appello va notificato al figlio divenuto maggiorenne, in qualità di unico legittimato passivo, e non al genitore tutore del figlio, legittimato passivo in primo grado).*

**Riferimenti normativi:** D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ IMPOSTE SUI REDDITI - CREDITO IRPEG - SILENZIO RIFIUTO Su domanda di rimborso del credito - Inammissibilità del ricorso presentato oltre il termine di formazione del medesimo ex art. 16, DPR 636/72 prima dell'entrata in vigore del DPR 739/81, art. 7.**

Massima:

*Un ricorso presentato oltre il termine dei 60 giorni dalla formazione del silenzio rifiuto della domanda di rimborso di un credito IRPEG non può essere accolto, secondo quanto disposto dall'art. 16 DPR 636/1972 razione temporis applicabile. .*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 636/72, art. 16  
D.P.R. 739/81, art. 7.

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Atti impugnabili - Iscrizione a ruolo per omesso pagamento di IRAP esposta in dichiarazione Impugnazione ruolo Legittimità**

Massima:

*Poiché nella dichiarazione relativa al 2004 il contribuente, al fine di evitare l'errore bloccante del sistema Telematico Entratel, non aveva altra scelta che allegare il quadro IRAP alla dichiarazione dei redditi, nonostante tale tributo non fosse dovuto per mancanza di presupposti, così che nessun altro comportamento era allora "consentito" dal sistema dichiarativo predisposto dall'Agenzia Entrate, l'impugnazione della cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 33 bis DPR 600/73, finalizzata alla contestazione della legittimità del tributo pare assolutamente legittima. Il caso di specie è regolamentato dall'art. 9 DPR 600/73 che non pone limiti temporali all'emendabilità ed alla ritrattabilità della dichiarazione errata.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 19

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Poteri delle Commissioni – Giudizio di rinvio Riproposizione di perizie – Ammissibilità – Termini – Esame**

Massima:

*Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, l'Ufficio può riproporre le risultanze di perizie e accertamenti tecnici cui ha fatto riferimento sin dal primo grado, rientrando nei poteri della Commissione sottoporre ad esame i predetti documenti, in base all'art. 7, del d.lgs 546/92, secondo il quale le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di richiesta dati, nonché apposite relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato. Il termine di 20 giorni liberi concesso alle parti, prima della data di trattazione, si riferisce al deposito di documenti che le parti hanno la facoltà di presentare, non a quelli che le stesse devono produrre dietro ordine del giudice.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 7

**Legittimazione processuale Agenzie fiscali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27, Sentenza n. 65 del 3 dicembre 2010, Presidente: Secchi, Relatore: Tangari**

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Appello – Legittimazione processuale delle Agenzie fiscali – Autorizzazione all'appello – Delega**

Massima:

*La legittimazione processuale dell'Ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia che ha istituito le Agenzie fiscali, rimandando allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia. I rapporti giuridici, poteri e competenze, sono da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. La delega per la proposizione dell'appello va conferita al sottoscrittore, così come previsto dal d.lgs. 165/01 e dal Regolamento d'amministrazione delle Agenzie delle Entrate.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 546/92, artt. 10 e 52

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO - APPELLO - MOTIVI SPECIFICI – ASSENZA - INAMMISSIBILITÀ**

Massima:

*L'oggetto dell'appello non è costituito dall'annullamento dell'atto impugnato ma dalla riforma della sentenza impugnata; i "motivi specifici" dell'impugnazione devono pertanto essere riferiti al contenuto e ai vizi della sentenza.*

*Avendo il Legislatore del processo tributario riformato privilegiato l'idea di un appello che opera come revisio prioris instantiae e non come novum iudicium, la "specificità dei motivi" unitamente all'"oggetto" della domanda, contribuiscono a realizzare l'effetto devolutivo dell'appello ed a investire il giudice del gravame di tutte le questioni già proposte in primo grado, sulle quali la parte soccombente intende ottenere la revisione.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 53



Intitolazione:

## CONTENZIOSO - REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO CONFIGURABILITÀ

Massima:

*L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato.*

**Riferimenti normativi:** c.p.c., art. 395, n. 4

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – ATTI IMPUGNABILI – AUTOTUTELA  
ANNULLAMENTO – IMPUGNABILITÀ – NON SUSSISTE**

Massima:

*Il ricorso all'autotutela è un atto previsto dalla normativa, la quale, in realtà, dà la possibilità solo all'Amministrazione finanziaria di poter annullare un atto impositivo divenuto definitivo. Il rifiuto a questa richiesta non può essere oggetto di ricorso, anche perché non rientra tra gli atti previsti dall'art. 19, D.Lgs. 546/92.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 19

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Parti – Ricorso del legale rappresentante in proprio  
Appello proposto dalla società – Legittimazione processuale  
Insussistenza - Inammissibilità**

Massima:

*Difetta di legittimazione processuale la società che non è stata parte nel giudizio di primo grado introdotto in proprio da persona fisica, anche se questa riveste la qualifica di legale rappresentante della società stessa. L'impugnazione proposta dalla società è pertanto inammissibile.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, artt. 10 e 12

Intitolazione:

## **CONTENZIOSO – Revocazione – Sentenze revocabili e motivi di revocazione - Presupposti**

Massima:

*Perché, ai sensi dell'art. 395 n. 5 cod. prov. civ., si possa parlare di sentenza contraria ad un precedente giudicato è necessario che tra i due giudicati esista identità e di soggetti e di oggetto e che tra le due causae petendi esista concordanza dei presupposti: pertanto, ove non sussistano tali elementi di identità il ricorso per revocazione non può essere accolto. Tali presupposti devono sussistere nello stesso atto, a nulla rilevando che la controversia riguardi lo stesso avviso di accertamento.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 64;  
c.p.c., art. 395

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – RICORSO – CARTELLA DI PAGAMENTO –  
LEGITTIMAZIONE PASSIVA**

Massima:

*Il ricorso avverso la cartella di pagamento con il quale se ne denunzi la tardività va proposto "anche" nei confronti del concessionario della riscossione, poiché soggetto autore e responsabile di quell'atto e in quanto tale deve essere posto in grado di tutelare la propria posizione e di scongiurare conseguenze negative in proprio danno.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 10

# DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI  
MUTUI PRIMA CASA - Cessazione dei requisiti - Recupero  
dell'imposta - Art. 20 D.p.r. 601/73 – Norma procedurale Efficacia  
retroattiva - Art. 3 l. 212/00 - Norma tributaria Efficacia retroattiva  
Interpretazione autentica – Espressa qualificazione.**

Massima:

*Non è legittimo il recupero retroattivo delle maggiori imposte sostitutive sui mutui erogati per l'acquisto di abitazione principale, venduta prima dello scadere del quinquennio, previsto dall'art. 20 DPR 601/1973, ma disciplinato dopo i fatti relativi alla causa. Le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo salvo il caso di interpretazione in materia tributaria, da effettuarsi con legge ordinaria (interpretazioni autentiche, ex. art. 3 L. 212/2000).*

Intitolazione:

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE - IRPEF - IVA - QUESTIONARI VERIFICA GENERALE.**

Massima:

*Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, sia per le imposte dirette (ex art. 32, comma 3, DPR 600/1973) che per l'IVA (ex art. 51, comma 4, DPR 633/72). Non sono invece legittimi per le verifiche fiscali generali, come nella fattispecie in oggetto, che coinvolge tutta la contabilità relativa ai componenti positivi e negativi del reddito imponibile, determinando la violazione di tutte le garanzie previste a tale riguardo dallo "Statuto del contribuente", in particolare dall'art. 12 L. 212/2000.*



Intitolazione:

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
MODELLO UNICO - Mancata ricezione - Errore informatico Buona  
fede - Principio dell'affidamento.**

Massima:

*La mancata ricezione della dichiarazione dei redditi per errore imputabile al sistema informatico dell'amministrazione finanziaria non può essere attribuita al contribuente che abbia adempiuto a tutti gli obblighi tributari. Nel caso di specie l'intermediario qualificato che aveva trasmesso la dichiarazione del contribuente aveva verificato la conferma di ricezione del sistema elettronico sebbene questo, per errore, non avesse proceduto al trattamento dei dati ricevuti.*

Intitolazione:

**DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Mancata compilazione del quadro RU – Credito d'imposta non inserito in dichiarazione Errore formale Dichiarazione integrativa – Termine.**

Massima:

*La normativa comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese prevede un credito d'imposta per le piccole e medie imprese commerciali, ex art. 11, comma 1 L. 449/1997, riconosciuto anche in caso di dichiarazione integrativa, presentata ai sensi di legge, nel caso di omissione.*

*E' condizione di applicabilità del beneficio l'indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativo al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Nel caso di mancata compilazione la concessione è sanabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa, poiché il contribuente commette errore soltanto formale, che non causa comunque danno all'Erario (non è dunque sanzionabile). La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo successivo, ex art. 2, comma 8 bis DPR 322/1998.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis;  
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43;  
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10;  
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis.

Intitolazione:

**I) ACCERTAMENTO – Statuto del contribuente – Chiarezza e motivazione degli atti – Avviso di accertamento - Rispetto del termine di 60 giorni - Necessità**

**II) ACCERTAMENTO – Processo verbale di constatazione Emissione avviso di accertamento – Termine di 60 gg**

Massima:

*l) La valorizzazione del contraddittorio, inteso contemporaneamente come mezzo di tutela delle ragioni del contribuente e come strumento per la migliore istruttoria da parte del fisco, è centrale sia per il sovraordinato ordinamento comunitario sia per l'ordinamento interno.*

*Laddove l'Amministrazione finanziaria esegua un controllo nei confronti del contribuente, va da sé che devono essere garantite a quest'ultimo le garanzie previste dallo Statuto (il riferimento va in particolare all'art. 12 dello stesso), pena la nullità dell'atto di accertamento che recepisce gli esiti della viziata istruttoria.*

*Non è vietato acquisire ed utilizzare dati o elementi acquisiti in altre sedi, ivi inclusa quella penale, ma tali dati ed elementi devono formare oggetto di contraddittorio con il contribuente nel contesto di un nuovo controllo sostanziale a suo carico ed il contribuente medesimo deve ritualmente conoscere i risultati di tale controllo.*

*L'avviso di accertamento, qualora non siano rispettate tali garanzie procedurali, risulta insanabilmente viziato (nel caso di specie verbale di constatazione mai portato a conoscenza o notificato alla parte).*

*II) E' da ritenersi illegittimo l'atto di accertamento nel caso in cui caso dalla data di redazione del processo verbale di constatazione alla data di emanazione dell'avviso di accertamento siano trascorsi meno dei 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente senza che nell'avviso si siano addotte le particolari ragioni di necessità ed urgenza che potrebbero aver giustificato la deroga rispetto a tale termine.*

**Riferimenti normativi:** L. 212\2000, art. 12

# ELUSIONE E FRODE



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRETTE – DONAZIONE IMMOBILE - DONAZIONE A PARENTI – Successiva cessione a terzi – Azzeramento della plusvalenza imponibile – Elusione fiscale – Sussiste.**

Massima:

*Si configura un chiaro intento elusivo nella fattispecie di donazione a parenti, a cui faccia seguito una immediata cessione dell'immobile a terzi che non determini plusvalenze imponibili.*

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRECTE - IMPOSTA DI REGISTRO - ELUSIONE FISCALE  
ABUSO DI DIRITTO - Simulazione contrattuale Onere della prova  
Valide ragioni economiche - Presunzioni su presunzioni.**

Massima:

*Non determina la sussistenza di un comportamento elusivo del pagamento dell'imposta di registro la correlazione di una serie di contratti che determinano la vendita frazionata di un complesso aziendale, avvenuta nel corso di un triennio: nella fattispecie una società controllata che acquista un ramo aziendale dalla società madre, esclusa l'acquisizione dell'immobile strumentale all'attività aziendale che lo acquisisce dopo un triennio (nel corso del quale aveva fruito dello stesso tramite contratto di locazione dalla società che aveva l'immobile in leasing, successivamente riscattato, da altra società che lo aveva acquisito nel frattempo). È legittima la logica a cui è ricorso il Gruppo, essendo plausibile l'iniziale acquisizione dell'immobile attraverso la locazione, scelta lecita alla quale ricorrere non disponendo nell'immediato di liquidità e non volendone sottrarre alle momentanee esigenze gestionali. Di fatto il quadro economico finanziario della società controllata è mutato nel corso degli anni, divenendo compatibile con scelte gestionali non consentite al momento dell'acquisizione del ramo aziendale, quali l'acquisto diretto dell'immobile.*

Intitolazione:

**COMPENSI CORRISPOSTI DA UNA SOCIETÀ ITALIANA AD UNA SOCIETÀ NON RESIDENTE – Omessa effettuazione della ritenuta del 30% a titolo di imposta – Interposizione fittizia di un soggetto estero**  
**Abuso del diritto - Disegno elusivo Onere della prova – Incombe sull'Amministrazione finanziaria.**

Massima:

*La prova di un ravvisato intento elusivo compiuto attraverso una presunta attività commerciale fittizia deve essere fornita dall'amministrazione fiscale con precisione e rigore. Esclude l'esistenza di un abuso nel diritto la sussistenza dei rapporti intercorsi tra due soggetti economici, comprovati dal contratto avente ad oggetto prestazioni professionali, regolarmente stipulato, e dalle fatture correttamente emesse e pagate, nella fattispecie per attività promozionale e commerciale tra un soggetto residente ed uno estero.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, artt. 23 e 25.



# FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ADDIZIONALE REGIONALE – CANONE UTENZE  
ACQUA PUBBLICA – Rinuncia del contribuente Estinzione del  
rapporto - Addizionale regionale -Non più dovuta.**

Massima:

*Il disciplinare che regola la concessione delle utenze di acqua pubblica prevede espressamente le cause di estinzione del rapporto, tra cui la revoca e il diritto di rinuncia. Nel caso di rinuncia è previsto che, a far tempo dalla sua formalizzazione, non sia più dovuto il canone, né la relativa addizionale, per la derivazione dell'acqua.*

# CONSORZI



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI Impugnabilità delle relative cartelle di pagamento Fondamento - Piano di riparto provvisorio della contribuenza n. 9/89 - Natura provvisoria Adeguatezza - Non sussiste Servizio idrico integrato - L. 36/94 Gestione acque pubbliche Tariffa - Natura di corrispettivo - Debenza di ulteriori contributi - Non sussiste.**

Massima:

*A seguito di una revisione normativa un consorzio di bonifica, nell'attività di riscossione, è tenuto alla redazione di un nuovo appropriato piano di ripartizione dei benefici e relativi contributi, conformemente alla nuova disciplina di rango primario (mentre un provvedimento amministrativo generale, peraltro superato, non può determinare legittime pretese da parte del consorzio). Nel caso di specie l'adeguamento normativo qualifica come corrispettivo il contributo dovuto dagli utenti del servizio di bonifica ed obbliga anche gli enti territoriali a contribuire alle bonifiche in ragione dei benefici conseguiti.*

Intitolazione:

**CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTO - PRINCIPIO DEL  
BENEFICIO - Determinazione - CTU - Ammissibilità - sussiste  
Presupposto - Incremento di valore degli immobili Potenziale o  
futuro - Diretto e specifico - È tale - Consorzi di bonifica - Opere di  
bonifica - Inefficienze e malfunzionamenti Omissione del  
versamento dei contributi - Conseguenza - Non è possibile.**

Massima:

*Le opere realizzate dai consorzi di bonifica determinano il contributo da parte dei consorziati nella misura in cui queste apportano agli immobili dei benefici, in termini di aumento di valore, non necessariamente contestuali agli interventi, ma anche futuri e potenziali. Condizione sufficiente è che il vantaggio si manifesti concretamente, senza che eventuali inefficienze o sospensioni del servizio escludano la debenza del tributo, essendo sufficiente giustificazione alla debenza del pagamento del tributo la prova documentale degli interventi di bonifica prodotta dal consorzio stesso.*

**Vantaggio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 2 -  
Sentenza n. 26/02/2010 del 18/02/2010  
Presidente: Dettori, Relatore: Montalbano**

Intitolazione:

**CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTO - FONDAMENTO  
Vantaggio diretto e specifico di un immobile - Onere della prova.**

Massima:

*E' onere specifico del consorzio di bonifica quello di dimostrare i vantaggi effettivi e diretti, anche in termini di incremento del valore conseguito dall'immobile, che ricadano sul consorziato a seguito delle opere poste in essere dal consorzio stesso, essendo fondamento del suo potere impositivo.*

Intitolazione:

**CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI - PRESUPPOSTO  
MIGLIORIA - ONERE DELLA PROVA.**

Massima:

*L'inserimento di un immobile nel perimetro di un comprensorio obbliga a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica e, qualora non si tragga alcun beneficio, il contributo non è dovuto. In seguito all'inserimento dell'immobile in un piano regionale, qualora la cartella di pagamento sia già stata emessa, come nel caso di specie, è a carico del contribuente l'onere della prova della mancanza di benefici conseguenti a spese generali su tutti i consorziati. Viceversa, nel caso in cui il contributo sia relativo a determinate spese per particolari interventi migliorativi, l'onere probatorio è a carico del consorzio stesso.*

# I. C. I.



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi



Intitolazione:

**ICI - Area destinata a sede stradale - Non è dovuta.**

Massima:

*La disciplina vigente presuppone per il pagamento dell'ICI il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, escluse le aree a destinazione vincolata come, nel caso di specie, il possesso di un'area preposta a sede stradale, dislocata esternamente alle zone omogenee di tipo A, B, C, D in base al PRG comunale.*

Intitolazione:

**ICI - Attribuzione di rendita - Domanda di attribuzione Classamento  
dell'immobile industriale - Efficacia retroattiva.**

Massima:

*In tema di ICI l'attribuzione della rendita catastale ha efficacia retroattiva sui fabbricati classificati nel gruppo D (sprovvisti della rendita catastale), ed è legittimo il recupero delle eventuali imposte pregresse da parte del Comune. Il proprietario dell'immobile di categoria D è autorizzato ad applicare il regime del valore contabile fino alla presentazione di formale richiesta di attribuzione della rendita, la quale determina la titolarità di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, contestualmente al dovere di pagare il maggiore o minore tributo che ne deriva, rispetto a quella fino ad allora pagata in base al valore presunto dell'immobile.*

Intitolazione:

**ICI – Presupposti - Fabbricati rurali – Esclusione – Non attribuzione di rendita catastale - Necessità**

Massima:

*L'esclusione dall'ICI di un fabbricato rurale può discendere solo dall'eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale, perché agli effetti dell'imposta in esame, l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 504/92, art. 1

Intitolazione:

**APPARTAMENTI DISTINTI IN CATASTO - ABITAZIONE PRINCIPALE  
UNIFICAZIONE – Aliquota ICI agevolata dalla data di unificazione  
Legittimità.**

Massima:

*La distinzione di due appartamenti nei registri catastali è la prova cardine sulla separazione delle due unità immobiliari. Gli stessi sono considerati come unità, con destinazione di abitazione principale, solo in seguito all'effettiva riunione catastale degli stessi. Sarà legittimo applicare la corrispondente aliquota ICI agevolata a far tempo dalla stessa data di unificazione catastale.*

**Riferimenti normativi:** D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 6.

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - ICI – Atti di attribuzione o modifica di rendite catastali – Efficacia – Impugnazione – Possibilità.**

Massima:

*L'art. 74 della legge 21.11.2000 n.342 stabilisce che solo a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l' ICI dovuta in base alla nuova rendita che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. Resta ferma la possibilità per l'interessato di procedere all'impugnazione, contemporaneamente o successivamente all'avviso di liquidazione, tenuto conto del momento in cui ne viene a conoscenza.*

**Riferimenti normativi:** Legge n. 342/00, art. 74

Intitolazione:

## **ICI - Base imponibile – Provvedimento di modifica della rendita catastale - Utilizzabilità**

Massima:

*In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 esercita influenza ed è in concreto utilizzabile a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, anche per periodi d'imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.*

*La notifica della nuova rendita catastale segna il momento a decorrere dal quale l'ufficio può chiedere la maggior imposta, senza precludere il potere di accertamento per annualità precedenti.*

**Riferimenti Normativi:** D.Lgs. n. 504/92, art. 5

# ILOR



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**ILOR - ESENZIONE DECENNALE – ART. 30, DPR 601/73**  
**Trasferimento di attività produttiva in zona depressa Spettanza – Non sussiste.**

Massima:

*L'esenzione decennale dell' Ilor, ex art. 30 DPR 601/73, spetta quando una società da una zona non depressa si trasferisca in una zona depressa nella quale non risultino presenti, dalle verifiche effettuate, realtà aziendali corrispondenti, apportando così la costituzione di una realtà produttiva innovativa in quell'area.*



Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Parti - Accertamento del maggior reddito di società di persone – Effetti sui soci - Parti – Litisconsorzio Necessità**

Massima:

*Poiché l'accertamento di un maggior reddito tassabile ai fini ILOR a carico di una società di persone determina automaticamente l'imputazione di un maggior reddito di partecipazione tassabile ai fini IRPEF a carico dei soci della stessa, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda indiscutibilmente la società e i soci i quali tutti devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 14

Intitolazione:

**ILOR – RIMBORSI - Silenzio rifiuto – Rimborso - Percezione di redditi della collaboratrice d'impresa familiare Disconoscimento di legittimità - Rapporto pendente - Effetto retroattivo ex pronunce n. 42/80 e n. 87/86 della Corte Costituzionale – Sussiste.**

Massima:

*In presenza di rapporti di imposta aperti, è legittima la richiesta di rimborso dell'ILOR indebitamente pagata dal contribuente sul reddito derivante dall'attività di collaborazione nell'impresa familiare, conformemente alla retroattività del combinato disposto degli artt. 115 DPR 917/86 e 36 DPR 42/88.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 917/86, art. 115  
D.P.R. 36/88, art. 36.

Intitolazione:

**ILOR – RIMBORSI - Mancato inoltro dell'istanza di rimborso –  
Illegittimità del ricorso - Sussiste.**

Massima:

*Il ricorso con istanza di rimborso presentato alla Commissione Tributaria da un contribuente non è ammissibile qualora non risponda alla procedura stabilita dalla normativa vigente, la quale dispone la previa presentazione dell'istanza di rimborso agli uffici competenti dell'Intendenza di Finanza, con copia all'Ufficio II. DD. competenti, ex art. 38 DPR 602/73.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 602/73, art. 38.

# IRAP



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**IRAP - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - Organizzazione dell'attività  
Adeguata strumentazione - Apparecchiature informatiche  
Abitazione principale - Rilevanza dei costi sostenuti – Mero elemento  
indiziario.**

Massima:

*L'imposizione dell'Irap presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, ex art. 2 D.Lgs. 446/97. Non è legittimo reclamarne il pagamento nel caso di attività di mera consulenza aziendale esercitata in proprio in assenza di una struttura organizzativa e, nella fattispecie, per conto di un'unica società.*

Intitolazione:

**IRAP - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate - Buona fede – Principio dell'affidamento - Favor rei.**

Massima:

*Non sono irrogabili sanzioni né interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti della stessa Amministrazione, operando in buona fede, stante la disposizione dello Statuto del contribuente, per la quale i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella fattispecie gli atti compiuti dal contribuente (mancato versamento del secondo acconto Irap) sono stati perfettamente conformi alle istruzioni fornite da un documento, in seguito rettificato, emesso dall'Ufficio, che disponeva la disapplicazione della procedura agevolata c.d. "ravvedimento operoso" per le violazioni commesse in ambito Irap.*

Intitolazione:

**IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo Avvocato – Beni strumentali - Collaboratori.**

Massima:

*L'imposizione ad Irap è giustificata dalla sola titolarità di una struttura produttiva organizzata, che esprima una separata potenzialità economica secondo l'attitudine produttiva. Qualora il lavoratore autonomo eserciti l'attività professionale senza disporre di autonoma organizzazione (impiegando beni strumentali di modestissimo valore economico e non avvalendosi della collaborazione di terzi), tale potenzialità economica si ritiene inesistente, non dando luogo ad assoggettamento a tale imposta.*

Intitolazione:

**IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo Avvocato – Beni strumentali - Collaboratori.**

Massima:

*L'imposizione ad Irap è giustificata dalla sola titolarità di una struttura produttiva organizzata, che esprima una separata potenzialità economica secondo l'attitudine produttiva. Qualora il lavoratore autonomo eserciti l'attività professionale senza disporre di autonoma organizzazione (impiegando beni strumentali di modestissimo valore economico e non avvalendosi della collaborazione di terzi), tale potenzialità economica si ritiene inesistente, non dando luogo ad assoggettamento a tale imposta.*



Intitolazione:

**IRAP – Presupposti – Insussistenza – Compilazione del quadro IQ –  
Blocco informatico – Iscrizione a ruolo – Impugnazione Legittimità**

Massima:

*E' legittima l'impugnativa dell'iscrizione a ruolo per ottenere un giudizio sull'accertamento dell'esistenza o meno del presupposto d'imposta ai fini IRAP costituito dall'autonoma organizzazione, atteso che nell'anno in contestazione il blocco informatico all'epoca esistente impediva di inviare la dichiarazione dei redditi per via telematica senza la compilazione del quadro dell'IRAP, denominato IQ.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 446/97, artt. 2 e 3

Intitolazione:

## **IRAP – Presupposti – Prova dell'insussistenza – Onere del contribuente ai fini del rimborso**

Massima:

*E' il riferimento all'abitudine e all'autonoma organizzazione che qualifica chi è soggetto all'Irap, laddove l'abitudine sta indicare un'attività stabile e non occasionale o temporanea, mentre l'autonomia organizzativa ricorre quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali o faccia luogo a spese di produzione eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dare la prova dell'assenza di tali condizioni. Tale prova non dà l'esito richiesto qualora emerga che un medico, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo ha potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dall'importo complessivo delle spese sostenute nell'anno in discussione.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 446/97, art. 2

Intitolazione:

**IRAP – Presupposti – Lavoratore autonomo – Autonoma  
organizzazione – Requisiti – Insussistenza - Esclusione**

Massima:

*Sono esclusi dall'area dell'IRAP i redditi professionali conseguiti una struttura organizzativa elementare, intesa come l'insieme dei mezzi che consentono la prestazione di servizi, anche nell'ambito delle attività protette.*

*L'attività esercitata caratterizzata da un apporto assai modesto di beni strumentali, anche in relazione all'entità dei redditi dichiarati configura come un quadro storico-fattuale suscettibile di comprovare l'esclusione di un'organizzazione assoggettata all'imposta della quale è stata richiesta la ripetizione.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 446/97, art. 2

Intitolazione:

**SILENZIO RIFIUTO - ISTANZA RIMBORSO IRAP – IMPRESA  
ESERCENTE ATTIVITA' FINANZIARIA – Modifiche al modello di  
dichiarazione dei redditi ai fini Irap per banche e società finanziarie  
Non imponibilità dei c.d. “ noni pregressi” Rimborso spettante.**

Massima:

*E' legittimo il diritto al rimborso della società contribuente di quanto versato per meri problemi formali di predisposizione del nuovo modello Irap, a causa dell'eliminazione della sezione II (banche ed istituti finanziari) nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2005. La società contribuente ha il diritto di dedurre dal calcolo Irap le quote di svalutazione dei crediti che sono state contabilizzate in esercizi precedenti, il cui utilizzo era stato rinviato per effetto del combinato disposto degli artt. 11 bis D.Lgs. 446/97 e 106 TUIR, anche alla luce dell'irretroattività della nuova normativa.*

**Riferimenti normativi:** D.L. 168/2004, art. 2 commi 2 e 3 convertito in L. 191/2004;  
D.Lgs. 446/1997, art. 6 e art. 11;  
TUIR, Art. 106;  
D.Lgs. 173/97, art. 16 comma 9.

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – SCOSTAMENTO TRA DATI DICHIARATI E RISULTATI DELLO STUDIO DI SETTORE Risultanze inattendibili, anomalie contabili volontarie e artificiose atte ad ottenere un risultato di coerenza e congruità Illegittimità dell'accertamento.**

Massima:

*L'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamenti motivati da presunzioni gravi, concordanti e precise in merito alla specifica posizione tributaria dell'accertato. In tale ottica, rivestendo lo Studio di settore carattere puramente orientativo, non giustifica l'attivazione di procedure di accertamento se non in presenza di gravi incongruenze. L'utilizzo del metodo induttivo è consentito nella sola ipotesi di esistenza di scritture contabili inattendibili.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 42;  
L. 241/90, art. 3;  
D.P.R. n. 600/73 ex art. 39 c. 2;  
D.L. 321/93 art. 62-bis;  
L. 212/2000, art. 12 comma 7;  
C.C. art. 2729.

Intitolazione:

## **IRAP – Presupposti - Avvocato – Struttura organizzativa e dipendenti Assenza - Esclusione**

Massima:

*l'IRAP, come specificato dall'art. 2 del D.Lgs. 446/97, quale imposta di natura reale, postula quale presupposto indefettibile l'esercizio abituale di un'attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. In pratica l'IRAP colpisce il reddito e l'attività fuori dall'apporto personale del professionista. Restano pertanto soggette all'IRAP tutte le attività in grado di produrre ricchezza a prescindere dall'apporto lavorativo dei professionisti: solo il reddito non riconducibile ai professionisti, ma a un'organizzazione autonoma staccata dagli stessi - non ravvisabile in caso di modesti beni strumentali, indispensabili per lo svolgimento della professione - è pertanto sottoposto all'imposta. In caso di attività professionale svolta senza alcuna struttura organizzativa, né di capitali, né - in assenza di dipendenti - di lavoro, in mancanza del presupposto impositivo dell'IRAP, sussiste il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 446/97, art. 2

**Presupposti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 36 -  
Sentenza n. 112/36/2010 del 29/10/2010  
Presidente: Rollero, Relatore: Spano P.**

Intitolazione:

## **IRAP – Presupposti – Settore artistico dello spettacolo Dotazione minima di beni strumentali - Assenza di utilizzo di lavoro altrui - Esclusione**

Massima:

*Nel settore del lavoro artistico dello spettacolo, l'impiego di un cellulare e di un'autovettura non configura utilizzo di beni strumentali che eccedano il minimo indispensabile, né servirsi della consulenza di natura contrattuale di una società specializzata configura sussistenza dell'utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui. Sono dunque assenti i presupposti di applicazione dell'IRAP.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 446/97, art. 2

Intitolazione:

**IRAP – Presupposti - Assenza di dipendenti e collaboratori Assenza di propri beni strumentali - Utilizzo gratuito di struttura studio altrui Assenza**

Massima:

*Difetta totalmente il presupposto per l'applicazione dell'IRAP nel caso di attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui (nel caso di specie avvocato che svolge la propria attività senza alcun dipendente e/o collaboratore, in assenza di propri beni strumentali, anzi usufruendo esclusivamente di un'altrui struttura organizzativa). Tale accertamento deve essere compiuto caso per caso e deve essere rivolto a verificare la prevalenza del lavoro personale del professionista sull'organizzazione, nonché l'assenza di un'apprezzabile struttura organizzativa. L'onere della prova sull'inesistenza dei presupposti dell'imposizione incombe sul contribuente.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 446/97, art. 2



# PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – PRESUPPOSTI – SEGNALETICA STRADALE DI DIREZIONE – FUNZIONE - SUSSISTONO

Massima:

*La segnaletica stradale di direzione è soggetta a imposta sulla pubblicità, atteso che non assolve l'esclusiva finalità di fornire agli utenti della strada indicazioni utili per la guida e la circolazione, ma è , invece, caratterizzata da una vocazione eminentemente pubblicitaria in quanto diretta a promuovere la domanda del bene o del servizio offerto dalla ditta indicata, ovvero ad accreditarne l'immagine presso la generalità dei potenziali clienti.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 507/93, art. 5

Intitolazione:

## **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Esenzioni - Insegne di esercizi commerciali in franchising – Requisiti dimensionali Sussistenza**

Massima:

*Per le insegne luminose recanti marchi, poste in punti vendita, di superficie inferiore a mq. 5, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta.*

*Le insegne di esercizi commerciali in franchising (che, normalmente, non recano la denominazione o ragione sociale dell'impresa commerciale, bensì riportano unicamente i "marchi" dei prodotti venduti) sono, di per sé, finalizzate anche ad indicare, sia pure indirettamente, al pubblico il luogo in cui si svolge l'attività economica. Conseguentemente, in presenza del requisito dimensionale, le "insegne" in questione debbono ritenersi ricomprese nell'agevolazione prevista dalla richiamata norma.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 507/93, art. 17

# IMPOSTE DIRETTE IRPEF



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Direttiva 76/20//CE Trattato UE art. 141**  
**Divieto di discriminazione - Uguaglianza uomo donna**  
**Abbattimento del 50% della tassazione indennità fine rapporto.**

Massima:

*A seguito dell'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina comunitaria sul divieto di discriminazione tra uomini e donne è stato abrogato, per la sua natura discriminatoria, il beneficio fiscale relativo all'abbattimento del 50% sull'indennità di fine rapporto ai fini Irpef, che era stato previsto per le sole donne.*

Intitolazione:

**IRPEF – CARTELLA ESATTORIALE - Ex art. 36 bis DPR 600/73**  
**Contributi previdenziali ed assistenziali dei coltivatori diretti**  
**Deducibilita' – Sussiste.**

Massima:

*I contributi agricoli unificati sono deducibili, essendo contributi previdenziali ed assistenziali, aventi natura obbligatoria, che devono essere versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ex art. 10 lettera i), DPR 597/73, stante, peraltro, l'art. 30 del DPR citato, che non ne esclude la deducibilità.*

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – Art. 3 d.p.r. 322/98 – Dichiarazione dei redditi**  
**Invio telematico – Omessa accettazione Dichiarazione tributaria**  
**Omissione di presentazione Perdita di credito d'imposta – Non rileva.**

Massima:

*Si ritiene come presentata a tutti gli effetti una dichiarazione tributaria trasmessa con tempestività e ritualità, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata scartata dal sistema informatico di ricezione subito dopo il suo invio. Tanto si conclude, non sussistendo normativamente obbligo di re-invio (d.p.r. 322/98). Inoltre, in base alla Risoluzione ministeriale 74/07 ed all'ordinanza della Corte costituzionale 8602/96, da omessa presentazione della dichiarazione non discende perdita del credito d'imposta né relativamente all'anno nel quale si ha omissione né relativamente ad anni successivi.*

Intitolazione:

**I) IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - ART. 170 C.C. - FONDO PATRIMONIALE - Destinazione di beni alle esigenze familiari Oggetto di esecuzione - Debiti contratti dai coniugi nell'interesse della famiglia - E' possibile - Creditore Conoscenza estraneità del credito ai bisogni della famiglia Onere della prova - Incombe ad debitore. Fondo patrimoniale Costituzione - Successivamente all'iscrizione a ruolo del credito tributario - Elemento a favore dell'inopponibilità del fondo all'erario - E' tale.**

**II) ISCRIZIONE DI IPOTECA - OMESSA INDICAZIONE EX ART. 19 COMMA 2D.LGS 546/92 - Causa di nullità dell'atto - Non è tale Atto del concessionario - Atto amministrativo Applicazione art. 21 octies l. 241/90 - Non è tale.**

Massima:

*I) La costituzione di un fondo patrimoniale e l'esecuzione sui beni ed i frutti dello stesso non è opponibile all'erario per i debiti d'imposta sorti relativamente agli introiti delle attività economiche adoperati nell'interesse della famiglia stessa. E' a carico del contribuente l'onere della prova di scopi estranei ai bisogni della famiglia del debito contratto. Nel caso di specie il fondo era stato costituito in seguito all'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del credito (funzione che l'amministrazione ha considerato frodatoria della legge), ed il concessionario della riscossione aveva iscritto ipoteca conservativa su beni immobili conferiti.*

*II) Non essendo l'ipoteca un atto amministrativo, la mancata indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto non è causa di nullità dello stesso.*



Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE - REDDITI D'IMPRESA - IMPRESA FAMILIARE  
Cessione d'azienda - Imputazione della plusvalenza - Ai singoli  
partecipanti - Impresa familiare Società di persone - Equiparazione.**

Massima:

*E' legittimo attribuire le quote della plusvalenza realizzata dalla cessione di un'impresa familiare a tutti i componenti indicati nell'atto costitutivo della stessa. Questa disposizione emerge dall'applicazione dell'adeguamento della disciplina dell'impresa familiare a quella della società di persone, progressivamente assimilate dagli orientamenti giurisprudenziali.*

**Socio accomandatario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione 3 –  
Sentenza n. 14/03/2010 del 28/01/2010  
Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro**

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Socio accomandante - Limitazione  
responsabilità ex art. 2135 c.c.**

Massima:

*I redditi delle società di persone sono imputati ad ogni socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Analogamente, la responsabilità del socio accomandante è limitata alla quota conferitagli, ex art. 2313 Cod. civ., anche rispetto all'eventuale maggiore imposta non versata all'erario da parte della società stessa.*

**Indennità di fine rapporto - Commissione Tributaria Centrale Sezione Regionale della Lombardia - Collegio 5 – Decisione n. 929/2010 del 23/03/2010**  
**Presidente: Martorelli, Relatore: Bonavolontà**

Intitolazione:

**IRPEF – RIMBORSO – LEGGE 482/85 – Indennità di fine rapporto**  
**Legittimità – Sussiste.**

Massima:

*E' legittimo il diritto del contribuente alla restituzione di quanto pagato in eccedenza per l'IRPEF trattenuta sull'indennità di fine rapporto, ai sensi della L. 482/85.*

**Riferimenti Normativi :** *Legge 482/85, Legge 154/89*  
*Sent. 178/86 Corte Costituzionale*

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - REDDITI ESTERI - Ritenute alla fonte**  
**Titolo definitivo del prelievo estero - Effettività del prelievo estero.**

Massima:

*Qualora il contribuente fornisca prova dell'effettivo pagamento all'estero, a titolo definitivo, dei tributi sul reddito è previsto il riconoscimento del credito di imposta. Tale prova viene ottemperata con la produzione delle relative certificazioni fiscali emesse dalle stesse autorità straniere, escludendo che l'Amministrazione nazionale sia tenuta a richiedere ulteriori documentazioni attestanti la definitività delle imposte sostenute, essendo ragionevole ritenere che l'amministrazione estera (conformemente a quella italiana) non restituisca quanto abbia già incassato senza che ne sussistano presupposti. Assume valore probatorio la documentazione contabile dalla quale, nella fattispecie, emergano i bilanci depositati dai quali derivano i diritti percepiti e le ritenute subite.*

Intitolazione:

## **IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi prodotti in forma associata Società di persone - Reddito - Tassazione - Soci – Sospensione del giudicato Inapplicabilità**

Massima:

*L'imputazione del reddito di partecipazione non può considerarsi definitiva fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento a carico della società partecipata. O fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il relativo contenzioso. Di norma, l'autonomia delle controversie potrebbe comportare una sorta di conflitto (improprio) tra giudicati, giacché il maggior reddito accertato nei confronti della società (che rappresenta il fatto giuridico dal quale trae origine anche la realizzazione dell'ulteriore reddito imputabile pro quota ai sensi dell'articolo 5 Tuir in base al principio di trasparenza) pur costituendo l'antecedente storico e logico rispetto al reddito del singolo partecipante, potrebbe essere liberamente quantificato da ciascun giudice in riferimento alle argomentazioni di merito formulate da ogni socio nell'ambito della propria controversia avente a oggetto il reddito personale. La soluzione del problema è stata di volta in volta ricercata in estensione del giudicato formatosi relativamente al reddito societario; sospensione dei singoli giudizi instaurati separatamente dai soci (in caso di pendenza della controversia relativa al reddito societario).*

*Non è applicabile la sospensione del giudicato ex art. 295 C.P.C. relativo ai redditi dei singoli soci ai fini IRPEF nel caso in cui sia ancora pendente la controversia, a cui non partecipano i soci, sul reddito delle società di persone ai fini ILOR.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 917/86, art. 5  
c.p.c., art. 295

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IRPEF – CESSIONE DI AZIENDA Determinazione ai fini del registro – Trasposizione dei criteri Non è possibile Motivazione per relationem – Ammissibilità Obbligo di allegazione degli atti che integrano la motivazione.**

Massima:

*La determinazione del valore di un bene in ordine all'applicazione di imposte di diversa tipologia può essere regolamentata da principi diversi che producono differenti risultati. Nel caso del calcolo delle plusvalenze si applicano metodi differenti a seconda che si tratti di imposte dirette (metodo differenziale) o di imposta di registro (riferimento a valori di mercato). Divenuto definitivo il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, lo stesso vincola l'amministrazione anche in ordine alle dirette e rimane in capo al contribuente l'onere di vincere tale presunzione, presentando fatti non precedentemente rilevati dall'ufficio. Per ciò che concerne l'obbligo, in capo all'ufficio, di allegazione di atti in ordine a motivazioni per relationem, tale onere è ristretto ai soli atti facenti parte integrante della motivazione in essere. Non è applicabile la sospensione del giudicato ex art. 295 C.P.C. relativo ai redditi dei singoli soci ai fini IRPEF nel caso in cui sia ancora pendente la controversia, a cui non partecipano i soci, sul reddito delle società di persone ai fini ILOR.*

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO SINTETICO – INDICI DI CAPACITA'  
CONTRIBUTIVA – P.V.C. – DOCUMENTAZIONE VALUTARIA BANCA  
SVIZZERA – INVALIDA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE  
ATTIVITA' EMERSE.**

Massima:

*La presentazione di istanza di definizione automatica in una fase successiva all'emissione di P.V.C. o il riscontro di eventuali irregolarità (sottoscrizione dell'intermediario e data certa) possono determinare un provvedimento di reiezione dell'istanza stessa. Tale provvedimento influisce pregiudizialmente sulla conferma della validità dell'avviso di accertamento. L'Ufficio è legittimato all'accertamento sintetico stante la legale presunzione sia della disponibilità di beni mobili registrati ed immobili elencati e descritti sia della fondata conoscenza di capacità contributiva, legata a ingenti manifestazioni di spesa.*

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – DICHIARAZIONI - INVESTIMENTI  
ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO QUADRO  
RW – COMPILAZIONE - NECESSITÀ**

Massima:

*Il modulo RW si deve utilizzare quando si verificano situazioni quali investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero. Il semplice incasso di denaro a seguito della vendita di un immobile sito in Italia con trasferimenti in denaro sempre avvenuti tramite intermediario bancario che ha la sua sede in Italia, e in assenza di alcun tipo di movimento finanziario da e con l'estero, non giustifica la necessità di compilare il quadro RW.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 167/90, art. 4



Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO  
DEL SOCIO DI S.N.C. - Accertamento definito nei confronti della  
società.**

Massima:

*Gli effetti della rideterminazione del reddito di una società si riflettono anche nei confronti delle quote di utile del singolo socio. E' legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società, avente ad oggetto un maggiore reddito di partecipazione ai fini Irpef emerso dalla rideterminazione del reddito della società, in seguito all'analisi delle risultanze derivanti dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza e dalla Polizia Tributaria, stante la connessione tra i due redditi.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 167/90, art. 4

Intitolazione:

**TASSAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO – RITENUTA IRPEF 20%**  
**Imposta corrisposta in sede d'atto notarile Comportamento**  
**concludente – Tassazione ordinaria Tassazione separata – Non**  
**sussiste.**

Massima:

*La ritenuta IRPEF del 20%, effettuata a titolo di imposta in sede di atto notarile, ha prevalenza rispetto all'eventuale tassazione, in via ordinaria o separata in sede di dichiarazione dei redditi, delle stesse somme.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;  
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi da 5 a 9.

Intitolazione:


**CREDITO D'IMPOSTA – UTILI SOCIETÀ - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi – Prova avvenuta trasmissione dichiarazione.**

Massima:

*La mancata dimostrazione della prova di trasmissione al fisco della dichiarazione non legittima il credito d'imposta per gli utili distribuiti dalla società partecipata. Il riscontro è attestato dal riquadro "presentazione della dichiarazione", compilato e firmato dall'intermediario autorizzato, mentre non ne comprova l'avvenuta presentazione la sua sola dichiarazione di impegno alla trasmissione, rilasciata al contribuente*

**Riferimenti normativi:** : D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3.

# IRPEG – IRES



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**I) IMPOSTE DIRETTE – IRPEG/IRES – REDDITO DI IMPRESA COMMERCIALE - Art. 109 comma 5 T.u. 917/86 - Art. 85 T.u.917/86 - inerenza dei costi -dimostrazione - onere della prova 2697 c.c. - spetta al contribuente. Servizi “di regia” omessa contabilizzazione dei ricavi -individuazione forfetaria 1% delle spese aggiunta alla contabilizzazione del 1,77% non sussiste. Principio di inerenza - correlazione costi e attività meccanismo di causa ad effetto - è tale.**

**II) Principio di inerenza - finanziamento - prova della non inerenza correlazione fra finanziamento ed attività extraaziendali - è necessaria. Principio di inerenza finanziamento - deducibilità di interessi - cash pooling - è ammissibile.**

Massima:

*I) E' a carico del contribuente l'onere della prova del principio di inerenza nelle imposte dirette fra spesa sostenuta, ritenuta deducibile, e l'attività economica svolta. Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato la correttezza sia della contabilizzazione a ricavi a favore delle società del gruppo relativo ad un servizio di acquisti che la connessione dei costi di assicurazione e di finanziamento. Il contratto di assicurazione “incendi e altri rischi” di un immobile ad uso magazzino, che era stato separato dal complesso aziendale, essendo destinato ad altro soggetto autonomo, è inerente e deducibile essendo*

*l'immobile adoperato in forma di regolare contratto di locazione dal contribuente.*

*II) In presenza di un contratto di cash pooling tra il contribuente e le altre società del gruppo, il finanziamento stanziato alla società per interessi passivi inferiori a quelli indicati nel contratto stesso è più conveniente per la stessa società, sebbene nel caso di specie l'ufficio, oltre all'inerenza, non abbia contestato la misura e il calcolo degli interessi stessi. Spetta all'Amministrazione, in caso di volontà di contestare l'inerenza del finanziamento e la relativa deducibilità degli interessi, dimostrare che la finalità dello stesso avesse uno scopo extra aziendale, tale da far venire meno il nesso di correlazione dell'inerenza fra finanziamento ed attività extraziendali.*

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE - IRES - Paradisi fiscali - Operazioni con Paesi  
"Black list" - Deducibilità dei costi - Indicazione separata Sanzioni  
applicabili.**

Massima:

*Non è sanzionabile per mancato riconoscimento dei costi la mancata indicazione delle spese sostenute per operazioni intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata, qualora vengano fornite le prove che le operazioni commerciali effettuate hanno avuto concreta esecuzione ed erano rispondenti ad un concreto interesse economico, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del TUIR, come dimostrato dalla documentazione prodotta, in base alla quale i prezzi praticati dai fornitori in Malaysia e Singapore erano altamente competitivi, anche rispetto ai produttori nazionali. È invece legittima l'applicazione della sanzione sostitutiva pari al 10 per cento delle spese non indicate nella dichiarazione dei redditi.*

**Deducibilità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione 11 –  
Sentenza n. 95/11/2010 del 12/07/2010  
Presidente: Antonini, Relatore: Serangeli**

Intitolazione:

**IRPEG/IRAP – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Costi Servizi  
Deducibilità - Produzione del contratto – Prova – Sussiste.**

Massima:

*I requisiti di deducibilità dei costi sostenuti per servizi resi nell'ambito del gruppo societario sovranazionale di appartenenza sono attestabili tramite la produzione del contratto in base al quale sono stati resi i servizi stessi, avvalorati, nel caso di specie, dall'ulteriore documentazione prodotta.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 917/86, art. 109.



Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - P.V.C. - COSTI DI MANO D'OPERA NON CONTABILIZZATI – FATTURE RELATIVE A OPERAZIONI INESISTENTI Utilizzate per finanziare costi del PERSONALE Indebita deduzione di fatture fittizie – Indeducibilità dei costi sostenuti non documentati.**

Massima:

*I costi dell'impresa, per concorrere negativamente alla formazione del reddito, devono essere certi nell'esistenza ed avere importo obiettivamente determinabile (ex art. 75, comma 1 TUIR); degli stessi è ammessa la deducibilità se risultanti da elementi certi e precisi, che il contribuente ha l'onere di provare, o se imputati al conto dei profitti e delle perdite (ex art. 75, comma 4, TUIR). Non sono riconoscibili i presunti costi che la Società non abbia regolarmente contabilizzato, sia per operazione illecite che per compensi in nero corrisposti ai propri dipendenti. La manifesta falsità delle fatture attestanti gli illeciti, e di conseguenza della contabilità fittizia derivatane, costituiscono ragione sufficiente per dubitare della reale entità di tali costi, non deducibili perché non determinabili con certezza.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 917/86, art. 75, comma 4.

# IMPOSTE INDIRECTE

(ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO)



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

**Avviso di pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione 31 –  
Sentenza n. 41/31/2010 del 18/02/2010  
Presidente: Meli, Relatore: Casale**

Intitolazione:

**AVVISO DI PAGAMENTO – DEFINITIVITA' – Cartella di pagamento  
Vizi propri.**

Massima:

*Avverso cartella di pagamento, emessa in conseguenza di avviso di pagamento divenuto definitivo e non impugnato entro i termini di legge, è ammesso ricorso solo per vizi propri.*

Intitolazione:

## **BENEFICI FISCALI – IMPIANTI FOTOVOLTAICI – LIMITI OGGETTIVI**

### **Utilizzatore finale.**

Massima:

*L'aliquota IVA agevolata del 10% è prevista per i soli impianti di produzione e per le reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, e per i beni forniti per la costruzione di detti impianti (ex tabella A, parte III, del DPR 633/1972).*

*Stante l'imposizione normativa dei limiti oggettivi e soggettivi nel limitare l'agevolazione ai beni finiti utilizzabili per l'impianto è legittimo escludere i beni strumentali alla produzione, in quanto tali non configurabili come impianti, ma confluenti nella fattispecie delle materie prime e semilavorate.*

Intitolazione:

**ACCISE SUL GASOLIO – ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA  
AUTOPRODUZIONE – Sanzioni amministrative - Imputabilità.**

Massima:

*L'esercente di impianti di autoproduzione di gasolio a regime non agevolato ed energia elettrica è soggetto all'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione, poiché si concreta una doppia imposizione, stante la differenza insita nei presupposti dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sull'energia elettrica. Responsabile in ordine alle sanzioni amministrative è il soggetto che ha commesso la violazione e, laddove tale soggetto sia una persona giuridica, ella ne risponde in toto. L'eventuale coinvolgimento di persona fisica si determina solo in caso di accertata violazione per omissioni e/ azioni frutto di colpa o dolo. Stante l'imposizione normativa dei limiti oggettivi e soggettivi nel limitare l'agevolazione ai beni finiti utilizzabili per l'impianto è legittimo escludere i beni strumentali alla produzione, in quanto tali non configurabili come impianti, ma confluenti nella fattispecie delle materie prime e semilavorate.*

**Cumulo sanzioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione 31**  
**Sentenza n. 10/31/2010 del 11/02/2010**  
**Presidente: Scuffi, Relatore: Sala**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - TARDIVO PAGAMENTO PER  
DIMENTICANZA/NEGLIGENZA- Cumulo di sanzioni.**

Massima:

*Costituisce violazione sanzionabile il ritardato pagamento di un'accisa, se dovuto a dimenticanza/negligenza, anche se in buona fede. L'avviso di pagamento dell'imposta sarà maggiorato dagli interessi e dall'indennità di mora dovuta a titolo di sanzione con carattere puramente risarcitorio, non sanzionatorio.*

Intitolazione:

**IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - ESENZIONE DAZIO  
AGGIUNTIVO ANTIDUMPING - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI  
CONTESTAZIONE - IRROGAZIONE DI SANZIONI  
AMMINISTRATIVE.**

Massima:

*L'importazione di parti essenziali di un bene per quantitativi inferiori alle 300 unità mensili, essendo inferiore al limite previsto dalla legge, è esente dal "dazio aggiuntivo anti-dumping", e non è necessaria la preventiva autorizzazione per destinazione particolare da parte dell'Ufficio Doganale.*

Intitolazione:

**IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE – ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA – Sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento d'imposta – Omessi e tardivi versamenti Cumulo di sanzioni.**

Massima:

*E' legittimo considerare rivenditore di energia elettrica il soggetto che, all'interno del complesso nel quale svolge la propria attività, avendo concesso in locazione delle aree, ceda contestualmente parte dell'energia elettrica ricevuta a cessionari, che si configurino come soggetti giuridici diversi e che svolgano una distinta attività produttiva, autonoma rispetto a quella della società cedente. Ne deriva che l'addizionale provinciale prevista sullo scaglione dei primi 200.000 kwh mensili deve essere versata un numero di volte corrispondente a quello delle ditte utenti del servizio.*



Intitolazione:

**IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - INTERPRETAZIONE ART. 26,  
COMMA 13 T.U.A – CRITERI DI CALCOLO.**

Massima:

*Il metodo di calcolo previsto per il pagamento dell'accisa risponde all'obiettivo di semplificare le modalità di versamento in base alla presunzione dei consumi mensili corrispondenti a quelli dell'anno precedente, congiuntamente all'esigenza di limitare i tempi di maturazione del debito tributario generato dai consumi rispetto alla riscossione erariale. Tale metodo permette all'ufficio di stabilire diversi criteri ed evitare distorsioni nella sua applicazione che, nell'ambito del diritto, deve essere finalizzata alla tutela degli interessi singoli e collettivi in un'ottica di trasparenza, efficienza ed economicità.*

**Pagamenti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione 31 – Sentenza  
n. 48/31/2010 del 19/02/2010  
Presidente: Minaudo, Relatore: Ventura**

Intitolazione:

## **PAGAMENTI – EFFETTUATI AD ALTRI ORGANI DELL’A.F. VALENZA SOLUTORIA.**

Massima:

*I versamenti d’imposta, effettuati dal contribuente verso organi o uffici dell’amministrazione finanziaria, ancorché non competenti a riceverli, rivestono valenza solutoria in ordine all’assolvimento dell’obbligazione tributaria.*

Intitolazione:

**IMPIANTI DI PRODUZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE  
CALORE/ENERGIA ELETTRICA – FONTE SOLARE O EOLICA  
ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 10% - Limiti oggettivi e soggettivi  
Utilizzatore finale.**

Massima:

*L'aliquota IVA agevolata del 10% è prevista per i soli impianti di produzione e per le reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, e per i beni forniti per la costruzione di detti impianti (ex tabella A, parte III, del DPR 633/1972).*

*Stante l'imposizione normativa dei limiti oggettivi e soggettivi nel limitare l'agevolazione ai beni finiti utilizzabili per l'impianto è legittimo escludere i beni strumentali alla produzione, in quanto tali non configurabili come impianti, ma confluenti nella fattispecie delle materie prime e semilavorate.*

Intitolazione:

**ACCISE – RATE MENSILI – CALCOLO – PERIODO ANNUALE O  
MINORE DELL'INTERO ANNO.**

Massima:

*Si procede al calcolo ed al versamento degli importi delle rate mensili dell'accisa sulla base dei consumi dell'anno precedente. Qualora i periodi siano diversi da quelli di un intero anno, nel silenzio della norma di dovrà procedere ad una interpretazione sistematica, sulla scorta della quale l'imposta dovuta andrà calcolata dividendo i consumi dell'anno precedente per il numero di mensilità per le quali è dovuta l'imposta da calcolare. Stante l'imposizione normativa dei limiti oggettivi e soggettivi nel limitare l'agevolazione ai beni finiti utilizzabili per l'impianto è legittimo escludere i beni strumentali alla produzione, in quanto tali non configurabili come impianti, ma confluenti nella fattispecie delle materie prime e semilavorate.*

Intitolazione:

## **ACCISE - TENTATIVO DI EVASIONE – CRITERI D'IMPUTAZIONE.**

Massima:

*Si configurano come tentativo di evasione quegli atti o fatti idonei in modo inequivocabile a commettere un reato, anche se l'azione non si compie o l'evento non si realizza. L'ipotesi in cui vengano indicati una maggiore somma del tributo dovuto e di un credito non configura un tentativo di evasione, qualora sia assente l'utilizzazione in compensazione o la richiesta del suo rimborso entro i termini previsti dalla legge.*

Intitolazione:

**AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI – IMPOSTE DI FABBRICAZIONE**  
**IMPUTABILITA' SANZIONE AMMINISTRATIVA – Persona giuridica**  
**Persona fisica.**

Massima:

*A) Una società esercente un impianto di autoproduzione di energia elettrica, che consumi gasolio con accisa non agevolata per il funzionamento dell'impianto, è tenuta al pagamento dell'imposta di fabbricazione, non verificandosi nella fattispecie una doppia imposizione (le stesse imposte, accisa sul gasolio ed accisa sull'energia elettrica, presentano differenziazioni nei presupposti).*

*B) Le sanzioni amministrative devono essere disposte nei confronti di chi commette la violazione: qualora si tratti di persona giuridica si configura una responsabilità in via esclusiva. In tali casi deve essere stabilita una violazione seguente ad azioni e/o omissioni dolose o colpose ex art. 5 d. lgs. 472/1997.*

Intitolazione:

**PROVVEDIMENTO DI RIGETTO – CRITERI DI CLASSIFICAZIONE  
VALORE DEI REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE ALLE  
DISPOSIZIONE DELLA N.C..**

Massima:

*Il metodo di corretta catalogazione del valore doganale dei beni è determinato dalla Nomenclatura Combinata, in termini di esatta individuazione delle loro proprietà e caratteristiche. I criteri ivi stabiliti vengono inquadrati, poi, nell'ambito dei regolamenti comunitari di classificazione, sia di carattere normativo, applicabili solo al futuro, che di carattere puramente interpretativo, retroattivamente applicabili, essendo finalizzati alla specificazione di quanto già espressamente indicato.*

Intitolazione:

**IVA ALL'IMPORTAZIONE – BENI DI INTERESSE CULTURALE  
DISCIPLINA AGEVOLATA.**

Massima:

*In materia di beni di interesse culturale non è legittima la pretesa dell'Ufficio di far dipendere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla sola presentazione dell'attestazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, qualora non sia esplicitamente indicata dalla normativa sui beni soggetti all'importazione.*



Intitolazione:

**IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA**  
**ESENZIONE - UTILIZZO IN OIFICI INDUSTRIALI – Tutela del**  
**legittimo affidamento e della buona fede del contribuente Fattispecie.**

Massima:

*L'esenzione dall'imposta erariale sul consumo di elettricità in un opificio industriale è determinata dal superamento dei limiti di consumo da parte di ogni utente, come previsto dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis, del D. Lgs. 504/1995, escludendo la possibilità che più contribuenti, operanti nello stesso stabile, possano congiuntamente concorrere a superarne i limiti. In applicazione del principio della collaborazione e della buona fede, posto alla base dei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, non si configura, nel caso di specie, assoggettabilità a sanzioni ed interessi moratori da parte del contribuente, il quale, ritenendo di operare correttamente nei confronti degli uffici fiscali, abbia violato la normativa sul riconoscimento dell'esenzione dall'imposta erariale sui consumi elettrici, risultante da un'ispezione dalla quale non sia emersa alcuna contestazione.*

**Riferimenti Normativi:** D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis)  
L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 10.

Intitolazione:

## **IMPOSTE DI CONSUMO SU OLII LUBRIFICANTI – Rimborso imposte traslate su terzi – Onere della prova.**

Massima:

*È legittimamente dovuto il rimborso relativo all'imposta di consumo sugli olii lubrificanti al contribuente nel caso in cui l'onere della stessa non sia stato trasferito su altri soggetti quali, come nella fattispecie in oggetto, i consumatori finali.*

*Compete all'amministrazione l'onere della prova dell'eventuale trasferimento su terzi dell'imposta per la quale si chiede il rimborso. Conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee n. 129/2000, non è, infatti, legittimo ritenere assolto l'onere probatorio, a carico del fisco, con il richiamo alla mera presunzione secondo cui si ipotizza che nella tipica attività aziendale, volta al conseguimento del profitto, gli oneri dell'attività produttiva vengano direttamente traslati sul prezzo finale di vendita, conformemente a tutti i costi di produzione.*

### **Riferimenti Normativi:**

*D.L. 30 settembre 1982, n. 688 convertito nella Legge 27 novembre 1982, n. 873, art. 19;  
Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29; L. 6 febbraio 2007, n.13, art. 21.*

Intitolazione:

**IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO – AVVISO DI PAGAMENTO ANNULLATO E SOSTITUITO – Nuovo avviso di pagamento – Obbligo di impugnazione - Sussiste.**

Massima:

*Un atto, emesso ex novo in sostituzione di atto precedente, non reitera la pregressa pretesa tributaria. Il provvedimento, non impugnato e divenuto definitivo, produce i suoi effetti, ivi inclusa la sussistenza della novellata pretesa tributaria, con conseguente impossibilità di impugnazione, per questioni di merito, della annessa cartella di pagamento.*

**Riferimenti Normativi:** D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.

Intitolazione:

## **ADDIZIONALE PROVINCIALE - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA**

### **Esenzione per i consumi superiori a 200.000 Kwh mensili.**

Massima:

*E' legittimo considerare unico consumatore finale di energia elettrica il proprietario di un complesso immobiliare che conceda a terzi la sublocazione di porzioni dello stesso, inclusa la fornitura di un servizio omnicomprensivo anche dell'energia. Nella qualità di consumatore finale ha, dunque, diritto all'esenzione sull'addizionale provinciale dell'accisa prevista per i consumi di energia elettrica superiori ai limiti di legge.*

**Riferimenti Normativi:** D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;  
D.L. 228 novembre 1988, n. 511;  
Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE.

Intitolazione:

**AVVISO DI RETTIFICA . RIUNIONE RICORSI – CONSEQUENTE ATTO  
DI CONTESTAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Classificazione  
corretta per voci doganali.**

Massima:

*Ai fini della classificazione doganale delle merci rilevano le caratteristiche e le proprietà oggettive delle stesse, codificate nel testo della N.C. delle Comunità Europee. La verifica della corretta classificazione delle merci deve essere effettuata in occasione dello sdoganamento. Nel caso in cui la merce sia soggetta ad una implementazione delle proprie caratteristiche, successiva allo sdoganamento, l'eventuale classificazione è strettamente correlata all'ipotesi che l'apparecchio non subisca modifiche materiali e che un utente medio possa facilmente manipolare la merce in questione.*

# DAZI e DIRITTI DOGANALI

e misure ad effetto equivalente



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**NOMENCLATURA COMBINATA - VOCE DOGANALE  
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI ITV - Tariffa doganale  
comune e tariffa integrata TARIC - Rettifica o revisione -  
Accertamento - Bollette doganali - Esenzione Identificazione beni  
importati.**

Massima:

*Per l'applicazione della tariffa doganale alle merci oggetto di importazione non è sufficiente esaminare le caratteristiche dei beni esclusivamente sulla base dei cataloghi, limitandosi nella fattispecie a prelevare semplicemente dei depliant illustrativi, escludendo un preventivo esame dei beni stessi sulla base di un accertamento tecnico. Rappresentano, invece, adeguate fonti interpretative per la corretta classificazione dei beni, ai fini dell'imposizione tariffaria doganale di competenza, le ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti), anche qualora siano state emanate a posteriori.*

**Riferimenti Normativi:** Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987.

Intitolazione:

**VALORE DOGANALE DELLE MERCI – ROYALTIES – PREZZO CONSUMO.**

Massima:

*La normativa comunitaria prevede che i diritti di marchio per la produzione e vendita di prodotti devono essere sommati al prezzo pagato per i beni importati e se costituiscono condizione della vendita per l'esportazione effettuata dal licenziante. Tale condizione, di regola, dovrebbe risultare dal contratto di licenza. Il corrispettivo può essere versato ad un terzo su richiesta del venditore o di persona ad esso legata, ex art. 16 DAC.*



# IMPOSTA DI BOLLO



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**APPLICAZIONE IN MISURA RIDOTTA SU VAGLIA CAMBIARIO  
OPERAZIONI DI CREDITO – A medio e lungo termine garantite da  
vaglia cambiario – Esenzione dall'imposta di bollo – Il vaglia  
cambiario regolarmente bollato costituisce titolo esecutivo.**

Massima:

*Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle loro operazioni (esecuzione, modificazione, estinzione, garanzie, surroghe) sono esenti da imposta di bollo, ex art. 15, comma 1, DPR 601/1973. E', invece, soggetta ad imposta di bollo in misura ridotta, come nel caso di specie, la garanzia prestata a fronte del finanziamento, ex comma 2 del predetto art. 15. Le cambiali emesse a tal fine sono immediatamente esecutive se regolarmente bollate sul retro.*

**Riferimenti Normativi:** *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15;*  
*D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 642, art. 20*

# IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRECTE – IMPOSTE CATASTALI - Classamento catastale**  
**Agenzia del Territorio – Motivazione generale - Pubblicità del**  
**procedimento - Prova contraria.**

Massima:

*Negli atti di revisione di classamento da parte dell’Agenzia del territorio l’utilizzo di una motivazione di carattere generale è giustificata dalla numerosità di fattispecie da verificare. Nel caso di specie il contribuente è messo nella posizione di potersi validamente difendere: l’Ufficio, applicato il metodo di carattere generale, ha successivamente adottato un procedimento ed una valutazione specifica per ogni singola unità non rientrante nei parametri prefissati, con accertamenti specifici, in seguito a sopralluogo e acquisizione di dati. Lo stesso procedimento adottato era, peraltro, stato adeguatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il valore medio catastale ai fini dell’applicazione ICI viene determinato mediante complessi calcoli, non allegati all’accertamento, ma resi disponibili al contribuente, ed il cui valore medio è stato raffrontato con il valore medio individuato mediante l’utilizzo dei dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), anch’essi accessibili.*

Intitolazione:

**CONTROVERSIE CATASTALI – CLASSAMENTO – MICROZONE  
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 1, CO. 338,  
L. 311/2004 – Infondata - Inderogabilità contraddittorio Nel  
processo giurisdizionale - Sussiste – Nel procedimento  
amministrativo - Non sussiste.**

Massima:

*Il classamento per zone, che Comuni e Agenzia del territorio devono operare simultaneamente su tutti gli immobili del territorio, costituisce operazione che può comportare differenze di valutazione tra gli immobili situati sul confine della zona e quelli immediatamente all'esterno della medesima. L'operazione del classamento per zone determina differenze di valutazione, e oneri tributari diversi, tra gli immobili situati sul confine della zona e quelli esterni, ma propinqui alla stessa, determinando l'insussistenza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 338, legge n. 311/2004. Il principio del contraddittorio è un principio inderogabile del processo. La convocazione dei soggetti interessati costituisce facoltà nei procedimenti di formazione degli atti amministrativi, ma non un onere necessario.*

# IVA



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**CESSIONE DI BENI - Art. 2 comma 3 lettera b) D.p.r. 633/72 Art. 3 comma 2 n. 2 D.p.r. 633/72 - Imposta di registro - Iva Marchio Sito web, archivio fotografico e pubblicitario anagrafica di clientela Contratti di licenza - Contratti di conto corrente - Cessione Azienda Equivalenza - Non è tale. Marchio - Beni accessori Rapporto di strumentalità Sussiste.**

Massima:

*Il trasferimento del marchio non è configurabile come cessione di ramo d'azienda, trattandosi soltanto di un contrassegno o di un simbolo con i conseguenti diritti di utilizzo e di concessione, ricadente nella disciplina di cui all'art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, quindi imponibile all'IVA.*

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRETTE – IVA – CESSIONE INTRACOMUNITARIA Art. 46 e 50 D.I. 331/93 - Art. 54 comma 5 Dpr 633/72 Omessa indicazione partita iva - Cedente comunitario Responsabilità del cedente italiano – Non sussiste - Obbligo per il cedente di verificare la partita IVA del cessionario - Non sussiste. - Omessa indicazione di partita iva del cessionario Operazione imponibile - Non è tale.**

Massima:

*In merito ad una cessione intracomunitaria il cedente italiano ha l'onere di registrare l'operazione, emettere la fattura corrispondente e compilare i modelli Intra. Ha la facoltà, ma non l'obbligo, di verificare il numero di partita Iva fornito dal cessionario comunitario. Non è pertanto sanzionabile, per mancata verifica, l'eventuale errata indicazione della partita Iva, avvenuta nel caso di specie per l'intercorso mutamento della stessa da parte del cessionario e non è altresì legittimo trasformare una cessione intracomunitaria non imponibile in una operazione imponibile ai fini iva per via della mera errata indicazione della partita Iva del cessionario comunitario.*



**Perdita del credito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione  
6 – Sentenza n. 07/06/2010 del 21/01/2010  
Presidente: Silocchi, Relatore: Grigo**

Intitolazione:

**IVA - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - CREDITO D'IMPOSTA  
PERDITA DEL BENEFICIO – NON SUSSISTE**

Massima:

*L'eventuale omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi non comporta, da sola, la perdita del credito dell'anno per il quale è stata omessa o del credito riportato in un anno successivo per il quale non è stata presentata la relativa dichiarazione.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, art. 55

Intitolazione:

## **IVA - DETRAZIONE – STRUMENTALITÀ DEI BENI – DIRITTO SUSSENSENZA**

Massima:

*In presenza di una società che svolge sia l'attività di acquisto e rivendita di immobili che quella di locazione, si può affermare che, ai fini della detrazione IVA, gli stessi sono da considerare beni strumentali per l'esercizio dell'attività di locazione e non beni merce.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, art. 30

Intitolazione:

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE  
CONTRATTUALE – Restituzione beni difettosi – Nota di credito  
Legittimità – Contratto leasing - Immobile da costruirsi Riscatto  
dell'immobile - Trasferimento proprietà Dissimulazione vendita -  
Imponibilità.**

Massima:

*In un contratto di leasing, in caso di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., trattandosi di restituzione di beni difettosi in dipendenza della responsabilità contrattuale del venditore, è legittima l'emissione di una nota di credito, ex art. 26 d.p.r. 633/72. Nel contratto di leasing avente ad oggetto un immobile da costruirsi, se finalizzato alla cessione del bene e non al semplice utilizzo, la vendita del bene costituisce l'elemento realizzatore della funzione economica del contratto, ed in quanto tale costituisce prestazione di servizi soggetta ad applicazione Iva.*

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRECTE – IVA - Valore normale - Ragionevolezza della stima - Compatibilità - Costituzionale - Diritto comunitario.**

Massima:

*La disposizione, oggi superata, che prevedeva il calcolo della base imponibile per l'applicazione dell'Iva in rapporto al valore normale dell'immobile ceduto, mai inferiore al prezzo di costo, è legittimata dalla normativa costituzionale (per il legittimo potere discrezionale di imposizione del legislatore) e comunitaria (garanzia determinata dal riferimento al valore del bene, anche se fissato da un soggetto terzo quale gli uffici fiscali). E' legittima, e conforme alle disposizioni dello Statuto del contribuente, l'applicazione retroattiva della normativa da parte dell'ufficio nei confronti dei contratti posti in essere, per i quali il richiamo ai dati dell'Osservatorio del Mercato immobiliare rappresenta, peraltro, garanzia di ragionevolezza e pubblicità della stima stessa come effettuato nel caso di specie, in cui il prezzo di costruzione degli immobili (€ 480.656,68) era superiore del 24 per cento a quello di vendita dichiarato.*

Intitolazione:

**TRIBUTI – IN GENERE - RIMBORSO IVA - MODELLO VR Termine di prescrizione del credito.**

Massima:

*I termini di prescrizione dei crediti d'imposta divenuti incontestabili (nella fattispecie credito Iva derivante dalla dichiarazione presentata) si estinguono con il decorso ordinario di dieci anni, ex art. 2946 c. c.. Tale diritto non può venir meno per l'omessa presentazione, da parte dell'avente diritto al rimborso, del modello VR, considerata dall'Ufficio argomento per disporre la compensazione delle spese di giudizio.*

Intitolazione:

## **IVA – Detrazione – Operazioni soggettivamente inesistenti Onere della prova**

Massima:

*In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dell'effettiva esecuzione della prestazione dei servizi fatturati e contabilizzati come costi va fornita dal contribuente in modo rigoroso, per superare le risultanze degli accertamenti.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, art. 21;  
D.Lgs. n. 472/97, art. 3

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRECTE – IVA – REGIME DEL MARGINE - Cessione di  
autovetture – Frode fiscale – Buona fede – Principio di affidamento.**

Massima:

*Non è posta a carico del contribuente, operatore economico, la verifica dello status di veicolo usato nell'ipotesi di acquisto di autovetture usate da cedere con l'applicazione del "regime del margine", essendo sufficiente a giustificare l'applicazione del principio dell'affidamento espressa dichiarazione dell'avente causa resa nel corpo della fattura di vendita. Una eventuale responsabilizzazione del contribuente andrebbe dimostrata documentando la sua consapevolezza in ordine all'operazione frodativa orchestrata, nella fattispecie totalmente insussistente.*

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - TERMINE**

Massima:

*La dichiarazione a favore del contribuente è emendabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, c. 8 bis, del DPR 22.07.1998, n. 322, ovvero con la presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 29.09.73, n. 600. Decorso il termine previsto dall'art. 2, c. 8 bis del DPR 322/98, introdotto dall'art. 2, c.1, lett. e), del DPR 7.12.2001 n.435, ossia il termine di presentazione della dichiarazione relativa la periodo d'imposta successivo a quello per il quale è stato commesso l'errore, non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 322\98 art. 2, comma 8 bis



Intitolazione:

**AVVISI DI ACCERTAMENTO – SOCIETA' DI MERA GESTIONE  
IMMOBILIARE – Recupero Iva compensata – Illegittimità - Sussiste.  
Sanzioni irrogate per infedele dichiarazione - Legittimità – Sussiste.**

Massima:

*Le locazioni di fabbricati abitativi da parte di imprese di mera gestione immobiliare costituiscono operazioni esenti da IVA. Dette operazioni concorrono a ridurre il pro rata di detraibilità e, nella fattispecie di impresa di gestione immobiliare che effettui esclusivamente locazione di fabbricati abitativi, portano tale pro rata di detraibilità ad approssimarsi allo 0%, con conseguente integrale indetraibilità dell'IVA assolta sulla generalità dei propri acquisti. Il settore nel quale opera un'azienda è qualificato dall'attività effettivamente svolta e non dall'oggetto sociale. Pertanto, ai fini del recupero IVA di una società di mera gestione immobiliare, l'Ufficio è legittimato al recupero dell'IVA non detraibile utilizzata dalla stessa in compensazione, a cui vanno sommati interessi e sanzioni, poiché, nella fattispecie, tutte le operazioni attive e passive che hanno generato il credito IVA sono relative alla concessa locazione immobiliare di fabbricati abitativi.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, art. 19-bis, comma 1 lett. i);  
D. Lgs 471/97, art. 5.

Intitolazione:

## **IVA - Fatturazione – Mancata regolarizzazione - Cessionario di un bene - Responsabilità – Esclusione - Presupposti**

Massima:

*Con riguardo alla responsabilità dei cessionari di beni e servizi, la società destinataria delle fatture non è da considerarsi responsabile per la loro mancata regolarizzazione, per cui di conseguenza il cessionario non può essere ritenuto fiscalmente responsabile quando ci si trovi in presenza di elementi, soggettivi ed oggettivo, sulla irregolarità delle fatture che possono essere riscontrate solo attraverso un'attività di accertamento sviluppata presso il fornitore, la quale può essere svolta esclusivamente dall'Amministrazione Finanziaria.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 471/97, artt. 5 e 13

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – INDEBITA DETRAZIONE IVA PER COSTI DI  
COSTRUZIONE – VARIAZIONE DI CLASSAMENTO da fabbricato a  
destinazione abitativa a A/10 - Richiesta di variazione di classamento  
successiva all'accesso dell'Agenzia – Indetraibilità parziale dei costi  
sostenuti.**

Massima:

*E' legittima la variazione del classamento di un immobile, anche qualora la sua richiesta sia stata presentata in seguito all'accesso dei funzionari dell'Agenzia. La deducibilità dei costi di costruzione dell'immobile deve essere rivalutata tenuto conto della percentuale di reale consistenza tra gli immobili di civile abitazione (A/2) e quelli di carattere strumentale a destinazione ufficio e/o commerciale (A/10).*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, art. 19 comma 4.

Intitolazione:

## **IVA – RIMBORSI – INTERESSI ANATOSTICI – RIVALUTAZIONE MONETARIA – SPETTANO**

Massima:

*Il diritto al rimborso deriva dalla dichiarazione annuale con un saldo a favore del contribuente e consequenziale diritto di credito e rimborso, quale importo capitale, a seguito di presentazione di garanzie, contestualmente all'esecuzione del rimborso stesso. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e del D.M. 27 giugno 2003, esigibili dalla data di disposizione del rimborso. Spettano anche gli interessi anatocistici con riferimento all'art. 1283 c.c., applicabile al processo tributario. Resta infine la rivalutazione monetaria per la mancanza di disponibilità delle somme spettanti alle scadenze, avente funzione di autotutela risarcitoria, ex art. 1224 c.c., per indisponibilità del credito dovuto all'inadempienza della P. A..*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, artt. 30 e 38-bis;  
c.c., artt. 1224 e 1283;  
D.M. 27/6/03

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – ADDEBITO COSTI PERSONALE  
DISTACCATO – PRINCIPIO DI COMPETENZA DEI COSTI Prestazione  
di servizi – Quantificazione del costo addebitato.**

Massima:

*Viene riconosciuto legittimo l'addebito, senza ricarico e nella percentuale di reale utilizzo del personale, da parte della controllante in ossequio all'art. 8 comma 35 della l. 67/88. Viene, altresì, ritenuto applicabile il principio di competenza relativamente ai maggiori costi di lavoro del personale distaccato, configurandosi tale fattispecie come semplice riaddebito di costi.*

**Riferimenti normativi:** L. 67/88, art. 8 comma 35.

Intitolazione:

**ISTANZA RIMBORSO CREDITO – DINIEGO RIMBORSO  
DICHIARAZIONE IVA – Decadenza termine – Compilazione quadro  
RX – Omessa compilazione VR.**

Massima:

*Per ottenere il rimborso di un credito Iva il contribuente ha due possibilità alternative, che ne perfezionano il diritto e determinano il decorso del termine di prescrizione decennale. E' legittimo presentare al concessionario della riscossione il cosiddetto "modello VR" (ex. art. 38 bis DPR 633/72), ovvero presentare una specifica domanda di rimborso, entro il termine di decadenza di due anni a decorrere dal pagamento non dovuto o dal momento in cui si verifica il presupposto del credito (norma residuale art. 21 D.Lgs. 546/92).*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21;  
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis.

Intitolazione:

**ALIQUOTE – IMPORTAZIONE DI CELLE SOLARI – Realizzazione di moduli fotovoltaici per il risparmio energetico – Aliquota ridotta del 10% - Applicabilità – Non sussiste – Caso di specie.**

Massima:

*E' prevista una aliquota IVA ridotta per i beni, fatta eccezione per materie prime e semilavorate, utilizzati per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare ed eolica. L'applicazione dell'agevolazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% si concreta qualora la cessione abbia luogo nei confronti di un soggetto interveniente nell'ultima fase di commercializzazione del bene, mentre non opera in relazione a soggetti operanti nelle fasi intermedie di produzione o commercializzazione. Ne consegue che tale aliquota ridotta non è applicabile all'importazione di celle solari, prodotti destinati alla costruzione di moduli fotovoltaici, aventi caratteristica di intermedietà rispetto al prodotto finale, l'impianto termico.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, Tabella A, parte III allegata.

Intitolazione:

**IVA – AVVISO DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO SCOSTAMENTO  
DEI DATI DICHIARATI E I RISULTATI DELLO STUDIO DI SETTORE  
Risultanze inattendibili, anomalie contabili volontarie e artificiose  
atte ad ottenere un risultato di coerenza e congruità. Illegittimità  
dell'accertamento.**

Massima:

*L'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamenti motivati da presunzioni gravi, concordanti e precise in merito alla specifica posizione tributaria dell'accertato. In tale ottica, rivestendo lo Studio di settore carattere puramente orientativo, non giustifica l'attivazione di procedure di accertamento se non in presenza di gravi incongruenze. L'utilizzo del metodo induttivo è consentito nella sola ipotesi di esistenza di scritture contabili inattendibili.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 42;  
L. 241/90, art. 3;  
D.P.R. 600/73 ex art. 39 c. 2;  
D.L. 321/93 art. 62-bis;  
L. 212/2000, art. 12 comma 7;  
c.c. art. 2729.



Intitolazione:

**IVA – Rimborsi – Cessazione di attività - Dichiarazione IVA Obbligo presentazione Modello VR – Esclusione – Decadenza dal diritto al rimborso – Non operatività**

Massima:

*In caso di cessazione di attività senza opzione per la procedura del rimborso "accelerato", non opera alcun tipo di decadenza, trattandosi di rimborso ordinario, che non richiede la presentazione di apposita istanza; per esso non è quindi applicabile la decadenza biennale di cui al comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs.n. 546/1992.*

*La mancata presentazione del modello VR non incide sul diritto di ottenere il rimborso. Infatti, la presentazione di detto modello è necessaria laddove si voglia attivare la procedura del rimborso c.d. "accelerato" di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, in forza della quale l'Ufficio dispone che il rimborso venga eseguito entro tre mesi dalla presentazione di tale modello. La norma prevede dunque una facoltà e non l'obbligo di avvalersi della procedura c.d. "accelerata".*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 633/72, artt. 30 e 38-bis

# REGISTRO



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - IVA - Cessione complesso immobiliare -  
Cessione di azienda - Outsourcing - Continuità aziendale.**

Massima:

*Non è legittima l'imposta di registro emessa dall'Ufficio in seguito alla presunta riqualificazione dell'oggetto di una cessione di ramo d'azienda inerente la vendita di un complesso immobiliare, nella fattispecie n. 35 fabbricati ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano (prevalentemente locati), con il conseguente subentro nel contratto di lavoro del personale di portineria. Sussiste dunque non una "cessione di ramo azienda" ma una "cessione di immobili in blocco", stante anche la mission dell'azienda, avente carattere temporaneo e costituita per frazionare e vendere immobili. La cessione, posta in essere in regime di continuità dei contratti locativi, dei contratti di portierato e dei custodi, insieme con l'esternalizzazione in outsourcing dei servizi di back office per la gestione immobiliare rafforzano la riprova dell'insussistenza di una cessione d'azienda, configurandosi, nella fattispecie, come cessione di beni immobili.*

Intitolazione:

**IMPOSTE DI REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA - Avviamento  
Valutazione – Listini CAMM / FIMAA - Prova contraria Marchio  
d'impresa.**

Massima:

*E' illegittimo determinare l'imposta di registro, ai fini della valutazione del nuovo valore di avviamento aziendale, con l'esclusiva applicazione dei coefficienti previsti dal listino CAMM/FIMAA per il ramo d'azienda del cedente, nella fattispecie con misura media del 170%, senza la dovuta considerazione che l'acquirente subentrato al venditore avviava una nuova attività completamente diversa dal fast-food (con marchio McDonald's), ossia una attività tipica di ristorazione ordinaria, per la quale lo stesso listino CAMM/FIMAA prevede coefficienti di determinazione completamente diversi da quelli applicati.*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - PRIMA CASA - PROROGA DEI TERMINI**  
**L. 289/02 - art. 11 comma 1 bis - Applicazione all'avviso di**  
**liquidazione – Sussiste.**

Massima:

*Gli avvisi di liquidazione notificati in seguito alla verifica della carenza dei requisiti, previsti per la fruizione delle agevolazioni dell'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa", sono soggetti alla proroga dei termini di applicazione dell'accertamento previsto per la possibilità di fruire del condono, come disposto anche dall'art. 1 D.L. 143/2003 in deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – ACQUISTO DI RAMO DI AZIENDA  
AVVIAMENTO – Art. 51 e 52 t.u. 131/86 – Attualizzazione limitata  
del reddito atteso – Motivazione dell'accertamento Non è sufficiente  
Valutazione dell'avviamento – Impresa commerciale – Perdite in  
periodi pregressi – Rilevanza.**

Massima:

*Un avviso di accertamento ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro non può, esclusivamente, essere basato sulla "attualizzazione limitata del reddito", metodo teso al calcolo della redditività prospettica dell'azienda all'atto della sua cessione e che considera capitale investito, tipologia dell'attività, tasso di remunerazione parametricamente determinato, orizzonte temporale decennale. Gli articoli 51 e 52 del d.p.r. 131/86, ai commi 2 e 2-bis, esplicitano l'obbligo, da parte dell'agenzia, di adempiere a specifici oneri probatori. Il metodo sopra citato, basato su parametri forfetariamente individuati e presuntivi, non soddisfa tale obbligo.*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione Regolarizzazione di società di fatto proprietaria di beni immobili in società in nome collettivo - Contestuale aumento di capitale - Maggiore aliquota accertata nella misura dell' 8%, per conferimento di beni immobili, anziché dell' 1% - Carezza di prova della strumentalità dei beni Legittimità dell'avviso Sussiste.**

Massima:

*Nella regolarizzazione di una società di fatto in società in nome collettivo, con contestuale aumento di capitale, nel conferimento di beni immobili di proprietà della stessa è fondata l'applicazione da parte dell'Ufficio dell'imposta di registro prevista dall'art. 4, lettera a), Tariffa allegato A del DPR 634/72, nell'applicazione del quale è risultata determinante la totale assenza di strumentalità degli stessi beni rispetto alla società.*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI – Prima casa – Impiego effettivo  
Impedimenti all'utilizzazione.**

Massima:

*Se il contribuente vende la sua abitazione principale e non destina la nuova abitazione, entro un anno dall'acquisto, allo stesso fine, perde i benefici connessi all'applicazione dell'imposta di registro alla "prima casa". L'impiego effettivo dell'immobile come abitazione principale determina la sussistenza dell'agevolazione (art. 1, comma 6, l. 22 aprile 1982, n. 168). La mancata utilizzazione dell'immobile a tal fine per impedimenti di forza maggiore si configura come ipotesi eccezionale e non ricorrente nella fattispecie considerata.*



Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AVVIAMENTO - Valore dell'azienda  
Continuità nell'ambito di diverse cessioni listini CAAM/FIMAA  
Durata dell'attività d'impresa.**

Massima:

*Non è legittimo, ed è soggetto ad annullamento, l'avviso di accertamento che, nella determinazione dell'imposta di registro, valuta il nuovo valore di avviamento aziendale con l'applicazione di una percentuale di redditività del 180% dei ricavi medi (desunta dai listini CAAM-FIMAA) con riferimento ad un campione di dieci soggetti esercenti la medesima attività e dislocati nella stessa zona. Tale metodo è contraddittorio nell'applicazione di una percentuale massima di redditività sui ricavi annuali, e non sul breve periodo di esercizio effettivo, essendo, peraltro, il valore applicato il triplo di quello che a suo tempo l'Ufficio aveva ritenuto attendibile.*

*Si ritiene ulteriore incongruenza la mera valutazione dei redditi e non degli altri componenti della gestione, considerata la peculiare situazione dell'esercizio in oggetto, stanti la recente apertura, l'intervenuta cessazione per risoluzione contrattuale, la nuova cessione intervenuta con difficoltà di ricostituzione dell'avviamento.*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - Plusvalenze - Determinazione  
Trasposizione dei criteri - Presunzione.**

Massima:

*È illegittimo l'accertamento effettuato dall'Ufficio ai fini delle imposte dirette, nel caso specifico dell'imposta di registro per cessione d'azienda (per la determinazione della quale rileva il valore di mercato dei beni), qualora per la determinazione della plusvalenza, rilevante ai fini dell'imposta, si sia applicato il criterio stabilito dal legislatore per le imposte indirette (differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita). Dalla suddetta trasposizione dei criteri deriva una maggiore plusvalenza tassabile, stante l'assenza di ulteriori riscontri idonei a supportare tale indizio.*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – interpretazione degli atti conferimento di immobile - Elusione fiscale - Abuso del diritto Primato della sostanza sulla forma – Contratti collegati.**

Massima:

*Conferire ad una società un immobile con contestuale accollo del debito relativo ad un'ipoteca, seguito dalla cessione delle quote della società conferita, rappresenta negozi giuridici connessi tra loro al fine di eludere l'imposta di registro relativa al trasferimento di proprietà dell'immobile. Non assume effetti rilevanti il diverso oggetto di due contratti che, collegati tra loro, manifestino un preciso obiettivo di elusione, essendo l'imposta di registro applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, ex art. 20 DPR 131/1986.*

Intitolazione:

**AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI COOPERATIVA EDILIZIA Determinazione del valore – Perizia di stima – Valore attendibile – Sussistenza.**

Massima:

*A seguito di pratica di finanziamento, richiesto da socio assegnatario, è stata redatta da un perito stima stragiudiziale degli immobili, ritenuta attendibile poiché destinata a valutare beni, sui quali si richiedeva un prestito alle banche. Tale perizia di stima è stata presa in considerazione dalla adita Commissione ai fini della determinazione del valore venale degli immobili stimati, indipendentemente dai fattori di seguito esposti: vincoli imposti dalla convenzione in essere con il Comune in ordine alla commerciabilità dei beni insiti nell'area ricadente nel piano di insediamenti produttivi dell'ente locale; dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare; scopi delle cooperative concernenti l'assegnazione dei beni ai soci senza scopo lucrativo; vincolo demaniale.*

Intitolazione:

## **REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO.**

Massima:

*Ai fini della determinazione dell'avviamento è corretto applicare il criterio della media dei ricavi del triennio precedente dell'azienda, nonché utilizzare il listino dei prezzi delle aziende pubblicato dall'associazione di agenti specializzati nella compravendita di aziende.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 460/96, art. 2.

Intitolazione:

**COMPRAVENDITA – RAMO D’AZIENDA BANCARIA Nell’ambito di un’amministrazione straordinaria – Congruità del prezzo di compravendita dichiarato – Valore venale in comune commercio Avviamento – Potere di rettifica da parte dell’Ufficio – Controllo e approvazione della Banca d’Italia Caso di specie.**

Massima:

*E' stato giudicato legittimo, dalla Commissione Tributaria Provinciale, l'avviso di rettifica di maggior valore dell'avviamento presentato dall'Ufficio sulla base di coefficienti calcolati su proiezioni dello sportello bancario venduto, valutati coefficienti di correzione in misura massima e previsioni di raccolta. Dal controllo e dall'approvazione del prezzo di cessione di un ramo d'azienda bancaria, nell'ambito di un'amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia, non deriva giudizio sulla congruità del valore di avviamento dichiarato. Rientra, infatti, tra i vari elementi da tenere in considerazione nella determinazione della congruità del valore di avviamento dichiarato per la compravendita di un ramo d'azienda bancaria, il fatto che la cessione si sia verificata nell'ambito di un'amministrazione straordinaria.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 131/86, artt. 51 e 52.

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DUPLICE TASSAZIONE DEL MEDESIMO ATTO GIUDIZIARIO ingiunzione di pagamento a due soggetti in via solidale tassazione in capo a due differenti soggetti della medesima somma - duplicazione del tributo principio giuridico annullato.**

Massima:

*Ai fini dell'imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni più debitori al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma. Ne deriva che non è ammessa una duplice tassazione che si tradurrebbe in una duplicazione del tributo in quanto colpirebbe la stessa somma due volte.*

Intitolazione:

## **ACCERTAMENTO – STIMA AGENZIA DEL TERRITORIO – ONERE DELLA PROVA**

Massima:

*La stima tecnica dell'Ufficio dell' Agenzia del Territorio non costituisce elemento di prova a sostegno del maggior valore accertato per il solo fatto che proviene da un ufficio dell' Amministrazione Finanziaria trattandosi di organo di parte e non al di sopra delle parti.*

**Riferimenti normativi:** *D.P.R. 131/86, art. 51 e 52*



Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – Rettifica del valore di immobili Valore dichiarato - Scostamento valore OMI - Legittimità**

Massima:

*E' legittimo l'accertamento che rettificato il valore di un immobile, riscontrando lo scollamento tra valore dichiarato (visibilmente disallineato da quello di mercato, corrente all'epoca della stipula, anche considerandosi le censure messe allo stato conservativo dell'immobile compravenduto) e valore di mercato, desunto dagli indici OMI, all'interno dei quali si colloca la stima operata.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. n. 131/86, artt. 51 e 52

# SUCCESSIONI E DONAZIONI



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**DONAZIONE - LIBERALITÀ D'USO - DONAZIONE  
RIMUNERATORIA - DIFFERENZE E PRESUPPOSTI.**

Massima:

*La cessione a titolo gratuito di un immobile di elevato valore a una persona che per anni ha lavorato all'interno di una impresa commerciale al momento del suo ritiro dall'attività lavorativa, non costituisce liberalità d'uso ex art. 770, comma 2 c.c. (che non è donazione e non sconta neppure l'imposta di donazione giusta la previsione di cui all'art. 1 comma 4 del d.lgs. 346/90), quanto piuttosto una autentica donazione remuneratoria (ex art. 770, comma 1 c.c.), come tale assoggettabile ad imposta dopo la sua reintroduzione tramite d.l. 262/06 poi convertito con l. 286/06, art. 2 commi 47 e seguenti. In effetti la liberalità d'uso (come tale, esente da imposta) postula sia la sua effettuazione a fronte di particolari servizi apprezzati dal disponente, sia un ragionevole nesso di correlazione e proporzionalità fra servizi resi e valore del cespite donato, elemento questo che manca nei fatti di causa così come la natura di "uso" della liberalità in questione, nel senso che la famiglia delle disponenti (nel caso di specie l'atto era stato disposto da tre sorelle, uniche azioniste della società per la quale la beneficiata aveva prestato la sua attività) non si era caratterizzata in passato per tali forme di liberalità nei confronti di soggetti "altri" che pure avevano collaborato nel loro interesse.*

# TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE - Dpr 641/72 art. 21**  
**Dispositivi radiomobili - Soggetto passivo - Utilizzatore del servizio.**

Massima:

*In base all'art. 21 della tariffa allegata al D.p.r. 641/72 la tassa di concessione governativa per le utenze in abbonamento a servizi dedicati ad apparecchi per la comunicazione radiomobile (i cosiddetti contratti "affari" o "domestici" dei telefoni cellulari) è dovuta esclusivamente dall'utilizzatore finale del servizio stesso (l'abbonato al servizio) che è tenuto al pagamento della tassa unitamente al pagamento periodico per la fruizione del servizio stesso. A tale conclusione si giunge dalla lettura dell'art. 21 del decreto citato che fa espresso riferimento alle "utenze residenziali" e alle "utenze affari".*

# RISCOSSIONE



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**I) RISCOSSIONE – TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA Art. 25, comma 1, lett. A) DPR 600/73 termine di 5 anni dalla presentazione della dichiarazione - Raddoppio dei termini L. 289/02 .**

**II) CREDITO D'IMPOSTA - Incremento della base occupazionale indicazione in dichiarazione - necessità - Prova espressa richiesta della Agenzia delle Entrate - non rileva.**

Massima:

I) I termini per la notifica della cartella di pagamento decorrono dal quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, giusta la previsione dell' art. 1, comma 5 ter, del D.L. 106/05 (convertito nella L. 156/05) che deroga a quanto altrimenti disposto dall'art. 25, comma 1, lettera a) del D.P.R. 602/73. Le citate norme vanno poi applicate in combinato disposto con l' art. 37, commi 24 e 25, del D.L. 223/06 (convertito nella L. 248/06) - che hanno a loro volta modificato i D.P.R. 600/73 e 633/72 raddoppiando i termini per l'accertamento nel caso in cui la violazione commessa dal contribuente integri una fattispecie prevista e punita dalla L. 74/00-, nonché con l' art. 10 L. 289/02 che concede ulteriori due anni all'attività accertativa dell'Agenzia.

II) L' omessa indicazione in dichiarazione del credito d'imposta vantato dal contribuente determina l'impossibilità per quest'ultimo di potersene valere. Non rileva l'affermazione del contribuente per la quale lo stesso sarebbe stato in grado di dimostrare l'effettivo ampliamento dell'occupazione se l'amministrazione gli avesse rivolto richiesta in tale senso, poiché era suo esplicito onere fornire elementi a supporto della domanda e ciò a prescindere da ogni espressa sollecitazione in tal senso.



**Impugnazione cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 11  
sentenza n. 7 del 20 gennaio 2010  
Presidente Antonini, Relatore Serangeli**

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Impugnazione.**

Massima:

*Il contribuente è legittimato ad impugnare la cartella di pagamento contestando il procedimento di formazione della cartella e la sequenza degli atti che la sorreggono intesi in senso unitario potendo agire indifferentemente sia nei confronti dell'ente impositore che del concessionario.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 602/73, art. 25

Intitolazione:

## **SANZIONI – Cause di non punibilità - Mancato pagamento tributo - Requisiti.**

Massima:

*Quando il contribuente dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità Giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, ricorrono le condizioni per l'applicazione - in forza del criterio legale di applicazione della legge più favorevole sancito dall'art. 3, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97 - della disposizione di cui all'art. 6, c. 3, legge citata, in forza della quale il contribuente non è punibile.*

**Interpello del contribuente - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia  
Sez. 8, sentenza n. 10 dell'11 febbraio 2010  
Presidente e Relatore: Dello Russo**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – Iscrizione a ruolo – Preventivi interpello e informazione del contribuente – Obbligo - Fattispecie.**

Massima:

*Le norme di natura procedimentale della legge n. 212/2000 rendono obbligatorio l'interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze, e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni.*

**Riferimenti normativi:** Legge n. 212/00, art. 6

**Termine di decadenza notifica cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 7 del 18 febbraio 2010**  
**Presidente Borgonovo, Relatore Missaglia**

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica - Termine di decadenza.**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis del D.L. 17.6.2005 n. 106, convertito nella L. 31.7.05 n. 156, al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 106/05, art. 1

**Omessa indicazione responsab. procedimento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20, sentenza n. 36 del 5 marzo 2010  
Presidente Celletti, Relatore Bonavolontà.**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Ruoli consegnati prima del 1/6/08 - Nullità - Non sussiste - Interessi - Contestazione.**

Massima:

*La firma della cartella e l'indicazione del responsabile del procedimento non sono previste da alcuna disposizione normativa. Il DL. 248/2007 ha infatti stabilito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle di pagamento, il cui ruolo sia stato consegnato antecedentemente al 1° giugno 2008, non costituisce nullità, ma solo una mera irregolarità.*

**Riferimenti normativi:** D.L. 248\2007.

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE – Intimazione di pagamento – Vizi propri.**

Massima:

*Le intimazioni di pagamento possono essere contestate nei confronti dell'agente per la riscossione solo per vizi propri tra cui non rientrano i motivi adottati in sede di ricorso avverso le cartelle di pagamento salvo il caso in cui queste non risultano essere state regolarmente notificate alla contribuente.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 19

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica.**

Massima:

*Essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portata a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art. 26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.*

*Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, è quello di portare a conoscenza del contribuente che l'ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito d'imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.*

**Termine dichiarazione integrativa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 22, Sentenza n. 62 del 15 aprile 2010**  
**Presidente Franciosi, Relatore Musilli**

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Dichiarazione integrativa - Termine**

Massima:

*Il comma 8 dell'art. 2 del DPR 322/1998, prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell' IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per la correzione di errori ed omissioni entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione della sanzione.*

*Il diniego alla emendabilità della dichiarazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva, art. 53 – comma 1 – della Costituzione Italiana.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 322/98, art. 2, comma 8.



**Espropriazione forzata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 8  
Sentenza n. 46 del 28 aprile 2010  
Presidente Fenizia, Relatore Bonavolontà.**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE COATTIVA – Espropriazione forzata – Espropriazione immobiliare – iscrizione di ipoteca - Presupposti.**

Massima:

*L'iscrizione ipotecaria sugli immobili per un debito inferiore ad Euro 8.000,00 deve ritenersi illegittima per la natura espropriativa del provvedimento.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 602/73, artt. 76 e 77.

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Invito a fornire dei chiarimenti.**

Massima:

*In tema di conoscenza degli atti e di semplificazione delle procedure, l'articolo 6, comma 5, della legge 27.7.2000, n. 212 ha stabilito che l'amministrazione finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.*

**Riferimenti normativi:** L. 212/2000, art. 6, comma 5.

**Omessa notifica cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sezione n. 29, Sentenza n. 85 del 13 maggio 2010**  
**Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta**

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE – Avviso di mora – Omessa notifica della cartella di pagamento.**

Massima:

*La mancata o irrituale notifica della cartella di pagamento determina la invalidità derivata dell'avviso di mora. A tale specifico atto deve essere parificata l'intimazione di pagamento.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 504/92, art. 2, comma 1.

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - CARTELLA – OMESSO O CARENTE VERSAMENTO  
DELL'IMPOSTA - MOTIVAZIONE.**

Massima:

*Una cartella di pagamento che richiede il pagamento di un maggior tributo è adeguatamente motivata anche con il semplice richiamo a un omesso o carente versamento d'imposta pregresso, posto che essa contiene comunque tutti gli elementi necessari per rendere consapevole il contribuente del fondamento della maggiore pretesa fiscale nei suoi confronti.*

**Ritenute d'acconto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. 35**  
**Sentenza n. 218 del 25 giugno 2010**  
**Presidente e Relatore: Brecciaroli**

Intitolazione:

**ISTANZA di RIMBORSO – RITENUTE D'ACCONTO - Contributi pubblici a favore di una A.T.I. che non svolge attività d'impresa.**

Massima:

*Spetta il diritto al rimborso delle ritenute d'acconto illegittimamente operate, ai sensi dell' art. 28, D.P.R. n. 600/73, su contributi pubblici corrisposti a favore di una A.T.I. che non svolge alcuna attività imprenditoriale anche se la stessa A.T.I. è rappresentata da una società commerciale.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 600, 29 settembre 1973 art. 28.

**Impugnazione cartella per vizi propri – Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 95 del 28 giugno 2010**  
**Presidente Arbasino, Relatore Ocello**

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Impugnazione - Vizi propri Eccezioni.**

Massima:

*Una cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi e/o motivi da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo, eccetto i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva o dell'atto con cui è stata accertata.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 602/73, art. 25.

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – Procedimento cautelare – Recupero di aiuti di Stato**  
**Disposizioni speciali – Applicabilità – Sospensione – Irrilevanza**

Massima:

*Lo speciale procedimento ex art. 47 bis D.Lgs. 546/92 che prevede tra l'altro appositi termini acceleratori e decadenziali del giudizio nonché l'obbligo della decisione immediata (a pena di nullità), mediante lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza, deve essere applicato a tutti i procedimenti aventi ad oggetto aiuti di stato ratione materiae, a prescindere dall'avvenuta pronuncia di sospensione del provvedimento di recupero.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 47-bis

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA - Soggetti legittimati alla notificazione mediante il servizio postale – Inesistenza della notifica per mancanza dell'elemento soggettivo.**

Massima:

*La notifica della cartella di pagamento effettuata da soggetto diverso da quelli previsti dall' art. 26, DPR 602/1973 comporta l'inesistenza insanabile della notifica per mancanza dell'elemento soggettivo.*

*A norma dell' art. 26, DPR n. 602/73, infatti, le notificazioni a mezzo del servizio postale possono essere effettuate tassativamente solo dagli ufficiali della riscossione, dai messi notificatori abilitati, dai messi comunali e dagli agenti della polizia municipale.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26;  
D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, art. 60;  
Cod. Proc. Civ. artt. 136 e 137.



**Debito verso l'Erario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia , Sezione n. 44 – Sentenza n. 95 del 20 luglio 2010**  
**Presidente e Relatore: D'Agostino**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – Debito verso l'Erario – Istanza di rimborso del credito  
Compensazione al netto del debito erariale Legittimità.**

Massima:

*L'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad effettuare il rimborso richiesto, che già aveva riconosciuto essere "spettante" al contribuente, sia pure detraendo il proprio credito insoluto per come definito.*

*Riferimenti normativi: art. 38 del DPR 602/73.*

**Sottoscrizione – Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31, Sentenza n. 124 del 17 dicembre 2010**  
**Presidente: Marra, Relatore: Citro**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSA  
SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Massima:

*La sottoscrizione del responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo e di quello di emissione della cartella è effettuata mediante firma elettronica, consentita dalla normativa.*

*Riferimenti normativi: D.P.R. 602/73, art. 12*

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – Debito verso l'Erario – Istanza di rimborso del credito  
Compensazione al netto del debito erariale Legittimità.**

Massima:

*L'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad effettuare il rimborso richiesto, che già aveva riconosciuto essere "spettante" al contribuente, sia pure detraendo il proprio credito insoluto per come definito.*

*Riferimenti normativi: art. 38 del DPR 602/73.*

**Comunicazione di irregolarità – Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia  
Sez. 22, sentenza n. 131 del 25 novembre 2010  
Presidente: Izzi, Relatore: Messuri**

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Omessa ricezione comunicazione di irregolarità**

Massima:

*L'eventuale mancata ricezione della comunicazione d'irregolarità può porre in discussione solo la misura delle sanzioni dovute e non far venir meno la pretesa impositiva relativa ai tributi non pagati indicati nella cartella di pagamento regolarmente notificata entro i termini di legge.*

**Riferimenti normativi:** L. 212/2000, art. 6, comma 5

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Ruoli consegnati prima del 1/6/08 Nullità - Non sussiste - Interessi - Contestazione**

Massima:

*L'art. 36 c. 4 ter D.L. 248/2007 convertito in Legge 31/2008 sancisce che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 01/06/2008 non è causa di nullità delle stesse. La Corte Costituzionale con sentenza n. 58/2009 ha dichiarato la legittimità della norma.*

*Per dimostrare che gli interessi calcolati dall'ufficio non sono corretti, il contribuente, in proprio o con l'aiuto di professionisti, deve proporre un proprio calcolo alternativo, considerato che sia il tasso che il tempo sono due elementi oggettivi e conoscibili.*

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 248/07, art. 36

Intitolazione:

## **RISCOSSIONE – COATTIVA - CARTELLE ESATTORIALI – VIZI DI NOTIFICAZIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - ILLEGITTIMITÀ**

Massima:

*L'iscrizione ipotecaria su cartelle di cui non sia dimostrata l'avvenuta notificazione per omessa produzione della fotocopia del ruolo con relativa attestazione di conformità all'originale, omessa produzione della cartella esattoriale, omessa produzione della relata di notifica, omessa produzione dell'avviso di deposito all'albo comunale, omessa indicazione del periodo di affissione dell'atto di deposito è illegittima.*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 602/73, artt. 26, 50 e 77

# TERMINI

(di sospensione, prescrizione e decadenza)



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**NOTIFICA PER POSTA - TERMINI E DECORRENZA - Soggetto diverso dal destinatario – Successiva raccomandata all'effettivo destinatario - Accertamento con adesione - Querela di falso.**

Massima:

*Nel caso la notifica di un atto impositivo avvenga mediante consegna a persona diversa dal destinatario e successivamente venga effettuata una nuova notifica all'effettivo destinatario che conferma l'avvenuto deposito, i termini per proporre istanza di accertamento con adesione decorrono dalla seconda segnalazione (nella caso di specie, avvenuta con raccomandata).*

*L'eventuale querela di falso, proposta o proponibile, non impedisce alla Commissione tributaria di giudicare sulla tardività o meno del ricorso.*



Intitolazione:

**LIQUIDAZIONE IVA - BENEFICIO PRIMA CASA - TERMINI DI  
DECADENZA – PROROGA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - L.  
289/01 - APPLICAZIONE TELEOLOGICO-SISTEMATICA.**

Massima:

*La proroga dei termini per l'accertamento in base alla L. 289/02 non può essere applicata nei casi di revoca del beneficio per la cd. "prima casa" a fronte di una cessione della stessa entro i 5 anni dal suo acquisto e senza la successiva acquisizione di un altro immobile da adibire allo stesso scopo entro l'anno, in quanto le modifiche introdotte con l'inserimento del comma 1 bis non prevedono espressamente la proroga dei termini.*

*L'art. 3 comma 3 della L. 212/00 (Statuto del contribuente) non prevede la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza e, pertanto, non sussistono le condizioni per una interpretazione logico-sistematica come quella proposta dall'Agenzia con la Circ. 12/E del 2003 e volta a ravvisare una generale estensione dei termini nella L. 289/01 alla verifica per ogni forma di prelievo.*

**Istanza di rimborso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. n. 5**  
**Sentenza n. 49 del 25 febbraio 2010**  
**Presidente: Golia; Relatore: Moroni**

Intitolazione:

## **ISTANZA DI RIMBORSO – DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO.**

Massima:

*L'istanza di rimborso formulata nella dichiarazione dei redditi è sufficiente ed adeguata a provare la sussistenza del credito; l'Agenzia può contestarne il contenuto solo a seguito di una formale attività istruttoria.*

**Termine per istanza di rimborso – Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia  
Sezione n. 24 - Sentenza n. 44 del 9 marzo 2010  
Presidente Messina, Relatore Merlo**

Intitolazione:

## **RIMBORSO – TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA – OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO VR**

Massima:

*E' inammissibile la richiesta di rimborso, presentata dal contribuente in caso di mancata osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 546/92. Il contribuente, non avendo presentato nei termini il previsto modello VR, avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso dopo due anni dal pagamento.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 546/92, art. 21, comma 2

**Notifica della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. n. 3**  
**Sentenza n. 159 del 14 aprile 2010**  
**Presidente: Maiga; Relatore: Gesualdi**

Intitolazione:

## **NOTIFICA DELLA CARTELLA - TERMINI**

Massima:

*E' tardiva la notifica della cartella di pagamento avvenuta oltre il termine quinquennale decorrente dal periodo d'imposta entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.*

**Istanza di rimborso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione n. 42**  
**Sentenza n. 53 del 27 aprile 2010.**  
**Presidente: De Ruggiero; Relatore: Piombo.**

Intitolazione:

## **IRPEF - ISTANZA DI RIMBORSO - Termini di decadenza**

Massima:

*La tempestività di un ricorso avverso il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate non formalizzato con apposito diniego, deve essere valutata in base all’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 546/92.*

*Nell’ipotesi in cui le somme chieste a rimborso non derivano da versamenti indebiti sin dall’origine, ma divenute tali a seguito di ulteriori versamenti effettuati avvalendosi di nuove disposizioni di legge, non può trovare applicazione l’ordinario termine di 48 mesi dal versamento (art. 38, comma 1, D.P.R. 602/73) ma quello determinato ex art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/92 ovvero entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione.*



Fai doppio clic sul fermacarte per aprire la sentenza integrale

# VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

**MISURE CAUTELARI - Iscrizione di ipoteca - Sequestro penale  
Periculum in mora.**

Massima:

*Il " periculum in mora " non sussiste nel caso in cui i beni da sottoporre a misure cautelari sono già stati sottoposti ad analogo provvedimento quale il sequestro da parte del giudice penale (G.I.P.).*

*Dalla misura disposta nel procedimento penale deriva l'impossibilità di ogni forma di disposizione da parte del titolare.*

Intitolazione:

**MISURE CAUTELARI – RICHIESTA DI IPOTECA - CESSIONE DI  
COMPLESSO IMMOBILIARE “A CORPO” - CESSIONE DI AZIENDA  
DISTINZIONE.**

Massima:

*La cessione di diverse unità immobiliari “a corpo” e non “a misura” unitamente ai contratti di locazione stipulati per porzioni delle stesse non può essere riqualificata come cessione di ramo d’azienda anche se le stesse unità erano state precedentemente oggetto di conferimento di rami d’azienda in capo alla società cedente. In questo senso la prosecuzione dei contratti di locazione è prevista dal codice civile ed opponibile, ricorrendone i presupposti, al nuovo proprietario.*

*La sopravvivenza di siffatti rapporti non è idonea a far riqualificare il complesso immobiliare come unità aziendale produttiva.*

*L’apparente infondatezza della pretesa erariale non consente di concedere la misura cautelare dell’ipoteca ex art. 22 D. Lgs. 472/97 come richiesto dall’Ufficio e oggetto del giudizio.*



Intitolazione:

## **SANZIONI – CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - MANCATO PAGAMENTO TRIBUTO - REQUISITI**

Massima:

*Quando il contribuente dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità Giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, ricorrono le condizioni per l'applicazione - in forza del criterio legale di applicazione della legge più favorevole sancito dall'art. 3, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97 - della disposizione di cui all'art. 6, c. 3, legge citata, in forza della quale il contribuente non è punibile.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 472/97, art. 6;  
Legge n. 423/95, art. 1.

Intitolazione:

**SANZIONI – IVA – ELENCHI INTRASTAT – Erronea comunicazione Cumulo  
giuridico.**

Massima:

*In caso di applicazione delle sanzioni per l'errata indicazione del numero di partita iva di un soggetto cedente comunitario nel quadro delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, il contribuente ha diritto all'abbattimento delle stesse ad un quarto di quanto edittalmente previsto ex art. 16 D. Lgs. 472/97 anche quando il primo atto di irrogazione delle sanzioni sia stato revocato in autotutela e sostituito da uno nuovo. Per lo stesso motivo, il contribuente ha diritto all'abbattimento del 50% delle sanzioni comminate per erronee comunicazioni nei modelli cd Intrastat previsti ex art. 50, comma 6 D.L. 331/93. Entrambe le sanzioni sono sottoposte al regime del cumulo giuridico e non materiale, se applicate nei confronti dello stesso soggetto, ex art. 12 d.lgs. 472/97.*

Intitolazione:

**SANZIONI – IRROGAZIONE - ERRORE MATERIALE – MAGGIOR  
DEBITO D'IMPOSTA – ASSENZA – VIOLAZIONE SOSTANZIALE  
INSUSSISTENZA.**

Massima:

*E' inesistente una violazione sostanziale in caso di errore materiale che non comporti alcun maggiore debito di imposta. Tanto più che l'art. 10 comma 3 della legge 212/200 (Statuto del Contribuente) stabilisce che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.*

Intitolazione:

**ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA OMESSA  
COMPILAZIONE DEL QUADRO RW – BONIFICI PROVENIENTI  
DALL'ESTERO TRAMITE INTERMEDIARIO BANCARIO ITALIANO –  
INSUSSISTENZA.**

Massima:

*Il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato quando si verificano situazioni di investimenti e/o trasferimenti da, per e sull'estero.*

*Il contribuente che ha venduto un immobile sito nel territorio italiano e riceve il corrispettivo pattuito dall'estero, attraverso un intermediario bancario residente, non ha l'obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazioni dei redditi.*

**Riferimenti normativi:** *art. 4, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227;  
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.*

**Somme pagate per definizione agevolata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sezione n. 12, Sentenza n. 81 del 15 maggio 2010**  
**Presidente: Pizzo; Relatore: Ceruti**

Intitolazione:

**DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI - ART. 17, d.lgs. 472/1997  
ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE  
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - Sono  
irripetibili le somme pagate per la definizione agevolata della  
sanzione.**

Massima:

*In caso di definizione agevolata delle sanzioni con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997, le somme pagate dal contribuente sono irripetibili anche quando il giudizio di primo grado si è concluso con la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'accoglimento, da parte dell'Ufficio, dell'istanza di autotutela del contribuente.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17;  
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46.

Intitolazione:

**SANZIONI – Irrogazione – Scontrino fiscale – Mancata  
coincidenza con pagamenti con carte di credito – Irrilevanza Prova  
Necessità**

Massima:

*La mancata coincidenza – sotto i profili dell'importo e dell'orario – tra scontrino fiscale e pagamento con carte di credito non prova affatto che in un esercizio commerciale non siano stati emessi gli scontrini fiscali all'atto della cessione dei prodotti, unica condotta suscettibile di sanzione tributaria.*

*Lo scontrino fiscale è un documento anonimo ed è, quindi, operazione arbitraria abbinarlo alla ricevuta di un pagamento esclusivamente in virtù di una coincidenza o di una verosimiglianza sotto i profili dell'importo e dell'orario.*

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 472/97, art. 16;  
c.p.c, art. 329

# VARIE



Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, olio su tavola (1470), Firenze, Galleria degli Uffizi

Intitolazione:

## **DICHIARAZIONI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ERRORI - EMENDABILITÀ**

Massima:

*In linea di principio, al contribuente è consentito ritrattare ed emendare la dichiarazione dei redditi affetta da errore commesso dal dichiarante nella sua redazione, ove dall'errore derivi l'assoggettamento del dichiarante ad oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente che vi abbia riscontrato errori od omissioni può, pertanto, porre rimedio alla propria mancanza, a seconda dei casi, presentando un'integrativa da ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997), oppure un'integrativa in aumento (o a sfavore, art. 2 comma 8 D.P.R. n. 322/1998) oppure un'integrativa in diminuzione (o a favore, art. 2 comma 8 bis D.P.R. n. 322/1998).*

**Riferimenti normativi:** D.P.R. n. 322/98, art. 2



**Ipoteca, notifica preventiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. 17, Sentenza n. 50/17/11 del 26 ottobre 2010**  
**Presidente e relatore: Giucastro**

Intitolazione:

**ISCRIZIONE DI IPOTECA – NOTIFICA PREVENTIVA DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – Non necessarietà – Mancata indicazione dell’organo giurisdizionale competente Irrilevanza.**

Massima:

*L’iscrizione di ipoteca, derivante da debiti erariali certi, scaturenti da atti regolarmente notificati e resi definitivi in quanto non impugnati, costituisce misura cautelare di garanzia e non atto di esecuzione forzata. Ai fini della sua validità, non è necessaria, quindi, la preventiva intimazione di pagamento. L’omessa indicazione, nell’atto impugnato, dell’organo giurisdizionale competente avanti al quale proporre impugnazione non costituisce motivo di nullità dell’atto stesso.*

**Riferimenti normativi:**

*c.p.c. 145 ;  
D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1, art. 50, comma 2, art. 77 ;  
D.Lgs. 546/1992, artt. 19 e 20.*

**Errore formale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez.16 – Sentenza  
n. 18/16/2010 del 29 gennaio 2010  
Presidente: Natola; Relatore: Pagliaro**

Intitolazione:

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA – COMPENSAZIONE – ERRORE FORMALE**

Massima:

*L'errore formale per indicazione erronea di versamenti d'imposta incontestati e dovuti per valori mobiliari e fondi pensione, per i quali è stata fatta legittima compensazione in dichiarazione, non giustifica l'iscrizione a ruolo dei medesimi mediante il controllo automatizzato.*

**Riferimenti normativi :**     *D.P.R. 600/1973, art. 36 bis ;  
D.P.R. 633/1972, art. 54 bis.*

Intitolazione:

## **TASSA AUTOMOBILISTICA – SOGGETTI PASSIVI - CONTRATTO DI LEASING - LOCATORE**

Massima:

*A decorrere dal 1 gennaio 1983 al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che risultano essere proprietari nel PRA per i veicoli in esso iscritti. Tale norma non tocca l'individuazione del debitore di imposta che resta sempre il proprietario del bene anche se il veicolo sia stato lasciato nella disponibilità dei terzi. Il locatario, invece, non si può identificare con il proprietario né esercita alcun diritto reale di godimento sul bene di cui dispone, non essendo possessore, ma semplice detentore. Il locatario diventa possessore solo con il riscatto e pagamento dell'ultimo canone e quindi il passaggio di proprietà del bene. Prima del passaggio di proprietà in capo all'utilizzatore, la società di leasing non può ritenersi esonerata dal pagamento dei tributi dovuti in quanto proprietaria. Perciò l'utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria non si identifica con il proprietario in quanto il contratto di leasing non ha effetto traslativo immediato del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma costituisce meccanismo negoziale per consentire all'utilizzatore di acquistare il bene ricevuto con il pagamento dell'ultima rata del canone. Prima perciò del passaggio di proprietà in capo all'utilizzatore, la società di leasing non può ritenersi esonerata dal pagamento del tributo da lei dovuto in quanto proprietaria*

**Riferimenti Normativi:** D.L. n. 953/82, art. 5

Intitolazione:

## **SOGGETTI PASSIVI – Iscrizione all'AIRE – Residenza fiscale in Italia**

Massima:

*L'iscrizione dei cittadini nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. I redditi rappresentati dalle remunerazioni erogate da società con sede in Italia in favore di cittadino italiano residente all'estero scontano la tassazione dello Stato in cui ha sede la società erogante, per cui la tassazione segue il criterio dell'origine dell'ente che eroga la retribuzione come stabilisce l'art. 19 della Convenzione italo – svizzera del 1978 e successive integrazioni e/o modificazioni.*

**Riferimenti Normativi:** *Convenzione italo – svizzera del 1978, art. 19*

**Dichiarazione integrativa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**  
**Sezione 24 - Sentenza n. 167/24/2010 del 30/11/2010**  
**Presidente: Ceccherini, Relatore: Merlo**

Intitolazione:

## **DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Rettifica errata compilazione quadri – Dichiarazione integrativa**

Massima:

*La rettifica della errata compilazione dei quadri V di Unico deve essere effettuata attraverso la presentazione nei termini di legge di una dichiarazione integrativa, come previsto dall'art. 2 co.8 bis del Dpr 332/98.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. 332/98, art. 2, comma 8 bis

Intitolazione:

## **IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente - Lavoro prestato all'estero – TFR - Natura - Tassazione**

Massima:

*Il testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'imposta ai non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi da lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato; non è rilevante il luogo di residenza del soggetto erogante il TFR, ma il luogo dove viene prodotto il reddito. Il TFR ha la stessa natura della retribuzione e va tassato nel luogo dove viene prodotto il reddito su cui matura. In caso di prestazione di lavoro all'estero in regime di distacco, gli obblighi assicurativi e previdenziali, come pur quelli di calcolo ed erogazione del TFR, rimangono in capo alla distaccante ma le retribuzioni percepite per gli anni di lavoro prestato all'estero sono pagate dalla distaccataria all'estero in valuta estera e assoggettate a tassazione all'estero. Non risulta pertanto corretto affermare che i redditi sono stati erogati dal soggetto datore italiano; e per similitudine anche la liquidazione, maturata su redditi prestati all'estero e corrisposti da soggetto estero, subisce lo stesso trattamento fiscale di esenzione dalla tassazione come per i redditi di lavoro dai quali sorge. L'imposta definitiva va riliquidata dagli Uffici finanziari in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.*

**Riferimenti Normativi:** D.P.R. n. 600/73, art. 36-bis;  
D.P.R. n. 917/86, art. 17